Mostra rif. normativi

Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 329 del 12/12/2014

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 12 DICEMBRE 2014

329ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi della Vice Presidente

LEZZI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(1699) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1 e 1-*bis*) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Tabb. 2 e 2-*bis*) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1698) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono state formalizzate alcune proposte emendative al disegno di legge di stabilità da parte del Governo, pubblicate in allegato al resoconto, e che il relativo fascicolo è messo a disposizione della Commissione.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo per le ore 17 di oggi e di fissare per le ore 9 di domani, sabato 13 dicembre 2014, il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo nonché delle eventuali riformulazioni di emendamenti parlamentari già presentati.

La Commissione conviene.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede di accantonare gli emendamenti all'articolo 3 presentati dal suo Gruppo e fa presente di aver richiesto anche l'accantonamento anche dell'emendamento 1.316.

La presidente LEZZI invita i senatori che hanno presentato emendamenti all'articolo 3 ad illustrarli.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di accantonare gli emendamenti 3.7, 3.38, 3.46, 3.77, 3.89, 3.133, 3.184, 3.235, 3.270, 3.296, 3.367 e 3.385. Fa inoltre presente di aver richiesto anche l'accantonamento dell'emendamento 1.885

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.12, che prevede l'eliminazione dell'aumento al 20 per cento dell'aliquota della tassazione per i fondi pensione.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) chiede di accantonare gli emendamenti 3.16, 3.192, 3.308 e 3.355

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 3.23, 3.42, 3.63, 3.87, 3.160, 3.188, 3.239, 3.298-*bis*, 3.350, 3.351 e 3.353 e ne chiede l'accantonamento insieme all'emendamento 3.175.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) sottoscrive l'emendamento 3.26 e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di accantonare gli emendamenti 3.56, 3.59, 3.61, 3.149, 3.190 e 3.363.

La senatrice DE PIN (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 3.280 e ne chiede l'accantonamento insieme agli emendamenti 3.118, 3.271, 3.336 e 3.364.

I senatori Luigi MARINO (*PI*) e DI BIAGIO (*PI*) sottoscrivono l'emendamento 3.160.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 3.182 e 3.186, invitando il Rappresentante del Governo a valutare la rimodulazione, se non la soppressione, della tassazione che grava sui soggetti pubblici e privati senza scopi di lucro e sottolineando il ruolo delle fondazioni bancarie nel sistema economico e sociale nazionale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede di accantonare gli emendamenti 3.195, 3.202, 3.237, 3.245, 3.264 e 3.284.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.201, volto a sopprimere il comma 28 dell'articolo 3 che innalza all'8 per cento la ritenuta d'acconto sui bonifici bancari per i lavori di ristrutturazione edilizia, sottolineando gli effetti penalizzanti per la piccola e media imprenditoria. Svolge poi considerazioni critiche sulle modalità con cui la Commissione sta procedendo, in sede di illustrazione degli emendamenti. Infatti, la richiesta di accantonamento da parte di taluni Gruppi rappresenta una forma di interlocuzione diretta tra ciascun Gruppo ed il Rappresentante del Governo, che non consente nessuna valutazione di merito sulle proposte emendative. Tale modo di procedere risulta inusuale e pregiudizievole del corretto svolgimento e

dell'istruttoria in Commissione.

La presidente LEZZI assicura che rappresenterà le considerazioni del senatore D'Alì al presidente Azzollini. Fa tuttavia presente che a nessun senatore è preclusa la possibilità di illustrare i propri emendamenti.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) osserva che i criteri con cui la Commissione sta organizzando i lavori in sede referente sono analoghi a quelli dello scorso anno.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira gli emendamenti 3.225, 3.226, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231 e 3.244. Ricorda inoltre che è stato presentato l'emendamento 3.227 (testo 2), che riformula l'emendamento 3.227, di cui chiede l'accantonamento. Sottoscrive infine gli emendamenti 3.266 e 3.267.

La senatrice PADUA (*PD*) illustra l'emendamento 3.239, che istituisce un fondo per il ristoro dei danni di immagine subiti, nell'ottica della promozione turistica, dai Comuni che hanno ospitato centri di accoglienza per gli aventi diritto ad asilo che hanno accolto più di 3.000 stranieri extracomunitari nel 2014.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.243, che prevede la compensazione dei crediti fiscali relativi ad agevolazioni concesse a ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del 1990 in Sicilia.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.246, paventando gli effetti controproducenti della disposizione recata dal comma 33 dell'articolo 3 relativa all'imposizione fiscale sui veicoli storici, A tale riguardo, ricorda la particolare valenza culturale ed economica dei veicoli storici in Italia e gli esiti negativi che ha sortito l'incremento dell'imposizione fiscale sulle imbarcazioni da diporto voluto dal governo Monti. Ritiene pertanto necessario prevenire gli effetti negativi della certificazione della storicità dei veicoli, senza che ciò pregiudichi i proprietari di tali beni mobili registrati.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 3.246, di cui suggerisce la richiesta di accantonamento. Dichiara di condividere le considerazioni della senatrice Bonfrisco sui possibili effetti che il comma 33 dell'articolo 3 potrebbe sortire, come già avvenuto con le complessive minori entrate fiscali nel settore della nautica da diporto. Dopo aver fornito dati puntuali sugli importi che l'Erario potrà effettivamente incamerare con tale aggravio fiscale (di gran lunga inferiori alle stime governative), dà conto dell'ordine del giorno G/1698/2/8 (testo 2), approvato dall'8ª Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana dello scorso 10 dicembre.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento 3.246, sottolineando la valenza sociale e aggregativa dell'associazionismo che ruota attorno alle auto storiche di piccola cilindrata e paventando l'esiguità delle risorse che deriverebbero allo Stato dall'applicazione del comma 33 dell'articolo 3.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) condivide le perplessità sullo squilibrio tra gli effetti economici negativi conseguenti all'attuazione dell'articolo 3, comma 33, e le esigue entrate fiscali che ne deriverebbero.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) sottoscrive l'emendamento 3.286 e ne chiede l'accantonamento insieme all'emendamento 3.258. Fa inoltre presente di aver richiesto l'accantonamento degli emendamenti 2.1695 e 2.1696.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.263, che innalza al venticinquesimo anno il termine oltre il quale può essere riconosciuto il particolare interesse storico e collezionistico dei veicoli.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere i contenuti dell'emendamento 3.280, che mira ad abolire l'IMU per i terreni agricoli.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.282, che intende abrogare le disposizioni relative al cosiddetto superbollo.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.306, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità delle risorse destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari, e gli emendamenti 3.324 e 3.325, con i quali si intende rendere l'IMU totalmente deducibile dal reddito d'impresa.

Il senatore RUTA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.350.

I senatori URAS (*Misto-SEL*), VERDUCCI (*PD*) e LAI (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 3.353.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.357, che introduce un sistema di deducibilità delle spese sostenute dai professionisti per l'aggiornamento professionale e 3.358 che incide sulle deduzioni relative a taluni mezzi di trasporto a motore impiegati nell'esercizio imprenditoriale.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 3.358.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.369, finalizzato ad incentivare forme di riqualificazione urbana integrata.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) sottoscrive l'emendamento 3.386 e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottopone all'attenzione del Governo l'emendamento 3.389 e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.390 e 3.396.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), aggiunge la firma all'emendamento 3.416, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore VACCARI (*PD*) chiede di aggiungere, a sua volta, la firma all'emendamento 3.416.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), aggiunge la firma all'emendamento 3.417, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), aggiunge la firma all'emendamento 3.421, rinuncia ad

illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.432.

La presidente LEZZI aggiunge la firma all'emendamento 3.437, rinuncia ad illustrarlo e ne propone, così come per la proposta 3.438, l'accantonamento.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.441, che prevede la riduzione di un punto di IVA per il 2015 e un ulteriore punto per il 2016 per favorire il rilancio dei consumi, nonché gli emendamenti 3.443, 3.444, 3.446 e 3.447 che, intervenendo sulla clausola di salvaguardia, mirano ad evitare un aumento della tassazione in particolare sui prodotti agroalimentari e petroliferi.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) aggiunge la firma all'emendamento 3.455, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) chiede di aggiungere, a sua volta, la firma all'emendamento 3.455.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.457.

La presidente LEZZI rinuncia ad illustrare e propone l'accantonamento dell'emendamento 3.468.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), aggiunge la firma all'emendamento 3.470, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

La presidente LEZZI rinuncia ad illustrare e propone l'accantonamento degli emendamenti 3.475 e 3.477.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 3.478, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.479.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) aggiunge la firma all'emendamento 3.481, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.Tab.A.4.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 3.Tab.A.11, rinuncia ad illustrarlo e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 3.Tab.A.13 a sostegno del settore della pesca e lo segnala all'attenzione del Governo.

La senatrice DE PIN (*Misto*) aggiunge la firma all'emendamento 3.Tab.A.20, rinuncia ad illustrarlo

e ne richiede l'accantonamento.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.Tab.C.6.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.Tab.C.13, 3.Tab.D.2 e 3.Tab.D.3.

La presidente LEZZI rinuncia ad illustrare e propone l'accantonamento dell'emendamento 3.Tab.E.1. Inoltre aggiunge la firma all'emendamento 3.Tab.E.2, rinuncia ad illustrarlo e ne propone l'accantonamento.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento del'emendamento 3.Tab.E.3.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rinuncia ad illustrare e chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.Tab.E.5 e 3.Tab.E.8.

La presidente LEZZI rinuncia ad illustrare e propone l'accantonamento degli emendamenti 3.Tab.E.6, 3.Tab.E.7 e 3.Tab.E.9. Inoltre aggiunge la firma all'emendamento 3.Tab.E.10, rinuncia ad illustrarlo e ne propone l'accantonamento.

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti al disegno di legge di stabilità.

I senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DI BIAGIO (*PI*) chiedono di poter presentare una riformulazione, rispettivamente, dell'emendamento 1.342 per un errore di copertura e dell'emendamento 1.38 per un refuso.

La presidente LEZZI avverte che sottoporrà la questione al presidente Azzollini. Inoltre, chiede chiarimenti al Governo in merito all'emendamento 2.9300.

Il vice ministro MORANDO specifica che tale proposta mira a dare attuazione all'accordo dell'ottobre scorso tra il Governo e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del comune contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Anticipa inoltre la presentazione un emendamento governativo dello stesso tenore anche per le Province autonome di Trento e Bolzano e ricorda che, in proposito, ci dovrebbe essere anche una proposta di senatori del Trentino-Alto Adige.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che si tratta dell'emendamento 2.1031.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) chiede se l'accordo con le Province autonome di Trento e Bolzano sia ancora quello del passato o sia stato rinnovato di recente.

Il vice ministro MORANDO spiega che l'accordo attuale prende le mosse da quello del passato, ma ora indica anche il contributo reciproco al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La presidente LEZZI chiede chiarimenti al Governo anche in merito all'emendamento 2.3000 su Poste Italiane Spa.

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) anticipa che il suo Gruppo presenterà un subemendamento volto a destinare le risorse stanziate ad altro settore.

La presidente LEZZI avverte che invece il suo Gruppo politico ne presenterà uno soppressivo.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che la proposta del Governo è legata ad una sentenza del tribunale dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e specifica che le relative risorse stanziate non potrebbero comunque essere destinate ad altri scopi, se non a quello di ridurre il volume globale del debito.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) segnala che non è stato accantonato l'emendamento 2.1386 e chiede di rivalutare l'inammissibilità dell'emendamento 2.175.

La presidente LEZZI prende atto della richiesta.

Il vice ministro MORANDO chiede ai Gruppi di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle di comunicare al Governo gli emendamenti ritenuti prioritari tra tutti quelli presentati.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, segnala gli emendamenti: 1.7, 1.81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.103, 1.151, 1.232, 1.245, 1.250, 1.266, 1.309, 1.316, 1.334, 1.444, 1.492, 1.500, 1.498, 1.592, 1.607, 1.640, 1.641, 1.735, 1.787, 1.937, 1.952, 1.989, 1.1084, 1.1106, 2.210, 2.448, 2.494, 2.970, 2.972, 2.973, 2.1130, 2.1294, 2.1377, 3.53, 3.62, 3.64, 3.103, 3.349, 3.477, 1.754, 1.1210, 2.1390, 2.1436, 1.612, 2.381 e 2.427.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) avverte che alla ripresa dei lavori pomeridiani il suo Gruppo politico provvederà in tal senso.

Il senatore LAI (*PD*) chiede informazioni in merito ad eventuali emendamenti del Governo di attuazione dell'accordo tra Stato e Regione Sardegna.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che il Governo presenterà un testo emendamento anche sull'accordo citato dal senatore Lai.

Il PRESIDENTE fa presente, quindi, che i seguenti emendamenti sono accantonati: 3.2; 3.7; 3.14; 3.15; 3.16; 3.23; 3.26; 3.36; 3.38; 3.42; 3.46; 3.52; 3.53; 3.56; 3.59; 3.61; 3.62; 3.63; 3.64; 3.65; 3.77; 3.87; 3.89; 3.102; 3.103; 3.104; 3.107; 3.118; 3.133; 3.149; 3.160; 3.164; 3.174; 3.175; 3.184; 3.188; 3.190; 3.192; 3.193; 3.195; 3.202; 3.221; 3.227 (testo 2); 3.235; 3.237; 3.239; 3.241; 3.243; 3.245; 3.258; 3.264; 3.270; 3.271; 3.280; 3.284; 3.286; 3.289; 3.290; 3.296; 3.298-bis; 3.308; 3.336; 3.349; 3.350; 3.351; 3.353; 3.355; 3.363; 3.364; 3.367; 3.368; 3.369; 3.376; 3.385; 3.386; 3.389; 3.390; 3.396; 3.416; 3.417; 3.421; 3.432; 3.437; 3.438; 3.455; 3.457; 3.468; 3.470; 3.475; 3.477; 3.478; 3.479; 3.481; 3.Tab.A.4; 3.Tab.A.11; 3.Tab.A.20; 3.Tab.C.6; 3.Tab.C.13; 3.Tab.D.2; 3.Tab.D.3; 3.Tab.E.1; 3.Tab.E.2; 3.Tab.E.3; 3.Tab.E.5; 3.Tab.E.6; 3.Tab.E.7; 3.Tab.E.8; 3.Tab.E.9; 3.Tab.E.10, 1.316; 1.885; 2.1386; 2.1695 e 2.1696.

Fa, quindi, presente, che i rispettivi proponenti hanno presentato le seguenti riformulazioni: 1.28 (testo 2), 1.246 (testo 2), 1.342 (testo 2), 2.740-*bis* (testo 2), 2.838 (testo 2), 2.887 (testo 2) e 3.455 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1698

2.1

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 1, all'Allegato 5, ivi richiamato, sostituire la voce:

Ministero	**Autorizzazione di spesa**	**c/k**	**Riduzione (in migliaia di euro)**		
			2015	**2016**	**2017 e anni successivi**
Economia e finanze	Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361	C	50.000,0	25.000,0	0,0

con la seguente:

Ministero	**Autorizzazione di spesa**	**c/k**	**Riduzione (in migliaia di euro)**		
			2015	**2016**	**2017 e anni successivi**
Economia e finanze	Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361	C	25.000,0	25.000,0	0,0

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 25.000,000.

2.2

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Al comma 1, allegato n. 5, voce Ministero sviluppo economico*, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, apportare le seguenti modificazioni:*

2015: + 2.039,6;

2016: + 2.039,6:

2017: + 2.039,6.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 2:039,6;

2016: + 2.039,6;

2017: + 2.039,6.

2.3

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, allegato n. 5, sopprimere la voce: «Sviluppo economico; riduzione decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-*bis*, comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità di cui all'articolo 22-*bis,* comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 75.000;

2016: – 40.000;

2017: – 0.

2.4

GUERRIERI PALEOTTI, LO MORO

Al comma 1, allegato n. 5 sopprimere la voce: «Sviluppo economico; riduzione decreto legge n.66 del 2014, articolo. 22-*bis,* comma 1».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 75.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 0.

2.5

BONFRISCO

Al comma 1 allegato 5, sopprimere la voce: «Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-*bis* comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015 - 0;

2016 - 50.000;

2017 - 0.

2.6

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI

Al comma 1, all'Allegato 5 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

MinisteroAutorizzazioni di spesac/kRiduzione

(in migliaia di euro)201520162017

e anni

successiviEconomia e finanzelegge n. 66 del 2044, articolo 22-*bis*, comma 1k0,050.000,000,0 *Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella B ivi richiamata, alla voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 50.000.000.

2.7

AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire la voce: «decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-*bis*, comma 1» *con la seguente:*

MinisteroAutorizzazioni di spesac/kRiduzione

(in migliaia di euro)201520162017

e anni

successiviEconomia e finanzelegge n. 66 del 2044, articolo 22-*bis*, comma

1k0,025.000,000,0 *Conseguentemente, alla Tabella E, alla voce: articolo 22*-bis *comma 1* «Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350) di cui del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», *apportare le seguenti modifiche:*

alle parole: «Riduzione

Cp –75.000.000

Cs –75.000.000»

sostituire le seguenti: «Riduzione

Cp – 25.000.000

Cs – 25.000.000».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, alla voce: articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 «Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1- cap. 8000/p)» *apportare le seguenti modifiche:*

alle parole, anno 2015: «Riduzione

Cp – 463.700.000

Cs – 463.700.000»

Sostituire le seguenti: «Riduzione

Cp – 513.700.000

Cs – 513.700.000».

Anno 2016, riduzione, aggiungere: «Riduzione

Cp – 25.000.000

Cs – 25.000.000».

2.8

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Al comma 1, allegato 5, sopprimere la voce: Infrastrutture e trasporti – legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000;

2016: – 100.000;

2017: – 100.000.

2.9

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituire le parole: "31 dicembre 2014", con le seguenti: "31 dicembre 2015"».

2.10

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto, legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera *o)* sono inserite le seguenti:

o-*bis*) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

o-*ter)* «opera audiovisiva»: l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto; sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica; videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.

2.11

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;

b) le parole: «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

c) all'ultimo periodo sono soppresse le parole da; «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».

2.12

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;

p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere *n)*, *o)*, *p)*, nonché agli oneri sociali:

2.13

LIUZZI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. È altresì abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-*ter*. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con apposito decreto interministeriale ad una revisione del regolamento della società Arcus S.p.A., prevedendo anche la trasmissione al Consiglio Superiore dei Beni Culturali dell'atto di indirizzo per Arcus S.p.A. annualmente emanato con apposito decreto interministeriale dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo preventivamente all'emanazione del suddetto atto di indirizzo, provvede a trasmetterne il testo alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, che hanno facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Dette osservazioni saranno recepite entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni. Nella predisposizione del richiamato atto di indirizzo annuale una quota non inferiore ai due terzi delle risorse utilizzabili ex comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata al sostegno di programmi d'intervento di rilevanza nazionale o internazionale concernenti i beni e le attività culturali e il turismo, eventualmente nelle loro interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.

2.14

TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Il comma 568-*bis* dell'articolo 1 della legge. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguente: «568-*bis*. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento o alla fusione della società controllate direttamente o indirettamente. Se le relative operazioni sono in corso ovvero sono deliberate non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catasta li si applicano in misura fissa, in tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deduci bili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applica anche alle fusioni con società controllata direttamente o indirettamente da altra o altre pubbliche amministrazioni;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre ventiquattro mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione dei servizio per cinque anni a decorrere dallo gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi».

2.15

GUALDANI, MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. AI comma 91, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

2.16

MALAN

Al comma 3, aggiungere, al termine, il seguente periodo: «Per l'anno 2015, in ogni caso, i diritti aeroportuali non possono essere aumentati di un tasso superiore a quello di inflazione».

2.17

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis* I risparmi e gli interessi attivi dei Fondi speciali e delle gestioni INPS già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011. Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non devono essere utilizzati per ripianare le perdite di esercizio derivanti dall'accorpamento dell'INPDAP.».

2.18

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare agli interventi infrastrutturali programmati per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;

2015: – 25.000;

2016: – 25.000.

2.19

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 40 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro per l'anno 2017 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;

b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retro portuali.

Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento"».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000;

2016: – 40.000;

2017: – 50.000.

2.20

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 15.000;

2015: – 50.000;

2016: – 50.000.

2.21

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3; aggiungere il seguente:

3-*bis.* Entro il 30 marzo 2015 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n.341 del 1º ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e.i1 personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dal contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

Conseguentemente, alla Tabella A; voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 7.000;

2016: – 7.000;

2017: – 7.000.

2.22

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis.* All'articolo 37, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: c-*bis)* a vigilare sulle concessionarie autostradali;».

2.23

GUALDANI

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, comma 1, capoverso 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono aggiunte in fine le seguenti parole "nonché da altri investitori istituzionali residenti negli Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui avvio dell'attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l'esercizio dell'attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015, 2016, 2017.

2.24

SANGALLI, LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. «All'articolo 22 comma 1, capoverso 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiungere. in fine le seguenti parole "nonché da altri investitori istituzionali residenti negli Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19B6, n. 917, il cui avvio dell'attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l'esercizio dell'attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza"».

2.25

GUALDANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.26

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 40.100.000;

2016: – 40.100.000;

2017: – 40.100.000.

2.27

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508.

2.28

MILO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'attuazione di un piano di mobilità sostenibile, attraverso l'incremento del bike-sharing elettrico, sono assegnati i seguenti contributi:

a) 1,5 milioni di euro al Comune di Milano, per l'anno 2015 in vista dell'evento Expo di Milano 2015;

b) 600 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Firenze;

c) 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Verona;

d) 350 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Padova;

e) 300 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Foggia.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 103, sostituire le parole: «1 milione di euro» *con le seguenti:* «4,250 milioni di euro».

2.29

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di ridurre le conseguenze degli incidenti stradali, con benefici in termini di migliori condizioni di sicurezza stradale e di riduzione dei costi sanitari, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:» 1-quinquies.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un importo non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfia bili, per uso motociclistico. la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla direttiva 89/686/CE e successive modificazioni»».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: 1.000;

2016: 2.200;

2017: 2.200».

2.30

SUSTA

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come rifinanziate dalla Tabella E allegata alla presente legge, sono destinate per l'anno 2015 all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Lo Stato contribuisce nella misura massima dei 75 per cento del costo del materiale rotabile, restando a carico della Regione o della provincia autonoma la restante quota.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo, sulla base di una graduatoria unica su base regionale adottata nel rispetto dei seguenti criteri di

priorità riferiti all'anno precedente:

a) posti Km prodotti;

b) rapporto tra posti Km prodotti e passeggeri trasportati;

c) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

d) entità del cofinanziamento regionale e locale.

6-*bis*. In conseguenza di quanto disposto dal comma 6 il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 5.

8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate».

2.31

DI BIAGIO

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosi come rifinanziate dalla Tabella E allegata alla presente legge, sono destinate per l'anno 2015 all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Lo Stato contribuisce, nella misura massima dei 75 per cento del costo del materiale rotabile, restando a carico della Regione o della provincia autonoma la restante quota.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo, sulla base di una graduatoria unica su base regionale adottata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità riferiti all'anno precedente:

a) posti Km prodotti;

b) rapporto tra posti Km prodotti e passeggeri trasportati;

c) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

d) entità del cofinanziamento regionale e locale.

6-*bis*. In conseguenza di quanto disposto dal comma 6 il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 5.

8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate».

2.32

STEFANO ESPOSITO, ZANONI, BORIOLI, BUEMI, TOMASELLI, LAI

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come rifinanziate dalla Tabella E allegata alla presente legge, sono destinate per l'anno 2015 all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Lo Stato contribuisce nella misura massima dei 75 per cento del costo del materiale rotabile, restando a carico della Regione o della provincia autonoma la restante quota.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo, sulla

base di una graduatoria unica su base regionale adottata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità riferiti all'anno precedente:

a) posti Km prodotti;

b) rapporto tra posti Km prodotti e passeggeri trasportati;

c) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

d) entità del cofinanziamento regionale e locale.

In conseguenza di quanto disposto dal presente comma il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 5.

8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.

2.33

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* le parole Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dall'anno 2015 le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono;

b) le parole regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto sono sostituite dalle seguenti: regionale e interregionale e sono destinate esclusivamente all'acquisto;

c) le parole di cui ai commi 5, 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 5 e 6;

d) il comma 7 è soppresso».

2.34

GUALDANI

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 5 dopo le parole: "parchi automobilistici" sopprimere le parole: "e ferroviari" e dopo le parole: "sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma" sopprimere le parole: "e di materiale rotabile ferroviario";

b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari";

c) al comma 6:

1) dopo le parole: "su base regionale" sopprimere le seguenti parole: "erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare,";

2) sostituire la lettera *a)*, con la seguente: "*a)* migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati";

3) sostituire la lettera *c)*, con la seguente: "*c)* entità del cofinanziamento regionale e locale";

4) dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente: "c-*bis*) posti/km prodotti".

d) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-*bis*. In conseguenza di quanto disposto al comma 6 è soppresso il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

e) sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume, la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate"».

2.35

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 5, dopo le parole: «regionale ed interregionale», *sono con le seguenti:* «incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e».

Conseguentemente, alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 25.000;

2016: – 25.000;

2017: – 25.000.

2.36

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «È, altresì, autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lacuale e fluviale.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 25.000;

2016: – 50.000;

2017: – 50.000.

2.37

PICCOLI, DALLA ZUANNA, PUPPATO, CERONI, DALLA TOR, AMIDEI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire il ripristino di indispensabili condizioni di sicurezza al transito lungo la SS 52 "Carnica" alla progressiva km. 86+500, in località S. Stefano di Cadore, mediante realizzazione di opere adeguate alle condizioni geologiche dei versanti interessati, il Comitato paritetico per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1117 e177-*bis*, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni, sottoscrive, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito Accordo di Programma con ANAS spa volto a definire:

a) l'entità della partecipazione al finanziamento, sino ad un massimo di un terzo dell'investimento complessivo, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 11-7, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni;

b) il conseguente ammontare del co-finanziamento posto in capo ad ANAS spa;

c) la suddivisione del finanziamento per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017;

d) le modalità di erogazione e di approvazione del progetto da parte del Comitato paritetico».

2.38

CERONI

Al comma 6, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» *con le seguenti:* «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.1gs. 28 agosto1997, n. 281».

2.39

FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, DI GIACOMO, FORNARO, CONTE

Al comma 6, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti:* «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281».

2.40

CANTINI

Al comma 6 lettera b) *dopo le parole:* «vetusta'» *sono inserite le seguenti* «e mancanza di accessibilità per portatori di *handicap*».

2.41

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* presenza nei bacini territoriali di importanti insediamenti demografici ed industriali».

2.42

SANGALLI, LAI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis.* «All'articolo 39, comma 4 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499";

6-*ter*. La garanzia di cui al comma precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.43

GUALDANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

2.44

STEFANO ESPOSITO, VERDUCCI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo l, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «urbane» è sostituita dalle seguenti: «aree metropolitane così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) le parole «linee tranviarie e metropolitane» sono sostituite da «reti metropolitane»;

c) le parole: «e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano Lambiate, e per quelle di Padova e Venezia» sono soppresse.

8-*ter*. All'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 6 è soppresso.

8-*quater*. Le risorse revocate, ai sensi del comma 8-*ter*, confluiscono in apposita sezione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e sono destinate alla continuità dei lavori, anche per fasi funzionati, nelle reti metropolitane delle aree metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 settembre, 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dal comma 3 dell'articolo 18

del decreto legge 22 giugno 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

8-*quinquies*. Il Cipe, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fasi funzionali dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane nelle aree metropolitane di cui al comma 1, anche prevedendo a totale carico dello Stato i costi relativi alla realizzazione delle fasi funzionali relative all'escavo, alle gallerie di base ed alla fornitura delle opere a rustico delle stazioni.

8-*sexies*. il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è alimentato:

a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente sull'art. 1 comma 83 della legge n. 147 del 2013.

b) in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, e a 55 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8-*septies*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-*bis* del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 8-*sexies*.

8-*octies*. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati a carico delle risorse dello Stato al Comune di Torino per la realizzazione alla linea 2 con delibera CIPE 25/2013, si intendono assegnati alla continuità dei lavori della linea 1 approvata con delibera CIPE 40/2009 e 24/2012 e possono essere

8-*novies*. Le risorse liberate dal comma 8-*septies* ed assegnate alla Provincia di Milano per la riqualificazione della tranvia extraurbana Milano Limbiate 1 lotto Milano Comasina deposito di Varedo, sono revocate ed assegnate ai sensi dell'articolo 1 del comma 101 della legge n. 147 del 23 dicembre 2013.

8-*decies*. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge del decreto legge 22 giugno 2013 convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse cos1 revocate confluiscono al fondo di cui al comma 8-*sexies*. 2.45

2.45

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, a definire un aggiornamento dell'elenco di opere da finanziare. Tale selezione di opere è effettuata tenendo conto dell'attuale disponibilità di infrastrutture e di offerta di servizi, nonché sulla base della ricognizione prevista dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dei seguenti criteri:

a) nei casi di opere le cui procedure di affidamento dei lavori non risultino avviate o concluse o di cui non risulti l'effettivo inizio dei lavori, i piani economico-finanziari dei progetti di investimento e l'analisi di sostenibilità delle medesime opere, nonché, ove richiesta, l'analisi dei rischi, «sono sottoposti, senza oneri aggiunti vi a carico della finanza pubblica, a verifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri interessati di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, con l'ausilio del CIPE, anche al fine valutare la non prosecuzione dell'opera. li completamento della verifica tecnica deve avvenire entro sei mesi. Nelle more del completamento della verifica tecnica, tutte le attività risultano sospese;».

b) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione avviati, risultino in stato di avanzamento in misura inferiore al 20 per cento dell'opera, si procede alla prosecuzione dei lavori solo previa sottoposizione dei piani economico-finanziari delle medesime opere, accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento e i profili di rischio, a verifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri

interessati di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, previo parere del CIPE. li completamento della verifica tecnica deve avvenire entro quattro mesi. In esito alla medesima verifica può essere disposta la non prosecuzione dell'opera;

c) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misura pari al 20 per cento e inferiore all'80 per cento dell'opera, a seguito della verifica di cui alla lettera *b)* del presente comma, può essere disposto il completamento delle medesime opere ovvero l'individuazione di varianti progettuali a più basso costo, nonché la non prosecuzione dell'opera;

d) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misura superiore all'80 per cento dell'opera, si dispone l'ultimazione dei medesimi lavori, previa valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere e

possibile individuazione di interventi correttivi da porre in essere per minimizzare gli impatti economici ed ambientali.

8-*ter*. Dalla data di inizio della verifica tecnica e fino alla definizione dell'elenco aggiornato delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, tutti gli effetti dei contratti stipulati connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate pretese risarcitorie o di atra natura a nessun titolo.

8-*quater*. In caso di non prosecuzione dell'opera, sono caducati tutti gli atti e i rapporti contrattuali stipulati e a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento del pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del io per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 132, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8-*quinquies*. Nei casi previsti alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 8-*bis*, gli organismi indipendenti di valutazione individuati in sede di esame tecnico, previo parere del CIPE, possono essere chiamati a valutare parti progettuali, dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere, sentite le Regioni interessate, anche prevedendo un utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto sia mantenendo la stessa destinazione d'uso sia con destinazione d'uso alternativa a quella inizialmente prevista.

8-*sexies*. Al fine di assicurare la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle infrastrutture strategiche da finanziare prima che vengano adottate decisioni sulle medesime opere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente «legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, il piano economico finanziario aggiornato dell'opera e gli elaborati connessi. Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui al periodo precedente, chiunque può presentare proprie osservazioni o pareri in forma scritta. Ai fini della verifica tecnica, gli organismi indipendenti di valutazione acquisiscono e valutano tutta la documentazione presentata, nonché osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Gli organismi di valutazione tengono adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini indicati. L'esame delle osservazioni da parte dei medesimi organismi deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato.».

2.46

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Razionalizzazione delle spese degli uffici periferici e finanziamento del Trasporto pubblico locale)

1. Al fine di ridurre la disomogeneità delle diseconomie di scala e per un efficientamento del funzionamento degli uffici decentrati dello Stato, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento degli stessi sono ridotti per 100 milioni di euro per il triennio 2015-2017. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo. I risparmi derivanti per lo stesso importo annuo sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-*bis* del DL 95/2012. Per l'anno 2015 sono destinati a Regione Lombardia 50 milioni dell'incremento del Fondo per il potenziamento dei servizi di

trasporto pubblico locale al fine di garantire la mobilità in occasione di EXPO Milano 2015».

2.47

CANTINI

Al comma 9 lettera a) *aggiungere dopo:* «straordinaria» *le parole seguenti* «, che includa anche la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche,».

2.48

SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, sostituire la lettera b) *con la seguente: «b)* miglioramento degli *standard* di qualità, sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio sulle linee complementari».

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

2.49

COMAROLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis)*. Rete Ferroviaria Italia preso atto del rilievo strategico dell'asse ferroviario Roma Pescara, è autorizzata a produrre apposito studio di fattibilità mirato al potenziamento di tale asse utilizzando una quota del Contratto di Programma sottoscritto l'8 agosto 2014 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino ad un importo di 2 milioni di euro.».

2.50

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter*, alle parole: "Nei comuni" sono premesse le parole: "Nelle province e" e la parola: "comunali" è soppressa».

2.51

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 10.

2.52

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.53

GUALDANI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2015, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis* si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, "mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228''».

2.54

STEFANO ESPOSITO, ZANONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Allo scopo di tutelare gli investimenti In corso sul sistema metropolitano di Torino sono assegnati 11 milioni di euro per l'anno 2015 alla tratta lingotto Bengasi e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 alla tratta Collegno Cascine Vica.

Conseguentemente, alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 31.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 0.

2.55

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro per l'anno 2017 per l'attuazione di interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale di aeroporti e ferrovie In termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, da destinare in via prioritaria per il completamento delle opere già avviate e cantierate.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 20.000;

2016: – 30.000;

2017: – 50.000.

2.56

CANTINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis* AI fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per l'anno 2017». *Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.57

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUCCA, LAI, DALLA ZUANNA, PEGORER, MANASSERO, ALBANO, PAGLIARI, FORNARO, TOMASELLI, CUOMO, ELENA FERRARA, LO GIUDICE, FEDELI, PEZZOPANE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

«11-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al punto *a)* 11-*ter*, le parole: "13 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole: "1 settembre 2015"; al punto *a)* 11-*quater*, le parole: "sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188" sono sostituire dalle parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita l'Autorità nazionale di regolazione dei trasporti"».

2.58

STEFANO ESPOSITO, ZANONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. l'articolo 41, comma 4, del decreto legge 6 novembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è così sostituito: "Le delibere adottate dal CIPE, nei trenta giorni successivi alla seduta sono formalizzate e trasmesse, senza ulteriori adempimenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni"».

2.59

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*.Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 35.000.000;

2016: – 35.000.000;

2017: – 35.000.000.

2.60

CANTINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*, dopo il comma 12, dell'articolo 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, inserire il seguente comma:

13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interenti per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale *standard* TE.T.Ra., è rilasciato da CONSIP S.p.A., che si pronuncia entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in mancanza di parere,'la congruità deve intendersi positivamente accertata. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorati va richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte».

2.61

STEFANO ESPOSITO, ZANONI

Dopo il camma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. AI fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2015. Le linee guida stabiliscono le condizioni obiettive in base alle quali le indagini archeologiche consentono la localizzazione dell'opera.».

2.62

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal l o gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.».

2.63

CENTINAIO, BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA

All'Elenco n. 2 di cui al comma 12 dell'articolo 2 sopprimere la seguente voce:

«Legge 23 dicembre 1998, n, 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12:

Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente svantaggiate».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni» con le seguenti: «147,5 milioni».

2.64

PEGORER, PAGLIARI, DEL BARBA, VACCARI, CALEO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, PADUA, TOMASELLI, ZANONI, PUPPATO, LAI, SOLLO, CUOMO

Al comma 12 all'Elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dlcembre2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

Conseguentemente,

al medesimo comma, sostituire le parole: «e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le parole: «e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 26.605.000;

2016: – 26.605.000;

2017: – 26.605.000.

2.65

BERGER, PANIZZA, LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ROMANO

Al comma 12, elenco n. 2, sopprimere la voce: «legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare

le seguenti. variazioni:

2016: – 26.605:000;

2017 e successivi: – 26.605.000.

2.66

FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 12, elenco 1, sopprimere la voce «legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

2.67

COMAROLI, TOSATO

Alle disposizioni di cui all'elenco n. 2 allegato al disegno di legge sopprimere la voce «legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 12 le parole: «38,690» sono sostituite dalle seguenti: «12,085»;

Conseguentemente,

all'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, poiché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016».

2.68

AUGELLO, GUALDANI

All'elenco 2, comma 12, sopprimere la voce «legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203,. articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 12, le parole: «38,690» sono sostituite dalle seguenti: «12,085»;

Conseguentemente,

all'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016».

2.69

BONFRISCO

Alle disposizioni di cui all'elenco n. 2 allegato al disegno di legge sopprimere la voce: «legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 12 le parole: «38,690» *sono sostituite dalle seguenti:* «12,085».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione, della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016».

2.70

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 12, elenco 1, sopprimere la voce: «legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-*bis*. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "compresa la segatura» sono inserite le seguenti: ", esclusi i pellet"».

2.71

CANTINI

Al comma 12, elenco 2, sopprimere lo voce: «legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climatica mente svantaggiate».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:

«56-*bis.* Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "compresa la segatura" sono inserite le seguenti: ", esclusi i pellet"».

2.72

CENTINAIO, BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, BISINELLA

All'Elenco n. 2 di cui al comma 12 dell'articolo 2 sopprimere la seguente voce: «Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12: Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente svantaggiate».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pali a 50 milioni di euro di euro a decorrere dal 2015».

2.73

LATORRE, VATTUONE, PEGORER, TOMASELLI, CALEO, GUALDANI, BATTISTA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis.* Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro delle politiche industriali in materia di sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese, salvaguardandone la competitività nel settore della navalmeccanica ad alta tecnologia in attuazione delle misure di potenziamento della capacità produttiva ed occupazionale, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2015 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 60.000.000;

2016: – 60.000.000;

2017: – 60.000.000.

2.74

LATORRE, VATTUONE, PEGORER, TOMASELLI, CALEO, GUALDANI, BATTISTA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis.* Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro delle politiche industriali in materia di sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese, salvaguardandone la competitività nel settore della navalmeccanica ad alta tecnologia in attuazione delle misure di potenziamento della capacità produttiva ed occupazionale, sono autorizzati contributi decennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: –10.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 45.000.000.

2.75

URAS, DE POLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* Una quota pari ad euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2015-2018 degli accantonamenti disposti per la regione Sardegna a valere sulle compartecipazioni erariali, per effetto del comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, dai commi 22 dell'articolo 15 e 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni e dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, sono dalla medesima finalizzati alla copertura delle spese derivanti da situazione di crisi economica dell'isola».

Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro a decorrere dal 2015» *con le seguenti:* «200 milioni di euro annui per ciascun anno del quadriennio 2015-2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2019»; *al comma 121, sostituire le parole:* «200 milioni di euro a decorrere dal 2015» *con le seguenti:* «150 milioni di euro annui per ciascun anno del quadriennio 2015-2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019».

2.76

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis.* Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandanone 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'ABI e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, predispongono tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni da 2015 al 2017».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2015».

2.77

CALEO, TOMASELLI, LAI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis.* Dopo la lettera a-bis) *dell'articolo 8*-bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente:*

"*a-ter)* le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 2.500.000;

2016: – 2.500.000;

2017: – 2.500.000.

2.78

PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis.* All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente:

"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".

12-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

12-*quater.* All'articoio 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: –10.500.000;

2016: –14.000.000;

2017: – 14.000.000.

2.79

GUALDANI

All'articolo 2, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. L'articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, Costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

12-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

12-*quater*. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.500.000;

2016: – 14.000.000;

2017: – 14.000.000.

2.80

GUALDANI

All'articolo 2, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-*bis*. Dopo il comma 341-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

341-*quinquies*. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le atee di sviluppo industriale localizzate nelle «zone a» o nelle «zone c» della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, n. 117/10 – Italia, approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 215 del 18 agosto 2010, sono considerate zone franche, di seguito denominate «zone franche ASI». Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.

341-*sexies*. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziano una nuova attività economica nelle zone franche ASI, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-*quinquies*:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2019; per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

341-*septies*. Per le imprese di cui al comma 341-*sexies* è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.

341-*octies*. Possono fruire delle agevolazioni, di cui al comma 341-*sexies*, le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI pri1na della data di entrata in vigore della presente disposizione, e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 244 del 10 ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-*septies*.

341-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti è le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-*sexies* e 341-*octies*.

341-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-*quinquies*, pari. a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.81

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, aggiungere infine le seguenti parole: «Fino al 30 giugno 2015, è autorizzato l'esaurimento delle scorte di sacchi da asporto merci non conformi al presente articolo».

2.82

COMAROLI, TOSATO

All'articolo 2 dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

«12-*bis*. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

2.83

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

«l) compensare i costi cosi come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 finali con

priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001».

2.84

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Al comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 45 inserire il seguente:

«45-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

2.85

DEL BARBA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, possono essere riconosciuti alle mitre, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che abbiano ottenuto un finanziamento, compreso il leasing finanziario, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, erogato con provvista reperita, in alternativa a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, sul mercato finanziario dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario.

13-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma precedente.

2.86

GUALDANI, MARINELLO, MANCUSO

Al comma 14 dell'articolo 2 dopo le parole: «piano di ammortamento dei mutui» *aggiungere le seguenti:* «, dei *leasing*».

2.87

MANDELLI

Al comma 14, dopo la parola: «2017» *è aggiunto infine il seguente periodo:* «La presente disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio dal 2015 al 2017, rientrano nell'elenco dei protesti cambiari, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni, nonché nell'elenco delle banche dati del sistema di informazioni creditizie, nel caso risultino segnalate negativamente ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, inclusi coloro che presentano degli arretrati nei pagamenti, maturati fino al, 31 dicembre 2014, rispetto al piano di ammortamento originario, per i quali è concessa la dilazione pari ad un massimo di tre anni, a partire dalla scadenza della sospensione relativa all'anno 2017».

2.88

MANDELLI, PICCINELLI

Al comma 14, dopo la parola: «2017» *è aggiunto infine il seguente periodo:* «La presente disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio dal 2015 al 2017 rientrano nell'elenco dei protesti cambiari, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni, nonché nell'elenco delle banche dati del sistema di informazioni creditizie, nel caso risultino segnalate

negativamente ai sensi dell'articolo l del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141».

2.89

ALBANO, VALENTINI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga ai vigenti divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché , gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea».

2.90

FABBRI, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al fine di assicurare un riconoscimento civilistico al contratto di locazione finanziaria, dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

"Capo XVII-Bis.

DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 1860-*bis*

(Nozione)

1. La locazione finanziaria è il contratto con il quale il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzato re, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata, del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art. 1860-*ter*

(Risoluzione del contratto)

1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.

2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzato re, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alta data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo"».

2.91

SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-sexies*), sono aggiunte le seguenti:

«*i-sexies)* i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera *b)*;

i-sexies2) le spese di cui alla lettera *i-sexies1)*, alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni

con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.«;

14-*ter*. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma l-*bis*, le parole: "immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articola 10, primo comma, numero 8-*ter)*" , sono sostituite dalle seguenti: "immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-*bis)* e 8-*ter*;

b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

"

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-*bis*) e II-*sexies*):1 per cento"

c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, In fine è aggiunta la seguente:

"II-*sexies*) Nell'applicazione della nota II-*bis*) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.«;

d) all'articolo 8-*bis* della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"

1-*bis*. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catasta le diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per; quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-*bis*) e II-*sexies*) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:1 per cento

1-*ter*. Atti, diversi da quelli cui al comma l-*bis*, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:9 per cento"

e) alla nota I) dell'articolo 8-*bis* della tariffa, parte prima, le parole: "di cui al comma l" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: «triplo» *con la seguente:* «quadruplo».

2.92

DALLA TOR, MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-*bis*. Il recupero degli sgravi erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare da restituire. Gli interessi per la rateizzazione, calcolati sul capitale iniziale in regime di capitalizzazione semplice, saranno versati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.93

BELLOT, ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, DIVINA, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 non si applicano alle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Conseguentemente all'articolo 1 sopprimere i commi 116 e 117.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorre dal 2015».

2.94

CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 15 apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla lettera *a)*, punto 1, dopo le parole: "Si considera vettore", inserire le seguenti: "e non vettore ai sensi della successiva lettera *e-bis)*";

b) alla lettera *a)*, sopprimere il punto 2);

c) alla lettera *b)*, punto 3), al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui all'articolo 11-*quinquies* della presente legge"».

2.95

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

Al comma 15, lettera a), *capoverso 1 dopo le parole:* «si considera vettore», *aggiungere le seguenti:* «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera *e-bis)*».

2.96

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

Al comma 15, lettera a), *al numero 1), dopo le parole:* «vettore», *aggiungere le seguenti:* «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera *e-bis)*».

2.97

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Al comma 15, lettera a), *capoverso 1), dopo le parole:* «vettore» *aggiungere le seguenti:* «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-*bis)*».

2.98

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO

Al comma 15, lettera a), *al numero 1) dopo le parole:* «considera vettore» *inserire le seguenti:* «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-*bis)*».

2.99

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole: «vettore», *aggiungere le seguenti:* «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-*bis*)».

2.100

GAMBARO

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole vettore, aggiungere le seguenti: «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-*bis*)».

2.101

CARIDI

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole vettore, aggiungere le seguenti: «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-*bis*)».

2.102

DE POLI

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole vettore, aggiungere le seguenti: «e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-*bis*)».

2.103

GUALDANI

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, lettera *a)*:

1) al numero 1), aggiungere, in fine; il seguente periodo: «In tal caso l'impresa che svolge l'attività di trasporto non può essere comunque considerata sub-vettore».

2) al numero 2), dopo le parole: «connessi o preliminari all'affidamento del trasporto», aggiungere le seguenti: «Resta salva l'azione diretta per il pagamento nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto ai sensi dell'articolo 7-*ter)*».;

b) al comma 19, terzo periodo, sostituire le parole: «con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo, «con le seguenti: «con possibilità di rinnovo o ripresentazione per non più di due anni».

2.104

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI, BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

Al comma 15, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

2.105

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO

Al comma 15, lettera a) *sopprimere il numero 2).*

2.106

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Al comma 15, lettera a), sopprimere il capoverso 2.

2.107

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 15, sopprimere il capoverso 2.

2.108

GAMBARO

Al comma 15, sopprimere il capoverso 2.

2.109

CARIDI

Al comma 15, sopprimere il capoverso 2.

2.110

DE POLI

Al comma 15, sopprimere il capoverso 2.

2.111

GUALDANI

Apportare le seguenti modifiche:

«*a)* al comma 15, lettera *b)*, capoverso "Art. 6-*ter. – (Disciplina della sub-vettura)", al comma 1, dopo le parole: "le parti concordino," inserire le seguenti: "per iscritto,";*

b) al comma 16, lettera *b):*

1) al capoverso "4" sopprimere le seguenti parole: ", tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.";

2) al capoverso "4-*quinquies*" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 186"»;

3) al capoverso "5", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Qualora le prestazioni richieste prevedano il transito di tratte stradali o autostradali a pagamento, i relativi pedaggi, compresi i loro eventuali aggiornamenti, sono corrisposti al vettore sulla base di specifica evidenziazione in fattura; entro e non oltre sei mesi dal pagamento della fattura, il committente del trasporto può chiedere di verificare che i costi relativi ai pedaggi siano stati effettivamente sostenuti mediante riscontro delle fatture emesse dalle società concessionarie al vettore.";

c) sopprimere il camma 18».

2.112

DI BIAGIO, LUIGI MARINO

Aapportare le seguenti modifiche:

«*a)* al comma 15, lettera *b)*, capoverso "Art. 6-*ter. – (Disciplina della sub-vettura)", al comma 1, dopo le parole: "le parti concordino," inserire le seguenti: "per iscritto,";*

b) al comma 16, lettera *b):*

1) al capoverso "4" sopprimere le seguenti parole: ", tenuto conto dei principi di adeguatezza In materia di sicurezza stradale e sociale.";

2) al capoverso "4-*quinquies*" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286";

3) al capoverso "5", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Qualora le prestazioni richieste prevedano il transito di tratte stradali o autostradali a pagamento, i relativi pedaggi, compresi i loro eventuali aggiornamenti, sono corrisposti al vettore sulla base di specifica evidenziazione in fattura; entro e non oltre sei mesi dal pagamento della fattura, il committente del trasporto può chiedere di verificare che i costi relativi ai pedaggi siano stati effettivamente sostenuti mediante riscontro delle fatture emesse dalle società concessionarie al vettore.";

c) sopprimere il comma 18».

2.113

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 15, lettera b)*, capoverso* «Art. 6-*ter. – (Disciplina della suti-vettura», al comma 1, dopo le parole:* «le parti concordino,» *inserire le seguenti:* «per iscritto,».

Conseguentemente:

a) al comma 16, lettera b):

1) al capoverso «4» sopprimere le seguenti parole: «, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.»;

2) al capoverso «4-*quinquies*» aggiungere, in fine, le seguenti parale: «e riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;

3) al capoverso «5», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora le prestazioni richieste prevedano il transito di tratte stradali o autostradali a pagamento, i relativi pedaggi, compresi i loro eventuali aggiornamenti, sono corrisposti al vettore sulla base di specifica evidenziazione in fattura; entro e non oltre sei mesi dal pagamento della fattura, il committente del trasporto può chiedere di verificare che i costi relativi ai pedaggi siano stati effettivamente sostenuti mediante riscontro delle fatture emesse dalle società concessionarie al vettore.»;

b) sopprimere Il comma 18.

2.114

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI

Al comma 15, lettera b) *capoverso* «Art. 6-*ter*» *al comma 3, al periodo sostituire le parole da:* «è tenuto» *fino alla fine con le seguenti:* «è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di auto trasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge».

2.115

DE POLI

All'articolo 2, comma 15, lett. b) *capoverso* Art. 6-*ter*, *comma 3, al secondo periodo sostituire le parole da:* «è tenuto» *fino alla fine con le seguenti:* «è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge».

2.116

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Al comma 15, lett. b), *capoverso* «Art. 6-*ter*», *comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole da:* «è tenuto» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge».

2.117

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'articolo 2, comma 15, lett. b) *capoverso* «Art. 6-*ter*», *comma 3, al terzo periodo sostituire le parole da:* «è tenuto» *fino alla fine con le seguenti:* «è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge».

2.118

GAMBARO

All'articolo 2, comma 15, lett. b) *capoverso* Art. 6-*ter*, *comma 3, al terzo periodo sostituire le parole da:* «è tenuto» *fino alla, fine con le seguenti:* «è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di auto1rasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge».

2.119

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO

Al comma 15, lettera b) *capoverso* «Art. 6-*ter*», *al comma 3, al terzo periodo sostituire le parole:* «è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta» *con le seguenti:* «è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge».

2.120

CARIDI

All'articolo 2, comma 15, lett. b) *capoverso* «Art. 6-*ter*», *comma 3, al terzo periodo sostituire le parole da:* «è tenuto» *fino alla fine con le seguenti:* «è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di'cui al successivo comma 18 della presente legge».

2.121

SOLLO, TOMASELLI

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6 lettera *a)* dopo le parole: «di cui al comma 7» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-*bis*»;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-*bis*: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere a seguito di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, a favore dei soggetti responsabili dei patti territoriali, e dei responsabili unici dei contratti d'area, che hanno ottenuto risorse finanziarie rivenienti da rinunce e revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti, istruttori positivi a partire dal 1º gennaio 2014, da riconoscere nella misura del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.122

FILIPPI, LAI

Al comma 16, lettera b), *sostituire il comma 4*-ter, *con il seguente:* «4-*ter*. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-*bis* ovvero di cui al comma 4-*quater* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari da 1 a 2 volte l'ammontare del corrispettivo pattuito».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-quinquies.

2.123

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) Al primo periodo, sostituire le parole «negoziazione assistita» fino alla fine del periodo con la seguente: «conciliazione».

2) Sopprimere il secondo periodo.

2.124

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida» *con le seguenti:* «conciliazione».

2.125

DE POLI

Al comma 17, secondo periodo sostituire le parole: «la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida» *con le seguenti:* «conciliazione».

2.126

CARIDI

Al comma 17, secondo periodo sostituire le parole: «la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida» *con le seguenti:* «conciliazione».

2.127

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI

Al comma 17, sepprimere le parole da: «negoziazione assistita» *a:* «si considera comunque valida» *con le seguenti:* «conciliazione».

2.128

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 17, secondo periodo sostituire le parole: «la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida» *con le seguenti:* «conciliazione».

2.129

GAMBARO

Al comma 17, secondo periodo sostituire le parole: «la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida» *con le seguenti:* «conciliazione».

2.130

FILIPPI, LAI

Sopprimere il comma 18.

2.131

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto terzi, in conformità di quanto previsto dal citato articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Banca dati nazionale dell'autotrasporto. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul

territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 19 della presente legge».

2.132

MILO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2015, all'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "5 per cento" sono sostituite dallo seguenti: "0 per cento". Resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002».

2.133

MILO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508».

2.134

FILIPPI, LAI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 1.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

2.135

FABBRI

Sopprimere il comma 19.

2.136

PIGNEDOLI

Sopprimere il comma 19.

2.137

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «espresso rinnovo» *inserire le seguenti:* «e possono essere ripresenta te per altri due anni».

2.138

DE POLI

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopo la parola: «rinnovo» *aggiungere le seguenti:* «possono essere ripresentate per altri due anni».

2.139

CARIDI

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopa la parola: «rinnovo» *aggiungere le seguenti:* «e possono essere ripresentate per altri due anni».

2.140

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI

Al comma 19, al terzo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e possono essere ripresentate per altri due anni».

2.141

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Al comma 19, al terzo periodo, dopo la parola: «rinnovo» *aggiungere le seguenti:* «e possono essere ripresentate per altri due anni».

2.142

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopa la parola: «rinnovo» *aggiungere le seguenti:* «e possono essere ripresentate per altri due anni».

2.143

GAMBARO

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopo la parola: «rinnovo» *aggiungere le seguenti:* «e possono essere ripresentate per altri due anni».

2.144

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-*bis*. AI fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

19-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono Individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionali.

19-*quater*. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 19-*bis*, lotti costruttivi dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 19-*ter*.

19-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma 19-*bis*, è alimentato:

a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a

legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2,5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19-*sexies*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 19-*bis*.

19-*septies*. Allo scopo di garantire la continuità del lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. i12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n: 25/2013, si intendono assegnati alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/20 12.

19-*octies*. le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18'del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni1 dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 19-bis.

19-*novies*. Il comma 11-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 20131 n. 98, è abrogato.

19-*decies*. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le lettere da *a)* a *d)*, sono abrogate. le risorse così revocate confluiscono nel fondò di cui al comma 19-*bis*.

2.145

PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-*bis*. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 30 giugno 2015, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2014, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 ottobre 2014. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 giugno 2015 si trasformano in società semplici.

19-*ter*, Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

19-*quater*. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore

normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

19-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 19-*bis* a 19-*quater* si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui ai commi precedenti. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

19-*sexies*. Le società. che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi da 19-*bis* a 19*quinquies* devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da presentare. all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del l gennaio 2014; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in parti uguali entro il 16 dicembre 2015 e 16 marzo 2016. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, da versare contestuaImente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

19-*septies*. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 19-*bis* a 19-*sexies*, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede, a partire dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.146

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

19-*bis*. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2014 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro i130 giugno 2015, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

19-*ter*. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

19-*quater*. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 19-*bis* e 19-*ter* deve. versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del tasso legale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

19-*quinquies*. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui. redditi.

19-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi dal 19-bis al 19-quinquies, pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.147

GUALDANI

Dopo il comma 19 aggiungete i seguenti:

19-*bis*. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, agli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

19-*ter*. Previa domanda dell'operatore e assenso dell'amministrazione preposta, il trasferimento di un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica ad ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica, non comporta variante essenziale o rilevante dell'impianto medesimo.

19-*quater*. Per le finalità di cui al comma 19-*ter* gli impianti di cui al comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.

2.148

RICCHIUTI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-*bis*. l'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

19-*ter*. Ali 'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. la competenza ed il luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.»

19-*quater*. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014.

2.149

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-*bis.* Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi faunistico venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

19-*ter*. Le regioni, su richiesta degli Interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera *a)* della legge 11 febbraio 1992, n.

157, anche aventi scopo di lucro.

2.150

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera *a)* capoverso 1-*quinquies* sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 124 e 125;

2) all'articolo 2, sopprimere il comma 207;

3) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 850 milioni di euro per l'anno 2017».

2.151

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 124 e 125;

2) all'articolo 2, sopprimere il comma 207;

3) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 850 milioni di euro per l'anno 2017».

2.152

BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente comma:

«19-*bis*. È altresì concesso l'accesso al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alle imprese ferroviarie, al fine di porre in essere operazioni di acquisto cl! materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro.»

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 124, sostituire le parole: «850 milioni», *con le parole:* «600 milioni».

2.153

GUALDANI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Al fine di consentire l'approvvigionamento delle patenti di guida nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 è autorizzata la spesa, di euro 8.500.000 a decorrere dall'anno 2015.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 8.500.000;

2016: – 8.500.000;

2017: – 8.500.000.

2.154

MARGIOTTA, LAI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funziona li individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000.

2.155

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 651 è sostituito dal seguente:

"651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal plano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza, (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto

della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero".

2) Il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard*".

3) Il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche"».

2.156

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

All'articolo 2, dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis*. Alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il comma 651 è sostituito dal seguente:

"651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionale territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesa tura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilificio; tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità .di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero".

2) Il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3) Il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche"».

2.157

GALIMBERTI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19*bis*. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il comma 651 è sostituito dal seguente:

"651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal plano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da Individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali del comuni e In relazione ad intervalli ragionevoli di Incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare o seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso In kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al data della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti In raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesa tura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso

stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conta della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. l coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote In funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero".

2) Il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard*".

3) Il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per lo raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche"».

2.158

MILO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-*bis*. AI fine di consentire la prosecuzione degli interventi programmati, la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale, per la sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture, di cui alle Intese Generali Quadro tra Governo e Regioni interessate, sono assegnati per competenza e realizzazione al DPCM dello »Schema idrico Basento Bradano Tronco di Acerenza distribuzione III lotto«, i progetti riportati all'Allegato A».

ALLEGATO A

1. *Completamento schema idrico Basento Bradano: attrezza mento settori A e T nella Regione Basilicata*

Il progetto generale dello Schema Idrico «Basento-Bradano», nella configurazione che prevede opere di accumulo, opere di trasporto e attrezza mento Irriguo è stato approvato dalla Delegazione del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno con voto n. 56 del 05/10/1987.

Si tratta di uno schema idrico articolato e complesso, essenzialmente lucano, che porterà beneficio anche ad alcuni terreni limitrofi ubicati nella Regione Puglia zona di Minervino Murge e Spinazzola. È alimentato dalle risorse d'acqua accumulate negli invasi del Camastra, di Acerenza e Genzano, nonché sull'intercettazione delle fluenze libere del Basento a Trivigno e in una serie di accumuli minori.

In sostanza l'acqua invasata dalla diga del Camastra e quella scorrente nel Basento prelevata a mezzo di una traversa, vengono condottate in una galleria lunga circa 22 chilometri negli invasi di Acerenza e di Genzano.

Da quest'ultimo invaso di Genzano dovrebbe poi partire una condotta denominata adduzione distretto«G per l'Integrazione dell'invaso del Basentello.

Dagli invasi di Acerenza e Genzano e Basentello la risorsa idrica viene d tribuita ai distretti irrigui ricadenti nell'alto Bradano ed Ofanto ed oltre 6.000 ettari Santa Maria D'Irsi Grottole Tricarico Grassano e parte di Matera.

Il completamento dell'infrastruttura garantirebbe un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse idriche, contribuendo notevolmente allo sviluppo del comparto agroindustriale lucano e pugliese.

I distretti «A» e «T» secondo quanto previsto dal «Piano di Bacino – Stralcio del Bilancio Idrico» redatto dall'Autorità di Bacini della Regione Basilicata, riguarda l'attrezzamento irriguo di circa 7.730 Ha ricadenti nei territori dei comuni di Acerenza, Genzano, Oppido, Tolve, Irsina e Tricarico.

Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 65 milioni di euro.

2. *Schema idrico Basento Bradano – attrezza mento settori Regione Puglia*

I distretti «M6» e «B4» secondo quanto previsto dal «Plano di Bacino – Stralcio del Bilancio Idrico» redatto dall'Autorità di Bacini della Regione Puglia e Basilicata, riguarda l'attrezzamento irriguo di circa 4.885 ettari ricadenti nella Regione Puglia nei territori dei comuni di Spinazzola per 3.400 ettari e Minervino Murge per 1485 ettari.

Il progetto in argomento prevede il collegamento con le opere In fase di esecuzione dei lavori dello schema idrico basento bradano Acerenza terzo lotto per l'irrigazione di circa 5.000 ettari in vasti territori della Regione Basilicata nei territori di Banzi Genzano Palazzo San Gervasio ed Irsina che delimitano Il confine di Regione con la Regione Puglia.

L'intervento prevede la realizzazione di un adduttore principale del I-II-III tratto con DN 1600, oltre agli adduttori alla vasca M6 e alla vasca B4 con distribuzione del distretto M6 e B4.

Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 140 milioni di euro.

3. *Acquedotto Basento Camastra Trivigno nella Regione Basilicata*

L'adduttore Camastra-Trivigno costituisce il collegamento idraulico tra la diga sul torrente Camastra e la traversa di Trivigno, sul fiume Basento, da cui ha origine l'adduttore che trasferisce la risorsa idrica verso le dighe di Acerenza e Genzano. L'opera prevede la posa di una tubazione in acciaio del 1300, di lunghezza pari a circa 3 km, in grado di poter vettoriare una portata massima di 3,7 me/sec.

Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 20 milioni di euro.

4. *Razionalizzazione, ottimizzazione e completamento impianti irrigui con recupero efficienza e risparmio idrico*

L'intervento prevede l'attrezzamento dei territori irrigui sottesi dallo schema idrico Basento-Bradano, al fine di consentire la completa infrastrutturazione irrigua degli stessi ed il perseguimento del risparmio idrico.

5. *Raddoppio del Sinni nelle Regioni Puglia Basilicata e parte della Calabria*

La condotta del Sinni è un opera esistente ed è il più grande Adduttore principale del Mezzogiorno realizzato dall'Ente Pubblico non economico EIPLI che gestisce dighe ed adduttori interregionali in Puglia Basilicata e Campania, l'adduttore attraversa 200 Km dello schema Ionico Sinni realizzato dall'invaso di Monte Cotugno (una delle dighe più grandi dell'Europa) all'impianto di adduzione di potabilizzazione dell'Acquedotto Pugliese per trasferimento di circa 8.000 l/s della risorsa idrica per uso potabile nella Puglia.

L'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto pugliese, con potenzialità produttiva massima di 6.000 1/s, è ubicato in Località Masseria del Panettiere in agro di Laterza (TA) lungo la S.P. n. 15 km 9+500.

L'acqua potabilizzata viene inviata mediante sollevamento al nodo idrico di Parco del Marchese ed immessa nella rete di distribuzione idrica dell'Acquedotto Pugliese.

Il progetto di Raddoppio del Sinni trova immediata definizione del tracciato planimetrico, in quanto l'adduttore che si prevede abbia lo stesso tracciato di quello esistente che necessita interventi urgenti di messa in sicurezza, con notevoli vantaggi economici per i mancati espropri, intervento indispensabile, urgente, e non procastinabile, anche ai fini della salvaguardia della sicurezza delle popolazioni del comprensorio e della rete stradale della SS 106 Ionica, oltre alla prevenzione della salute pubblica per il rifacimento di tratte di adduttori in cemento, consente la messa in sicurezza 'del soccorso del trasferimento della risorsa idrica per scopo potabile alla Regione Puglia per evitare emergenze idriche, oltre ad alimentare le utenze irrigue dei Consorzi di Bonifica della Basilicata e Calabria. La messa in esercizio della II Canna del Sinni prevede la realizzazione di impianti idroelettrici con produzione di energia idroelettrica che consentirà di abbattere notevolmente i costi e le tariffe della risorsa idrica per uso irriguo dei comprensori ricadenti nel sistema idrico Ionico-Sinni. L'importo complessivo dell'intervento è stato stimato in circa 180 milioni di euro.

6. *Utilizzazione afflussi del Cogliandrino nella Regione Basilicata*

Si prevede la realizzazione, sul versante Jonico, di n. 3 impianti idroelettrici e la canalizzazione dei deflussi verso l'invaso di Monte Cotugno, Si prevede altresì, la realizzazione

del complesso di opere di captazione e derivazione dal fiume Noce per garantire l'alimentazione della centrale di Castrocucco. Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 213 milioni di euro.

7. *Impianto di dissalazione acque derivate dal Fiume Tara nella Regione Puglia*

L'impianto di dissalazione sarà localizzato presso l'impianto di sollevamento del F. Tara, ubicato in località Masseria Bellavista nel comune di Palagiano in agro di Taranto.

L'acqua di alimentazione dell'impianto di dissalazione, verrà prelevata in quota parte dal canale derivatore del fiume Tara, prima del suo sollevamento attraverso l'impianto esistente al canale alto, da cui avviene il prelievo ad uso irriguo ed industriale. L'intervento, comprende due interventi tra loro coordinati ed interdipendenti:

l'Impianto di dissalazione per la produzione d'acqua potabile da utilizzare per l'approvvigionamento dell'area metropolitana della città di Taranto e dell'area,Industriale;

le condotte d'avvicinamento al sistema acquedottistico integrato nei punti di consegna definiti d'intesa con l'AQP attuale soggetto gestore del sistema idricopotabile.

L'intervento considera, pertanto, opere funzionali all'ambito di gestione integrata, previsto a livello regionale, contribuendo a migliorare ed adeguare l'approvvigionamento della città di Taranto e della sua area industriale.

L'Intervento comporta investimenti tecnici per un valore stimato a costi costanti di circa 20 milioni di euro ed un tempo di costruzione di tre anni.

8. *Diga di Acera – Regione Campania*

Realizzazione della Diga dell'Acera in agro di Montella, intervento già ricompreso all'interno delle opere di cui alla Delibera CIPE n. 106 e n. 288/1999, Opera che consente di utilizzare la riserva Idrica In agro di Montella in grado di fornire acqua in molte zone della Campania e del sistema Idrico Ofanto della Regione Puglia per i diversi usi potabile ed irriguo.

9. *Piana del dragone – Regione Campania*

Progetto per il risanamento del bacino endoreico della Piana del Dragone in agro di Volturara Irpina (Av) –Progetto per il risanamento del bacino endoreico della Piana del Dragone in agro di Volturara Irpina (Av) –Importo complessivo ' 24.900.000,00, progetto per il risanamento del bacino endoreico della'Piana del Dragone in agro di Volturara Irpina (Av), dell'importo complessivo di C 24.900.000,00, approvato con Decreto commissariale dell'ente pubblico EIPLI n« 2199 del 19/11/2013, a seguito di validazione positiva effettuata dal RUP in data 14/11/2013 ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 207/2013.

L'importanza dell'intervento proposto, attesa la condizione di elevato tasso di inquinamento presente nel bacino endoreico della «Piana del Dragone».

Tale condizione costituisce fonte di contaminazione'del sistema di falde di alimentazione delle sorgenti di valle di Serino e Cassano Irpino, captate dai Consorzi idrici operanti sul territorio (AMAN, AQP, Acquedotto Alto Calore) e destinate prevalentemente ad uso civile.

Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato, si ritiene indispensabile, urgente e non procrastinabile, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica, realizzare gli interventi relativi al progetto delle opere di cui in oggetto.

La Struttura Tecnica di Missione, e le competenti Direzioni Generali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono a disposizione per ogni utile chiarimento ed informazione per il complesso programma degl interventi n questione.

2.159

DEL BARBA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 23 del Decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Per locazione finanziaria si intende il contratto, diverso da quello di cui al comma 1, con il quale Il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

8-*ter*. la risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo"».

2.160

RANUCCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. la mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, costituendo un'irregolarità essenziale, obbliga il concorrente che intenda regolarizzarle al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, stabilita dal bando di gara In un'unica somma, di importo non superiore allo 0,1 per mille e comunque fino ad un massimo di dieci mila euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese o integrate le dichiarazioni necessarie, indicando ne il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ma afferenti ad elementi'indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione entro il medesimo termine, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. In caso di Irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo e terzo periodo ovvero di mancato versamento nello stesso termine della sanzione, ove prevista, il concorrente è escluso dalla gara"».

2.161

RANUCCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. In caso di mancanza 6 incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regola rizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere; In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione"».

2.162

RANUCCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente:

"30-*bis*. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto'al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

2.163

GUALDANI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Al fine di assicurare l'approvvigionamento ed il trasferimento della risorsa idrica nel Mezzogiorno per i diversi scopi potabile irriguo ed industriale, considerata la particolare

rilevarne della gestione di dighe e dì grandi adduttori interregionali con l'assenza di opere interconnesse tra di loro, ovvero per consentire la continuità dell'esecuzione dei favori e la realizzazione delle opere dì interesse nazionale di cui alle intese generali quadro tra Governo e Regioni interessate, sono assegnate per competenza ai DPCM dello »Schema idrico Basento Bradano Tronco di Acerenza distribuzione III lotto, per la realizzazione delle Infrastrutture Strategiche riportate in allegato».

2.164

GUALDANI

Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-*bis.* La modifica e la realizzazione di impianti per il controllo dei gas di cui al punto 2.5 dell'Allegato 1 al decreto-legge. n. 36 del 2003, in discariche autorizzate a norma di legge, non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e gestione delle discariche ed ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

19-*ter.* Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o Iiquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati».

2.165

DI GIORGI, LAI, MARCUCCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis.* Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

2.166

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis.* All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

2.167

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis.* All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

2.168

GALIMBERTI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis.* All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

2.169

MARGIOTTA, LAI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis.* Nell'ambito dell'Albo nazionale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è istituita una sezione speciale cui sono inserite le imprese, regolarmente iscritte all'albo medesimo, che esercitano attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *i)* del decreto ministeriale 1º dicembre 2010, n. 269. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento della sezione speciale dell'Albo incluse le modalità di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese che esercitano le attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera *i)* del decreto ministeriale 1º dicembre 2010, n. 269».

2.170

FAVERO, SANGALLI, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis.* All'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, subito dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La cessione a titolo oneroso, nell'ambito della vendita al dettaglio ai consumatori finali, di sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro"».

2.171

FAVERO, SANGALLI, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRÙ, DALLA ZUANNA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis.* All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2% del valore delle transazioni con esse effettuate. AI medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1% del valore delle transazioni con esse effettuate. In ambedue le fattispecie di cui ai periodi precedenti gli importi sulle transazioni a carico degli esercenti, non superiori alle percentuali prescritte, ricomprendono qualsiasi corrispettivo richiesto dal circuito bancario in riferimento all'uso del POS e, in generale, della strumentazione tecnologica messa a disposizione per l'effettuazione delle transazioni medesime"».

2.172

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis*. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere. *c)*, fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

2.173

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano anche nelle aree extradoganali per il carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

2.174

DI GIACOMO

All'articolo 2, dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 3 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: "con facoltà di compera" sono inserite le seguenti: "tra cui anche il comodato d'uso"».

2.175

GUALDANI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 170-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: "I contratti di assicurazione, come classificati *ex* articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare" contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con Il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza"».

2.176

GUALDANI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis*. 1. La modifica e la realizzazione di impianti per il controllo dei gas di cui al punto 2.5 dell'Allegato 1 al decreto-legge n. 36 del 2003, in discariche autorizzate a norma di legge, non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e gestione delle discariche ed ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati».

2.177

RANUCCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 26-*ter*del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014 "sono soppresse».

2.178

RANUCCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 26-*ter*del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole: "e fino al 31 dicembre 2016"».

2.179

GUALDANI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "dal 1º gennaio del 1993" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 1994"».

2.180

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 20, allegato 6, ivi richiamato sopprimere la seguente voce:

Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
Economia e finanze	Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza	50,0	50,0	50,0

Conseguentemente, al medesimo allegato 6, apportare le seguenti modifiche:

Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
Economia e finanze	Somme da erogare all'ente pubblico economico «agenzia del demanio»	550,0	550,0	550,0

2.181

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Al comma 20, all'Allegato 6 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
Ambiente e tutela del territorio e del mare	Enti parco	1.000,0	1.000,0	1.000,0

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 1.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017. – 1.000.000.

2.182

CALEO, VACCARI

Al comma 20, Allegato 6, ivi richiamato, aggiungere la seguente riga:

Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
Ambiente e tutela del territorio e del mare	Istituto superiore per lo protezione e la ricerca ambientale	600,00	600,00	600,00

Conseguentemente:

dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-*bis*. Per il triennio 2015-2017, al fine di concorrere alla realizzazione da parte di Ispra di interventi relativi alle reti nazionali di monitoraggio, sono stanziate in favore del predetto Istituto 600.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

– alla Tabella A, *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 600.000;

2016 + 600.000;

2017 + 600.000;

– alla Tabella B, *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 600.000;

2016 – 600.000;

2017 – 600.000».

2.183

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 20 aggiungere in fine:

«Presidenza del Consiglio dei Ministri spese funzionamento UNAR Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica riduzione 2015; 1.500,00 riduzione 2016 1.500,00 riduzione 2017 1.500,00.

2.184

SAGGESE

Dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:

«20-*bis*. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è autorizzato per il comune di Pietrelcina un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

20-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

20-*quater*. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.185

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-*bis* A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

20-*ter*. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

2.186

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Ordinamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzato prioritariamente al settore del mobile, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «è ridotta di 338 milioni di euro per l'anno 2015».

2.187

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare agli interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 15.000;

2016: – 25.000;

2017: – 25.000.

2.188

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravi o di sposa e nei rispetto dei vincoli di bilancio possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, di formazione lavoro, collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza Per le strette necessità, connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino 8131 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, tra Governo e regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560, della legge n. 296 del 2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". Le proroghe, in cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assumo con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro

siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2019, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo, ai sensi dell'articolo comma 91 della legge n. 56 del 2014 tra Governo e regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.189

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2015, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 3l giugno 2016. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dallo gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2.190

DI BIAGIO

1. All'articolo 2, dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

«20-*bis.* Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*ter* della legge 30 ottobre 2013, n. 125, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017";

b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

d) le parole: "1º gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2019";

e) All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: ", 2012, 2013 e 2014" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché per il triennio 2015-2017"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012, il 2013 e il 2014" sono inserite le seguenti: ", nonché per il triennio 2015-2017"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013 e 2014" sono inserite le seguenti: ", nonché per il

bilancio di previsione del triennio 2015- 2017".

f) All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, dopo le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" inserire le seguenti: "nonché per il triennio 2015-2017" e, al quarto periodo, dopo le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014", inserire le seguenti: " nonché per il triennio 2015-2017"».

2.191

DI BIAGIO

1. All'articolo 2, dopo il comma20, aggiungere il seguente comma:

«20-*bis*. Il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato nonché il personale militare in servizio alla data del 1º dicembre 2014, continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1º gennaio 2007, permane in servizio militare attivo fino al raggiungimento dell'età utile per il collocamento in quiescenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Al predetto personale, già destinatario del trattamento economico previsto per i pari grado delle Forze Armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, si applicano le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Dall'attuazione dei presenti commi non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

2.192

DI BIAGIO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis.* Al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1759, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-*bis.* Per la determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al compatto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90". Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.193

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)* e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso 41-*ter*. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 41-*bis* con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

2.194

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione provvede alla soppressione dell'Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ)».

2.195

GUALDANI

All'articolo 2, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis.* L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».

2.196

FLORIS

Sopprimere il comma 21.

2.197

FAVERO, ALBANO, FEDELI, LEPRI, DEL BARBA, ORRÙ, MANASSERO, STEFANO ESPOSITO, FASIOLO, SPILABOTTE, IDEM, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Al comma 21, in fine, sostituire le parole: «ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale»*, con le seguenti:* «a tutte le operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico, comprese quelle realizzate con riferimento all'utilizzazione di risorse derivanti dall'intero settore previdenziale e assistenziale».

2.198

GUALDANI

Al comma 21, in fine, sostituire le parole: «ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale» *con le seguenti:* «la tutte le operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico, comprese quelle realizzate con riferimento all'utilizzazione di risorse derivanti dall'intero settore previdenziale e assistenziale».

2.199

FAVERO, ALBANO, FEDELI, LEPRI, DEL BARBA, ORRU', MANASSERO, STEFANO ESPOSITO, FASIOLO, SPILABOTTE, PAGLIARI, IDEM, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'art. 56, comma 2, lettera *a)* della legge 9 marzo 1989, n. 88, *dopo le parole:* "con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale" *aggiungere le seguenti:* "sia in ambito sociale che sanitario, comunque gestite".

2.200

ALBANO, FAVERO, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:* "2-*bis.* Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 la Commissione può altresì chiedere alla COVIP l'invio delle risultanze del controllo con cui la COVIP riferisce al Ministeri vigilanti rispetto agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»

2.201

GUALDANI

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 56 della legge 9 marzo 1989,

n. 88, *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:* «2-*bis.* Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 la Commissione può altresì chiedere alla COVIP l'invio delle risultanze del controllo con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti rispetto agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

2.202

FAVERO, ALBANO, FEDELI, LEPRI, DEL BARBA, ORRÙ, MANASSERO, STEFANO ESPOSITO, FASIOLO, SPILABOTTE, IDEM, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'art. 2 comma 2 della legge n. 14 del 1978 *sostituire le parole:* «e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali» *con le seguenti:* «degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale»; *dopo le parole:* «il parere è espresso» *aggiungere le seguenti:* «, oltre che dalle Commissioni permanenti competenti per materia, anche»; *sostituire le parole:* «13 della legge 12 agosto 1977, n. 675» *con le seguenti:* «56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

2.203

GUALDANI

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'art. 2 comma 2 della legge n. 14 del 1978 *sostituire le parole:* "e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali" *con le seguenti:* "degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale"; *dopo le parole:* "il parere è espresso" *aggiungere le seguenti:* ,oltre che dalle Commissioni permanenti competenti per materia, anche"; *sostituire le parole:* "13 della legge 12 agosto 1977, n. 675" *con le seguenti:* "56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

2.204

ALBANO, FAVERO, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, *è aggiunto in fine il seguente periodo:* "Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88"».

2.205

GUALDANI

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, *è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economicofinanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

2.206

GUALDANI

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'art 56, comma 2, lettera *a)* della legge 9 marzo 1989, n. 88, *dopo le parole:* "con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale" *sono aggiunte le seguenti:* "sia in ambito sociale che sanitario, comunque gestite"».

2.207

ALBANO, FAVERO, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 1, del Decreto

legislativo n. 509 del 1994, *sopprimere il seguente periodo:* "Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni".

2.208

GUALDANI

Al comma 21, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, sopprimere il seguente periodo: "Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni"».

2.209

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Al fine di accelerare il processo di razionalizzazione della spesa è sospesa l'attuazione per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dei Piani assunzionali fino all'adozione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza».

2.210

CRIMI, MARTON, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, dopo le parole: "Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore", sono inserite le seguenti: "con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi"».

2.211

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 22.

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, al capoverso 1-*bis*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) 700 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 28.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

2.212

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente all'articolo 1 sopprimere i commi da 16 a 19.

2.213

BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 75, tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2015:

CP: – 47.000.000;

CS: – 47.000.000.

2.213-bis

MANDELLI, GASPARRI

Sopprime il comma 22.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

2.214

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 22.

2.215

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso «1-*bis*»*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

«1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».

2.216

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "pari al 70 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento per il 2015, al 20 per cento per il 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. La percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo presenta alle competenti commissioni parlamentari un decreto attuativo con il quale si estende agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, la possibilità di accesso alla previdenza integrativa complementare"».

2.217

TOSATO, BISINELLA, COMAROLI

Al comma 22, dopo le parole: «2013, 2014 e 2015»*, inserire le seguenti:* «La presente disposizione non si applica al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico appartenente al comparto difesa e sicurezza Ai rinnovi contrattuali si provvede attingendo alle risorse attribuite al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 125 dell'articolo 1.

2.218

LIUZZI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis.* Alla data di entrata in vigore della presente legge viene adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca ogni opportuna iniziativa finalizzata a conseguire la ripresa della contrattazione collettiva ai soli effetti normativi, fermo restando che la contrattazione per la parte economica potrà espletare i suoi effetti solo a decorrere dall'anno 2016».

2.219

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis.* All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: "a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura dei 13,5 per mille"».

2.219-bis

MANDELLI, GASPARRI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132, sopprimere le seguenti parole: «di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019»*; ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

2.220

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 23, sostituire le parole: «per gli anni 2015-2018»*, con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2014 e dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «23-*bis.* È abrogato l'articolo 1, commi 454 e 455, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni»*, con le seguenti:* «80 milioni»*; all'articolo 1, comma 121 le parole:* «200 milioni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «150 milioni»*; articolo 3, comma 7 dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:* «a-*bis* all'articolo 1 dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

"142-*bis.* I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana 142-*ter* Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. (Acquisto di pubblicità *on line*)".

All'articolo 3, dopo il comma28 aggiungere il seguente:

"28-*bis.* All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 dei 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille"».

2.221

SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis.* Le economie di cui all'articolo 16, comma 5, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, aggiuntive rispetto a quelle già previste nella presente legge, sono utilizzate per la erogazione di componenti premiali della retribuzione, secondo le modalità definite da accordi collettivi di secondo livello».

2.222

CERONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "quattro comparti", con le seguenti: "cinque comparti";

b) sostituire le parole: "quattro aree separate", con le seguenti: "cinque aree separate";

c) sostituire le parole: "cui corrispondono", con la seguente: "e";

d) sopprimere le parole: "Una apposita sezione contrattuale di"».

2.223

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente. al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro»*, con le seguenti:* «139,3 milioni di euro»

2.224

BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: «200 milioni»*, con le seguenti:* «160 milioni».

2.224-bis

MANDELLI, GASPARRI

Sopprime il comma 24.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 40.000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

2.225

GASPARRI

Al comma 24, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e secondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 35.000.000;

2016: – 35.000.000;

2017: – 35.000.000.

2.226

TOSATO, BISINELLA, COMAROLI

Al comma 24, dopo le parole: «sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015» *inserire le seguenti:* «salvo che nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico appartenente al comparto difesa e sicurezza».

Conseguentemente, nell'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «107,5 milioni di euro».

2.227

MARIO MAURO

Al comma 24, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2015» *aggiungere:* «limitatamente alla fattispecie di cui al secondo periodo del citato comma 9 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 rimane escluso dall'ulteriore proroga il Comporto difesa, sicurezza e soccorso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

anno 2015: – 12 mln.

2.228

VATTUONE, PEGORER, GUALDANI, LAI

Al comma 24, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2015»*, inserire le seguenti:* «; rimane escluso dagli effetti della proroga il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia limitatamente alle disposizioni di cui al secondo periodo del citato articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 12.000.000;

2016: – ;

2017: – .

2.229

GASPARRI

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La proroga delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 12,21 milioni;

2016: – 40,40 milioni;

2017: – 68,43 milioni.

2.230

VALENTINI

Al comma 24, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«31-*bis*. Le disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, non sono prorogate al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con il principio di specificità di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 12.000.000;

2016: – 12.000.000;

2017: – 12.000.000.

2.231

GUALDANI

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-*bis*. Al fine di consentire le necessarie ed indifferibili attività connesse alla sicurezza

dei veicoli e dei conducenti, nonché in ragione delle ulteriori competenze attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori dall'articolo 32-*bis*, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 54 unità di personale a decorrere dall'anno 2015 e di ulteriore 54 unità di personale a decorrere dall'anno 2016. A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, valutato in euro 1.747.000 per l'anno 2015 ed in euro 3.715.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

24-*ter*. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ultimo periodo, le parole: "per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 all'importo di euro 6.000.000 e a decorrere dall'anno 2016 all'importo di euro 6.500.000".

24-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.232

MORRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Ai fini del riconoscimento dalla specificità delle forze armate e delle forze di polizia sancito dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, a decorrere dall'anno 2015, le limitazioni previste dagli articoli 9, comma 1, e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa.

24-*ter*. Ai conseguenti adeguamenti economici si provvede mediante:

a) utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 10 dell'articolo 3, nel limite massimo di 600 milioni di euro;

b) utilizzo delle somme già stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 10, sostituire le parole: «1.716 milioni» *con le seguenti:* «2.316 milioni».

2.233

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 24, aggiungere i .seguenti:

«24-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

24-*ter*. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle

relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

2.234

VATTUONE, GUALDANI, LAI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 1878, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare anche per gli infortuni occorsi, anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, durante il normale Percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di servizio, durante il normale percorso che collega due luoghi di servizio se il militare ha più sedi di servizio e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di servizio a quello di consumazione dei pasti. Restano esclusi gli infortuni occorsi in qualità di conducente di mezzi di trasporto privato ove sprovvisto della prescritta abilitazione di guida e quelli direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

2.235

PEGORER, VATTUONE, GUALDANI, LAI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2012", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

24-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000.000;

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000.

2.236

GUALDANI

Dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 alle vittime del dovere è corrisposto l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in misura pari all'intero importo previsto dalla medesima legge e successive modificazioni, come adeguato attraverso il meccanismo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze».

2.237

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il

settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».

2.238

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario».

2.239

GUALDANI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. Per il triennio 2015-2017, le risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma I-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrate dall'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, e dall'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate mediante richieste di prelevamento da parte delle amministrazioni destinatarie del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati».

2.240

GUALDANI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-6/5. All'articolo 705, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, le parole: ", se unici superstiti," sono soppresse».

2.241

PEGORER, LATORRE, VATTUONE, AMATI, VALENTINI, GUALDANI, LAI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 1084, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "ausiliari" è soppressa».

2.242

GUALDANI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«All'articolo 1084, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "ausiliari" è soppressa».

2.243

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si interpretano nel senso che per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza il blocco della contrattazione e degli aumenti stipendiali termina al 31 dicembre 2014».

2.244

SAGGESE

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

«24-*bis.* Al fine di garantire la continuità delle attività che Struttura Tecnica di Missione, di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha in corso, con particolare riguardo a quelle relative alle infrastrutture strategiche, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla data del 31 dicembre 2015».

2.245

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 25;

b) dopo il comma 34 inserire il seguente;

«34-*bis.* In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 la proroga fino a131 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 15.000.000;

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000.

2.245-bis

MANDELLI, GASPARRI

Sopprime il comma 25.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 1.000.000;

2016: – 2.200.000;

2017: – 2.600.000.

2.246

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 25.

2.247

MALAN

Sopprimere il comma 25.

2.248

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 25, con il seguente:

«4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66, e l'articolo 1, comma 260, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Conseguentemente, sostituire il comma 27 del medesimo articolo con il seguente:

«27. Gli articoli 1803, 1804, 2161 e 2162 dei decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».

Sostituire il comma 28 del medesimo articolo con il seguente:

«28. Gli articoli 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».

2.249

MARTON, COTTI, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 25, dopo le parole: «Sono abrogati gli articoli»*, aggiungere le seguenti:* «168»*, conseguentemente sostituire le parole:* «e 1083»*, con le seguenti:* «, 1083 e il comma 2 dell'articolo 32»*, conseguentemente, aggiungere al comma il seguente periodo:* «11 comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 69 è abrogato».

2.250

MARTON, COTTI, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 25, sostituire le parole: «e 1083»*, con le seguenti:* «, 1083 e 1818».

Conseguentemente, sostituire le parole: «e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»*, con le seguenti:* «, l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 3 dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni».

2.251

GASPARRI

Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le promozioni in particolari situazioni degli Ufficiali, le promozioni o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei Sottufficiali e dei Graduati, le promozioni agli Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età, modalità di avanzamento previste dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modifiche, così come le analoghe promozioni per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile previste dall'articolo 1, comma 266, della legge n. 266 del 2005, sono consentite unicamente al personale deceduto o giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare per causa di servizio. Per il restante personale Ufficiale, Sottufficiale, Sergenti e Graduati la promozione al grado superiore è conferita a titolo onorifico e senza alcun onere per lo Stato, una volta che lo stesso è collocato in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'annata e gradi corrispondenti. In modo analogo si provvede per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– 2015: – 15.000.000;

– 2016: – 15.000.000;

– 2017: – 15.000.000.

2.252

GASPARRI

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-*bis.* La promozione al grado apicale, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio al personale militare di ogni categoria che, a quella data, è risultato iscritto in quadro di avanzamento o giudicato idoneo una o più volte ma non iscritto in quadro e che non può essere ulteriormente valutato per l'avanzamento al citato grado apicale perché raggiunto dai limiti di età ovvero collocato in aspettativa per riduzione quadri.

25-*ter*. La promozione di cui al precedente comma, è attribuita, ad anzianità e con le stesse modalità, all'ufficiale più anziano dell'Arma trasporti e materiali, del Corpo di Commissariato e del Corpo di Sanità dell'Esercito Italiano, del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Corpo di Commissariato e del Corpo di Sanità della Marina Militare, del Corpo di Commissariato, del Corpo di Sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica Militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado rivestito.

25-*quater*. All'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sostituire le parole da: "Ai militari appartenenti" fino alle parole: "dell'Arma dei carabinieri" con le seguenti: "Ai militari di ogni categoria"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 325.000;

2016: – 725.000;

2017: – 875.000.

2.253

MARIO MAURO

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-*bis*. L'articolo 1911 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale militare cessato dal servizio per limiti di età e al personale militare iscritto in quadro di avanzamento o giudicato idoneo una o più volte ma non iscritto in quadro perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto compete l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2. Oltre al benefici di cui al comma 1, al personale militare divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o deceduto per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra è altresì dovuta la promozione al grado superiore, dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente a quello di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera *m-bis)*, se cessa dal servIzio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compreso nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbe stato escluso per non avere raggiunto le condizIoni di scrutInio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

3. AI personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-*bis*, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modlficazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472"».

2.254

GASPARRI

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle fmanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 15.000.000;

2017: – 25.000.000.

2.255

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, all'articolo 2 comma 20, Allegato n. 6 annesso, sopprimere la voce: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 70, sostituire la parola: «25.243.300» *con:* «23.393.300» *e la parola:* «8.488.300» *con:* «5.653.300» *e allegato n. 8 annesso sopprimere le voci:* «Organismo delle Nazioni Unite (ONU)» *e:* «UNESCO».

2.256

COTTI, MARTON, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma il comma 26 con il seguente:

«26. È abrogato l'istituto dell'ausiliaria per il personale militare. Conseguentemente sono abrogate le seguenti norme del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66: art. 880 comma 1 lettera *a)* e comma 2, art. 886, artt. dal 992 al 996, artt. 1251 a 1253.

L'articolo 1864 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: "Art. 1864 - Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza al raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti ordinamentali viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge".

L'articolo 1865 del d.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: "Art. 1865 - Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale militare che è collocato in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165."».

2.257

MARTON, COTTI, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "pari al 70 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento per il 2015, al 20 per cento per il 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015. Entro il 31 dicembre 2015 il governo presenta alle competenti commissioni parlamentari un decreto attuativo con il quale si estende agli appartenenti alle Forze Annate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, la possibilità di accesso alla previdenza integrativa complementare"».

2.258

MARTON, COTTI, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "pari al 70 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento per il 2015, al 20 per cento per il 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dallo gennaio 2015"».

2.259

MARIO MAURO

Sostituire il comma 26, con il seguente:

«26. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "pari al 70 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 65 per cento". Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che si trova ovvero transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dallo gennaio 2015».

2.260

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere daI 1º gennaio 2015».

2.261

MARIO MAURO

Dapo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 9927 comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 667 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 9097 comma 4" è aggiunto il seguente periodo ", ovvero ne viene esclusa per espressa e irrevocabile rinuncia"».

2.262

MARTON, COTTI, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis.* L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

1621. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale spetta integralmente il trattamento economico del primo caporal maggiore e gradi corrispondenti della Forza armata presso la quale prestano servizio».

2.263

VATTUONE, GUALDANI, LAI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis.* All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole: "ad ordinamento militare" sono inserite le seguenti: "e per il personale delle Forze armate"».

2.264

MALAN

Al comma 27, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «è comunque escluso dal reddito Imponibile de cui all'art. 4, comma 1, lettera *q),* del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine, le parole: «, Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2.265

MARTON, COTTI, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 28 sostituire le parole: «L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 1.5 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.» *Con le seguenti:* «Gli articoli 2162 e 2261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati».

2.266

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-*bis.* All'articolo 53 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, infine, la seguente lettera: *f-ter)* dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni.

2.267

MARTON, COTTI, SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-*bis.* All'articolo 2162 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole: «di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000. n. 42», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

2.267-bis

MANDELLI, GASPARRI

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 132;

ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

2.267-ter

MANDELLI, GASPARRI

Sopprimere il comma 30.

2.268

COMPAGNA, GUALDANI

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il personale militare della Croce Rossa Italiana, già in servizio attivo a tempo indeterminato o in servizio senza soluzione di continuità dalla data dello luglio 2007, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al precedente periodo permane in servizio attivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile conservando lo status militare. Al suddetto personale si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico,»

c) al comma 6 le parole: «fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo,» sono soppresse. È altresì soppresso il periodo che va da: «il personale del Corpo militare» a «alle disposizioni di cui all'articolo 6».

2.269

MANDELLI, GASPARRI

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 27.200.000;

2016: – 000.000;

2017: 000.000.

2.270

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, al comma 124 dell'articolo 1, sostituire le parole: «850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» *con le seguenti:* «822,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016».

2.271

VALENTINI, AMATI

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-*bis*. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.000 unità.

Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 39.798.173 ripartiti per gli anni 2015-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

L'amministrazione provvede a formulare una nuova graduatoria di stabilizzazione, in base alle attuali normative, entro il 30 giugno 2015, di tutto il personale vigile del fuoco volontario in servizio a tale data, che abbia requisito anagrafico e di idoneità previsti dalle normative vigenti. L'amministrazione inoltre è autorizzata, nell'ambito dell'incremento previsto nella presente legge, a bandire entro il 2015 un concorso pubblico per la qualifica di vigile del fuoco per un numero di posti pari a 200 unità.

Sono aboliti i requisiti di limite di altezza inferiori per tutte le selezioni concorsuali del CNVVF.

Sono inoltre autorizzate, nel limite delle unità previste dal presente articolo, le assunzione del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione, prestato servizio a qualsiasi titolo nel CNVVF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.

31-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i vigili volontari discontinui possono essere iscritti a domanda negli appositi albi, e impiegati solo per prestare servizio presso i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari esistenti o da istituire. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, a decorrere dall'anno 2015 sono a carico della medesima. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 500.000 ripartiti per ciascuno degli anni 2015-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

31-*quater*. All'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

"il personale diplomato appartenente al profilo professionale di assistente Amministrativo contabile del precedente ordinamento, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, in possesso dei requisiti previsti dal profilo professionale di ispettore amministrativo contabile del precedente ordinamento, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile, con effetti economici e giuridici non difformi dal pari qualifica dello stesso Ministero".

31-*quinquies*. All'articolo 165 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

"Il personale laureato appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile del recedente ordinamento, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, in possesso dei requisiti previsti dal profilo professionale di ispettore amministrativo contabile del precedente ordinamento, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, con effetti economici e giuridici non difformi dal pari qualifica dello stesso Ministero"».

2.272

PEZZOPANE

Dopo il comma 31, inserire i seguenti commi:

«31-*bis*. Le procedure di assunzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.

31-*ter*. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. La Guardia di Finanza è pertanto autorizzata allo scorrimento fino al completo esaurimento della graduatoria pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri.

31-*quater*. La Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali Tla specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.

31-*quinquies*. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto Ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 marzo 2014».

2.273

PEZZOPANE

Dopo il comma 31, inserire il seguente comma:

«31-*bis*. Le procedure di assunzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse».

2.274

CARDINALI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CIRINNÀ, DI GIACOMO, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, FEDELI, ELENA FERRARA, LANIECE, LO GIUDICE, MASTRANGELI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, SOLLO, SPILABOTTE

Dopo il comma 31, inserire il seguente comma:

«31-*bis*. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, ampliando i posti a concorso fino ad un massimo di 250 unità; dunque può assumere 900 vincitori e idonei del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2014 a decorrere dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 7.500.000;

2016: – 7.500.000;

2017: – 7.500.000.

2.275

PEZZOPANE

Dopo il comma 31, inserire il seguente comma:

«31-*bis*. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto Ministeriale del 7 Marzo 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 marzo 2014».

2.276

CARDINALI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CIRINNÀ, DI GIORGI, FABBRI, FEDELI, ELENA FERRARA, LANIECE, MASTRANGELI, ORRÙ, PEZZOPANE, SOLLO, SPILABOTTE

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-*bis*. Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e al fine di assicurare la continuità nel servizio di presidio del territorio rurale e montano, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "quindici mesi" sono inserite le seguenti: "salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, che frequentano un corso di istruzione e specializzazione della durata di sei mesi con le stesse modalità previste dall'articolo 17";

b) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: "sono nominati allievi vice ispettori" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita"».

2.277

BISINELLA, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il personale che abbia prestato servizio di leva ausiliario al suo interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, a condizione che non abbia superato i 45 anni di età al 31 dicembre 2014, a prescindere dalla sussistenza di carichi familiari, risulti iscritto alla stessa data da almeno tre anni negli elenchi del Corpo Nazionale e vi abbia prestato non meno di 120 giorni di servizio nel

periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014. All'onere conseguente si provvede fino alla concorrenza massima di 28 milioni di euro annui attingendo alle risorse allocate al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015».

2.278

BISINELLA, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il personale che abbia prestato servizio di leva ausiliario al suo interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, a condizione che non abbia superato i 45 anni di età al 31 dicembre 2014, a prescindere dalla sussistenza di carichi familiari, risulti iscritto alla stessa data da almeno tre anni negli elenchi del Corpo Nazionale e vi abbia prestato non meno di 120 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014. All'onere conseguente si provvede fino alla concorrenza massima di 28 milioni di euro annui attingendo alle risorse allocate al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125 sostituire le parole: «187,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «159,5 milioni di euro».

2.279

BISINELLA, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 31, inserire il comma 31-*bis) *così formulato:*

«31-*bis)* In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il personale che abbia prestato servizio di leva ausiliario al suo interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, a condizione che non abbia superato i 45 anni di età al 31 dicembre 2014, con o senza carichi familiari, risulti iscritto alla stessa data da almeno tre anni negli elenchi del Corpo Nazionale e vi abbia prestato non meno di 120 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014. All'onere conseguente si provvede fino alla concorrenza massima di 28 milioni di euro annui attingendo alle risorse allocate al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro di euro a decorrere dal 2015».

2.280

BISINELLA, COMAROLI, TOSATO

*Dopo il comma 31, inserire il comma 31-*bis) *così formulato:*

«31-*bis)*. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il personale che abbia prestato servizio di leva ausiliario al suo in terno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, a condizione che non abbia superato i 45 anni di età al 31 dicembre 2014, con o senza carichi familiari, risulti iscritto alla stessa data da almeno tre anni negli elenchi del Corpo Nazionale e vi abbia prestato non meno di 120 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014. All'onere conseguente si provvede fino alla concorrenza massima di 28 milioni di euro annui attingendo alle risorse allocate al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125 sostituire le parole: «187,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «159,5 milioni di euro».

2.281

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

«31-*bis*. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nel limite dello stanziamento di cui al comma 11-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

31-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* pari a 580 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2015, si provvede mediante.

Conseguentemente, all'articolo 1, il comma 121 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «è ridotta di 538 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni a decorrere per l'anno 2016»;

e, all'articolo 3, comma 7, dopo la lettera a, aggiungere la seguente:

a-*bis)* all'articolo 1 dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

142-*bis*. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

142-*ter* . Gli spazi pubblicitari on Une e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti.

2.282

MALAN

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

«31-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati all'evasione fiscale, la Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, é autorizzata, in via straordinaria ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento dell'ultima graduatoria valida ivi pubblicata il 21 Febbraio 2013 per ciascun contingente ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi per i ruoli iniziali 31-*ter*. Per la Guardia di Finanza le assunzioni, di cui al comma 11-*bis*, sono disposte con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Guardia di Finanza.

31-*quater*. All'attuazione di quanto previsto dai commi 11-*bis*, 11-*ter*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.283

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i richiami in servizio del personale volontario dei Corpo nazionale del vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"».

2.284

MALAN

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis*. Ai fini delle assunzioni di personale per i ruoli iniziali del Corpo della Guardia di Finanza autorizzate dall'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si procede in via straordinaria allo scorrimento dell'ultima graduatoria valida pubblicata il 21 Febbraio 2013 per ciascun contingente ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo, relative al predetto concorso».

2.285

STEFANO, URAS

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può Procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nel 2013».

Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

2016:

CP: –10.000.000;

CS: –10.000.000;

2017:

CP: – 10.000.000;

CS: –10.000.000.

2.286

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis*. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale ed assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, l'Arpa puglia è autorizzata, per il solo anno 2015 a procedere ad assunzioni di personale fino al 60 per cento della dotazione organica vigente con risorse proprie».

2.287

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis*. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale ed assicurare adeguati livelli

di tutela della salute pubblica, l'Arpa Puglia è autorizzata, per il solo anno 2015, in deroga al patto di stabilità interno, a procedere ad assunzioni di personale fino al 60 per cento della dotazione organica vigente con risorse proprie».

Conseguentemente al comma 112, sostituire la parola: «250» *con la seguente:* «242».

2.288

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO

Al comma 32, sostituire le parole: «banditi nell'anno 2012» *con le seguenti:* «banditi negli anni 2011 e 2012»;

Conseguentemente, sostituire le parole: «indetti per l'anno 2013» *con le seguenti:* «indetti per gli anni 2012 e 2013» *e aggiungere infine il seguente periodo:* «Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-*bis*, sono nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato».

2.289

CAMPANELLA

Al comma 32, le parole: «banditi nell'anno 2012»*, sono sostituite dalle le seguenti:* «banditi negli anni 2011 e 2012»*; conseguentemente, le parole:* « indetti per l'anno 2013»*, sono sostituite con le seguenti:* «indetti per gli anni 2012 e 2013».

2.290

MALAN

Al comma 32, sostituire le parole: «banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013»*, con le seguenti:* «banditi negli anni 2011 e 2012 e indetti per gli anni 2012 e 2013».

2.291

TOMASELLI, LAI

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie dei concorsi indetti nell'anno 2012 previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 2013».

2.292

ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 32, sono aggiunti i seguenti:

«32-*bis.* Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, le attività di prevenzione agli illeciti tributari ed extra tributari, nonché le misure operative connesse alla realizzazione di opere pubbliche per l'EXPO 2015 di cui alla legge 24 febbraio 2014, n. 9, è differito al3l dicembre 2016 il termine per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente alla copertura dei posti non coperti in esito a procedure già bandite. Nei medesimi limiti delle facoltà assunzionali è attribuito, dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico ai dipendenti della predetta amministrazione cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di procedure concorsuali bandite in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001.

32-*ter.* Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze di risparmio della pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza, per l'alimentazione del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, in relazione a specifiche esigenze operative, è tenuta ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati

vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali "idonei non vincitori" nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo».

2.293

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis.* Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, è differito al 31 dicembre 2015 il termine per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente alla copertura dei posti non coperti in esito a procedure già bandite. Nei medesimi limiti delle facoltà assunzionali è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai dipendenti cui sono state affidate mansioni della terza Area a seguito di superamento di procedure concorsuali bandite in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto 1998/2001».

2.294

PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis.* Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, ampliando i posti a concorso fino ad un massimo di 250 unità; pertanto è autorizzata ad assumere 900 vincitori e idonei del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Marzo 2014 a decorrere dal l o gennaio 2015».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

2.295

D'ANNA, MILO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis.* Le assunzioni del personale nel Corpo di Polizia di stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, comma 3-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1º0 gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere i soggetti vincitori ed idonei al concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014, destinando loro un ampliamento di posti fino ad un massimo di 250 unità ulteriori rispetto a quelli previsti».

2.296

CANDIANI, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-*bis.* Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere, per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nel 2013».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 207, sostituire le parole: «110 milioni»*, con:* «100 milioni».

2.297

CAMPANELLA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis.* Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dallo gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nei 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.298

PEZZOPANE

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis.* Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2015 dal in deroga ai limiti di cui all'articolo 66,comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nel 2013».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.299

PEZZOPANE, CUOMO, ALBANO, FAVERO, FASIOLO, ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, SOLLO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE, AMATI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2015 in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di

euro a decorrere dal 1º gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nel 2013».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.300

CAMPANELLA

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-*bis*. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 sono effettuate a decorrere dal gennaio 2015 utilizzando la graduatoria del concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4 lettera *b)* dello stesso articolo 2199 relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente».

2.301

PEZZOPANE, CUOMO, ALBANO, FAVERO, FASIOLO, ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, SOLLO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE, AMATI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. Per la Guardia di finanza nell'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, le assunzioni nei ruoli iniziali sono autorizzate, in via straordinaria, con le modalità di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge n. 114 dell'11 agosto 2014, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2015 allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nel 2012 e pubblicate nel 2013».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.302

DI BIAGIO

Dopo Il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-*bis*. AI fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze di risparmio della pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza, per l'alimentazione del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, in relazione a specifiche esigenze operative, è tenuta ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorla, gli Ufficiali In ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico loglstlco amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali "idonei non vincitori" nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo».

2.303

PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. Al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa e il contenimento della spesa pubblica, le assunzioni di personale delle FF.OO e FF.AA., effettuate da tutte le Amministrazioni del comparto difesa e sicurezza, per gli anni 2015-2016, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo n. 165 e successive modificazioni, sono rispettivamente subordinate e vincolate:

a) alla verifica dell'esistenza di graduatorie di merito valide ed efficaci;

b) al prioritario utilizzo di vincitori ed idonei di concorso utilmente collocati nelle graduatorie medesime pubblicate nell'anno 2014».

2.304

PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, TOMASELLI, VACCARI, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, D'ADDA, BORIOLI, SPILABOTTE

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. Per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

2.305

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MORONESE

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

2.306

DI BIAGIO

Al comma 32 sono apportate le seguenti modifiche: «le parole "anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013"» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «le graduatorie vigenti dei concorsi espletati a decorrere dal 2008».

2.307

ORRÙ

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. Il Ministro dell'interno con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso un'unica graduatoria discontinui-volontari dei Vigili del Fuoco, ad esaurimento, da predisporre attraverso prove ginniche e visite mediche, alle quali potranno partecipare tutti coloro che al 31 dicembre 2014 non abbiano superato il 45º anno di età più 2, ovvero abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.308

PADUA

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. L'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, ai fini della copertura delle carenze di personale nei profili professionali di funzionari di terza area funzionate, fascia retributiva F1, è autorizzata a procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie degli idonei inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14».

2.309

PADUA

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis.* L'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, ai fini della copertura delle carenze di personale nei profili professionali di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, è autorizzata a procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie degli idonei inseriti nelle graduatorie previste dall'art. 1, comma 4-*bis* del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14».

2.310

SCAVONE

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. L'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, ai fini della copertura delle carenze di personale nei profili professionali di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, è autorizzata a procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie degli idonei inseriti nelle graduatorie previste dall'art. 1, comma 4-*bis* del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n.14».

2.311

RUTA

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-*bis*. Per l'anno 2015 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: –

2017: –

2.312

SCALIA

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: "del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280" sono inserite le seguenti: "per effetto delle quali il rapporto di lavoro è proseguito anche per il 2014".».

Conseguentemente Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;

2016: –;

2017: –.

2.313

RUTA, LAI, VALENTINI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. Ai fini del miglioramento qualitativo del sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura e dei servizi resi alle imprese agricole, di incrementarne l'efficie la sorveglianza e la tempestivi in coerenza con la nuova Politica agricola comune (PAC) 2014 – 2020, 1'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata all'incremento di personale dipendente nel limite del 20 per cento della dotazione organi attraverso l'attivazione dei processi di mobilità tra amministrazioni di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in deroga alle disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

2.314

D'ANNA, MILO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis.* Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del Decreto 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano, secondo le previste modalità anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle ultime graduatorie per i concorsi indetti per gli anni 2012, e 2013"».

2.315

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-*bis*. Al comma 3-*bis*, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, secondo le previste modalità, anche al corpo della Guardia di finanza e dei Vigili del Fuoco per lo scorrimento dell'ultima graduatoria per il ruolo iniziale"».

2.316

ALBANO

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in sede di avvio di nuove assunzioni, volte alla copertura di posti vacanti, adempie alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, DIgs 30 marzo 2001 n. 165 mediante immissione in molo, previa apposita selezione, dei dipendenti, appartenenti ad una qualifica corrispondente, provenienti da altre ammlnlstrazioniin posizione di comando o di fuori ruolo in servizio da almeno tre anni presso l'Istituto. Nel caso in cui l'immissione in ruolo riguardi personale proveniente da amministrazioni non sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, l'immissione è finanziata a valere sulle facoltà per assunzioni

previste per l'ente dalla normativa vigente.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000.000;

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000.

2.317

CALEO

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il comma 4-*bis* è soppresso.».

2.318

TONINI, LO MORO, LAI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge n. 68/1999, il numero dei so ggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Al fine di garantire l'effettività dei diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, mm;n;strativee disciplinari secondo la vigente normativa».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 15.000.000;

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000.

2.319

TONINI, LO MORO, LAI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dovere" e "Vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 1.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

2.320

TONINI, LO MORO, LAI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 l'articolo 4, comma 1º; lettera *b*, numero 1, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4 comma 238 legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.321

TONINI, LO MORO, LAI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. In relazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, l'articolo 4, comma 1º, lettera c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.322

MILO, MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 32, aggiungere, infine, il seguente:

«32-*bis*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza banditi nel 2012 è prorogata per cinque anni rispetto alla scadenza prevista, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente per il contingentamento delle assunzioni di personale. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.323

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO

Sostituire il comma 32, con i seguente:

«32. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-*bis*, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto

riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013, ovvero le graduatorie dei concorsi pubblicate negli anni 2012 e 2013 ancora in corso di validità. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-*bis*, sona disposte nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato».

2.324

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO

Sostituire il comma 32, con il seguente:

«32. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-*bis* del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche le graduatorie ancora valide dei concorsi nelle forze di polizia approvate negli 2012 e 2013. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-*bis*, sono disposte nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato».

2.325

MANDELLI, GASPARRI

Sopprimere i commi 33 e 34.

2.326

ZANONI, DEL BARBA, LO MORO, PEZZOPANE, BROGLIA, PAGLIARI, MARGIOTTA, BERTUZZI

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015. Ai corpi di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

35-*bis*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

35-*ter*. Le province e le città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità. contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica».

2.327

MINZOLINI

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle province in attuazione della legge

7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

34-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

34-*quater*. Le province e le città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianitàcontributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica».

2.328

LANGELLA

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

35-*bis*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

35-*ter*. Le province e le città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica».

2.329

CERONI, RAZZI

Dopo il comma 34 inserire i seguenti:

«34-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali,

le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzÌoni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medicoinfermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente –si applica la normativa di settore.

34-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amminitrazioniinteressate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioniattivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

34-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amminitrativein attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica».

2.330

MOSCARDELLI, VACCARI, DI BIAGIO, MAURO MARIA MARINO, SOLLO, PARENTE, PAGLIARI, MARCUCCI, VERDUCCI, RUTA, PEZZOPANE, SPILABOTTE, LO GIUDICE, ORRÙ, RICCHIUTI, LUIGI MARINO, STEFANO ESPOSITO, SCALIA

Dopo il comma 34 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. All'articolo 12 comma 18-*bis*135, sono apportate le seguenti modificazioni: 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. , del decreto-legge 6 luglio 2012 n.

a) al terzo periodo, le parole: "è disposto il trasferiemnto delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione" sono sostituite dalle seguenti: "è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione, ivi indicate nominativamente, senza soluzione di continuità lavorativa, all'Agenzia per la promozione air estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza";

b) al quinto periodo, le parole: "di verifica dell'idoneità da espletare anche in deroga ai Iimiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica per titoli dell'idoneità, da espletare anche in deroga alle facoltà assunzionali, per l'area funzionale prevista dalla suddetta tabella di comparazione, o in difetto del titolo di studio richiesto per l'accesso dal CCNL del comparto ministeri, nell'area funzionale immediatamente inferiore, sono inquadrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente riassorbibile con le successive vacanze"».

2.331

MOSCARDELLI, VACCARI, DI BIAGIO, SOLLO, PARENTE, PAGLIARI, MARCUCCI, RUTA, SPILABOTTE, LO GIUDICE, PEZZOPANE, ORRÙ, RICCHIUTI, LUIGI MARINO, STEFANO ESPOSITO, SCALIA, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 34 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. All'articolo 12 comma 18-*bis*135, sono apportate le seguenti modificazioni: 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. , del decreto-legge 6 luglio 2012 n.

a) al terzo periodo, le parole: "è disposto il trasferiemnto delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione" sono sostituite dalle seguenti: "è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione, ivi indicate nominativamente, senza soluzione di continuità lavorativa, all'Agenzia per la promozione air estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con conservazione del trattamento

giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza";

b) al quarto periodo, le parole: "con ulteriore decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie di Buonitalia Spa in liquidazione all'Agenzia" sono sostituite daIle seguenti: "è disposto entro 60 gionrni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il trasferiemnto delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia Spa in liquidazione aIl'Agenzia";

c) al quinto periodo, le parole: "di verifica dell'idoneità da espletare anche in deroga ai Iimiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica per titoli dell'idoneità, da espletare anche in deroga alle facoltà assunzionali, per l'area funzionale prevista dalla suddetta tabella di comparazione, o in difetto del titolo di studio richiesto per l'accesso dal CCNL del comparto ministeri, nell'area funzionale immediatamente inferiore, sono inquadrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente riassorbibile con le successive vacanze"».

2.332

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis*. Al comma 9, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "È disposta, altresì, la proroga dei contratti a termine dei lavoratori socialmente utili con contratto quinquennale di diritto privato quando, per effetto di disposizioni normative regionali, le amministrazioni non possono procedere all'adozione del piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale".».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle finanze *per l'anno 2015.*

2.333

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis*. Il secondo periodo dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è sostituito dal seguente: "La proroga, sussistendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, può essere disposta, in relazione ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, per il personale in servizio che risulta aver titolo a partecipare alle procedure concorsuali programmate avendo i requisiti di anzianità indicati nel periodo precedente e i requisiti di accesso fino al completamento delle Procedure di interesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".».

2.334

DI BIAGIO

Dopo il comma 34 inserire il seguente comma:

«34-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Al personale di polizia locale si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle anni o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975,

n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 10 milioni di euro annui, a valere delle risorse derivanti dell'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, dal limite minimo».

2.335

DI BIAGIO

Dopo il comma 34 inserire il seguente comma:

«34-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Al personale di polizia locale si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.336

DI BIAGIO

Dopo il comma 34 inserire il seguente comma:

«34-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.337

DI BIAGIO

Dopo il comma 34 inserire il seguente comma:

«34-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Al personale di polizia locale si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle anni o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresi, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniem lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2015».

2.338

DI BIAGIO

Dopo il comma 34 inserire il seguente comma:

«34-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.339

STEFANO, URAS

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-*bis.* In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'articolo 4, comma 10 lettera *c)*, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

Conseguentemente, al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro»*, con le seguenti:* «230 milioni di euro».

2.340

STEFANO, URAS

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-*bis.* In relazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, l'articolo 4, comma 10, lettera *b)*, numero 1, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari, anche superstiti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così

come modificato dall'articolo 4, comma 238, legge 24 Dicembre 2003 n. 350».

Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro»*, con le seguenti:* «100 milioni di euro»*; al comma 121, sostituire le parole:* «200 milioni di euro»*, con le seguenti:* «100 milioni di euro».

2.341

STEFANO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-*bis.* Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Al fine di garantire . l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

2.342

STEFANO, URAS

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-*bis.* Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dovere" e "Vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere».

2.343

GASPARRI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al comma 1, dopo le parole: "Il Corpo militare della CRI, che", aggiungere le seguenti: "dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1,"».

2.344

GASPARRI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo sostituire le parole: "Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa" con le seguenti: "I Corpi della Croce rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "all'articolo 986 comma 1, lettera *b)*," aggiungere le seguenti: "del decreto legislativo di cui al precedente periodo"».

2.345

FUCKSIA

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti commi:

«34-*bis.* Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "fisici, psicologi,", inserire le seguenti: "ingegneri clinici,".

34-*ter.* Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 16-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, le parole: "fisici e psicologi", sono sostituite dalle seguenti: "fisici, psicologi e ingegneri clinici".

34-*quater.* Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 34-*bis* e 34-*ter* precedenti si provvede, per l'anno 2015, a valere sullo stato di previsione del Ministero della Salute relativo alla Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza"».

2.346

MORRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-*bis.* Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

34-*ter.* L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dal contratti di locazione di cui al comma precedente dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

34-*quater*. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 34-*ter* dai contratti di locazione di cui al comma 34-*bis*, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

34-*quinquies.* I risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 34-*ter* e 34-*quater*, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-*bis* dei decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del Fuoco».

2.347

GUALDANI

Sostituire il comma 34, col seguente:

«34. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 33, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del *turn over* nelle Forze di polizia e del conseguente maggior utilizzo del personale esistente, della specificità del compatto difesa sicurezza, delle aumentate esigenze di contrasto alla criminalità ed al terrorismo e della. conseguente necessità di adeguare le dotazioni, i mezzi e le tecnologie a disposizione. Per le finalità del presente comma, in attuazione dell'impegno del Governo con le rappresentanze sindacali del compatto il 7 ottobre 2014, con successivi provvedimenti, da adottare entro il termine della revisione degli accordi nazionali quadro, saranno individuate risorse aggiuntive non inferiori ad 1 miliardo di euro».

2.348

DI BIAGIO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis.* Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in molo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore ai trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera *b)* punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al molo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su Proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in molo di cui al comma 4, lettera *b)* dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, della legge n. 181 del 2008».

2.349

DI BIAGIO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis*. È autorizzata, a partire dal 1º ottobre 2014, l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera *b)* punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera *b)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti. dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013 n 147».

2.350

GASPARRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito anche da personale volontario in congedo.";

b) al secondo periodo sostituire le parole: "Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non è soggetto" con le seguenti: "Il personale in servizio appartenente al ruolo di cui al primo periodo è soggetto"».

2.351

GASPARRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al comma 4, dopo le parole: "Il servizio prestato dal" aggiungere le seguenti: "personale in congedo del"».

2.352

GASPARRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sostituire il comma

5, con il seguente:

"5. Il personale del Corpo militare già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, transita a domanda in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante. Il personale militare di cui al periodo precedente, dalla data della liquidazione del predetto Ente, è immesso a domanda, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei ruoli del personale militare o civile dello Stato o delle A mministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il grado rivestito e relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei pari grado o di pari qualifica. Fatti salvi i casi di incompatibili il personale di cui al precedente periodo potrà permanere iscritto nel Corpo Militare volontario ed essere richiamato temporaneamente in servizio con le modalità previste dal Codice dell'ordinamento militare"».

2.353

GASPARRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, al personale già appartenente al contingente di cui al presente comma che non è stato assunto dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto o nell'ambito della Fondazione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni previste dal 2º e 3º periodo del comma 5».

2.354

SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis*. All'articolo 8 comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2017"».

2.355

SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-*bis*. È prorogata fino al 2018 la graduatoria degli idonei del bando di concorso per titoli ed esami a 814 posti, nella qualifica di Vigile del Fuoco, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 18 novembre 2008».

2.356

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale».

2.357

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sopprimere il comma 35.

2.358

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, MINEO, PARENTE, TOCCI, ZAVOLI, PEZZOPANE

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:

«35-*bis*. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,".

35-*ter*. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre 2014, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 35-*quinquies*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 35-*bis*.

35-*quater*. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 35-*bis* il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

35-*quinquies*. Per l'attuazione dei commi 35-*bis*, 35-*ter* e 35-*quater* è autorizzata la spesa di 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 52.500.000;

2016: – 52.500.000;

2017: – 52.500.000.

2.359

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis.* Per gli anni 2015, 2016, 2017, l'Istituto Superiore di Sanità, fermo restando il reclutamento previsto dall'art. 4 della legge 125/2013, nonché il regime assunzionale ordinario vigente, procede a un piano di assunzione straordinario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli assunzionali relativi alla dotazione organica dell'ente, su istanza, del personale non dirigenziale:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione di procedure selettive già espletate e che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni alle

proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato e lo di collaborazione coordinata e continuativa;

c) assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto a seguito di procedure selettive già espletate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio anche non continuativi alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni.

35-*ter*. Al personale in possesso dei requisiti di cui alla lettera *c),* assunto con procedure diverse da quelle di natura concorsuale o previste da norme di legge, si provvede previo espletamento di prove selettive.

35-*quater*. L'Istituto Superiore di Sanità continua ad avvalersi del personale di cui alle lettere *a)*, *b*), *c),* nelle more della conclusione del suddetto piano di assunzione straordinario.

35-*quinques.* È autorizzata, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 3 milioni annui a favore dell'Istituto Superiore di Sanità, destinata all'assunzione progressiva del personale non dirigenziale di cui al comma 88-*bis* di complessive 550 unità».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 121 sostituire la parola: «200» con la parola «175».

2.360

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 35 aggiungere, infine, i seguenti commi:

35-*bis.* Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medicoinfermieristico – alle università e al comparto della scuola- relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

35-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

35-*quater.* Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

2.361

ORRÙ, MINEO, PADUA, BIANCO, LUMIA

Sostituire il comma 35 con il seguente:

«35-*bis.* Al comma 9-*bis,* dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al penultimo periodo, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2014" e le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"; all'ultimo periodo, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2015" e dopo le parole: "presente articolo" sono inserite le seguenti: "e di cui all'art 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"»

Conseguentemente all'art. 3, comma 21, letto g) *sostituire la parola:* «triplo» con la seguente: «quadruplo;

2.362

MANCUSO, MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis.* Al comma 9-*bis,* dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "Tale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato si applica anche ai precari dei Comuni che hanno dichiarato o dichiarano il dissesto".

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015.

2.363

MANCUSO, MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis.* Al comma 9-*bis,* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "Al personale precario in servizio presso gli enti locali che ha maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, va riqualificato il contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante inserimento, in deroga a norme vigenti, in dotazione organica o in soprannumero con assorbimento a seguito di collocamento a riposo del personale di ruolo."»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica «Ministero dell'Economia e delle finanze» per l'anno 2015.

2.364

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 35 aggiungere, infine, il seguente comma:

35-*bis.* All'articolo 1, comma 219, lettera *d)* della legge 147 del 2013 dopo le parole: «allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego», aggiungere le seguenti: «per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie».

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-*bis.* All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».

2.365

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2015, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

2.366

DI BIAGIO

1. Dopo il comma 35 è aggiunto il seguente comma:

35-*bis.* Il Ministero dell'Interno, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura delle esigenze di organico della Polizia di Stato, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure concorsuali espletati a decorrere dall'anno 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera *b)* punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera *b)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 464 ,della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2.367

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-*bis*. Il comma 6-*bis*, dell'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

«6-*bis.* I contratti di lavoro a tempo determinato delle province – anche di quelle cui dal 1º gennaio 2015 subentrano le città metropolitane ai sensi della legge 56/2014 prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, sino al 31 dicembre 2015, anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014, nel rispetto comunque della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.368

DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-*bis.* Il comma 6-*bis*, dell'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

«6-*bis*. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, anche di quelle cui dal 1º gennaio 2015 subentrano le città metropolitane ai sensi della legge 56/2014, e prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, sino al 31 dicembre 2015, anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014, nel rispetto comunque della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale».

Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

2.369

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. l'Isfol è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 2014 e per la durata di sei

anni i contratti per i 252 lavoratori a tempo determinato con contratti in scadenza entro l'anno in corso, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo con programmazione 2014- 2020, già a tal fine destinate».

2.370

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. l'Isfol è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 2014 e per la durata di sei anni i contratti per i 252 lavoratori a tempo determinato con contratti in scadenza entro l'anno in corso».

Conseguentemente al comma 121, sostituire le parole: «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «182 milioni di euro».

2.371

MARIO MAURO

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente;

«35-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è inserito il seguente comma:

"1-*ter*. Per l'esclusiva finalità dell'attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dei discendenti decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7, e 28 gennaio 2014, n. 8, per ciascuna riunione sindacale correlata, svolta durante l'orario di servizio su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale non è tenuto al recupero delle ore ivi impiegate. Resta salvo che, per ogni altra riunione sindacale, la partecipazione alla stessa grava sui contingenti complessivi di permessi di cui al comma 1"».

2.372

RUTA

Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

«36-*bis*. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela e la conservazione del patrimonio bio-diverso mediante azioni e interventi di personale specializzato nel territorio nazionale, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli Operatori e Collaboratori di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è incrementata di 1400 unità di personale.

36-*ter*. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al comma 36-*bis*.

36-*quater*. Entro il medesimo termine di cui al comma 36-*ter*, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad inquadrare nel ruolo di operatore, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge n 124 del 1985.

36-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 36-*bis*, 36-*ter*, 36-*quater*, nel limite della spesa di 48.800.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 42.969.000 di euro a valere sulle risorse alla tabella 12 della legge 27 dicembre 2013 n.147, articolo 2 comma 2 della Legge 08 agosto 1995, n 335 e del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n 446;

b) quanto a 1.500.000 di euro, sulle risorse previste dall'articolo 1 e 2 della Legge 05 aprile 1985, n 124 e dall'articolo 1, comma 24 della legge 27 dicembre 2013, n147;

c) per i restanti 4.300.000 di euro tramite corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", cui apportare la seguente variazione in

diminuzione: 2015: – 4.300.000».

2.373

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

«36-bis. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.

36-*ter*. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

36-*quater*. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

36-*quinquies*. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 Codice civile, comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.

36-*sexies*. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.374

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

«36-*bis*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, anche con soluzione di continuità, presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri alla stabilizzazione a domanda del personale interessato».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille"».

2.375

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

«36-*bis*. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino ai 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Tale proroga è consentita nel rispetto dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: "A decorrere

dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille"».

2.376

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

«36-*bis*. Al fine di sostenere l'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività e dei servizi, a seguito della riduzione del personale delle aree della dirigenza, le Regioni e gli enti locali, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale del comparto e dell'area dirigenza, a decorrere dall'anno 2015 possono diminuire in misura non superiore al 10 per cento le risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con contestuale trasferimento delle medesime, in pari misura, ad incremento delle risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale».

2.377

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

«36-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 e comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo sancito in Conferenza unificata, ai sensi all'articolo 1 comma 91 della Legge 7 aprile 2014 n 56, tra Governo e Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n 214 del 2011, aggiungere, infondo il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille"».

2.378

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

«36-*bis*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo sancito tra Governo e Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 7 aprile 2014 n. 56, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 de12011, aggiungere in fondo il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille"».

2.379

MANCUSO, GUALDANI

Al comma 36, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«L'Agenzia delle Dogane in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti

nella III Area Funzionale, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari In tale area (ex posizione economica C1) è altresì autorizzata, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, a scorrere, fino al completo esaurimento dei posti vacanti, le graduatorie vigenti del personale interno risultato idoneo per l'accesso al profilo professionale in questione, di cui alla procedura di progressione verticale autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2009 e bandita con Determinazione del Direttore della medesima Agenzia con Prot. N. 30205 R.I. del 4 novembre 2010. All'attuazione di quanto sopra, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 346, lettera *e)*, della legge n. 244 del 2007».

2.380

CERONI

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-*bis.* Il Comune può istituire un elenco del personale delle forze armate e di polizia, e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in quiescenza e residente nel territorio comunale, per un loro utilizzo, previa il loro consenso, in attività di pubblica utilità afferenti la sicurezza di strutture pubbliche. Il Comune provvede con risorse proprie a stabilire ed erogare i compensi che non possono essere di importo superiore ad un quarto del trattamento pensionistico mensile del soggetto in quiescienza».

2.381

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

«36-*bis.* Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, salvo quanto previsto ai successivi due periodi".

36-*ter.* Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce assegno *ad personam* che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno *ad personam* non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente"».

2.382

PADUA

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-*bis.* Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016».

2.383

SCAVONE

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-*bis*. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016».

2.384

ALBANO, PADUA

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-*bis.* Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati. inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016».

2.385

CALEO

Dopo il comma 36, aggiungere Il seguente: «36-*bis.* L'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato».

2.386

MARIO MAURO

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-*bis.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, le parole: "non superiore a un anno", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque anni"».

2.387

BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Dopo il comma 36, inserire il seguente comma:

«36-*bis*. A partire dall'anno 2015 l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è autorizzata ad avviare le procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni di 9 funzionari tecnici investigatori a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 90 del 2014».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 124, sostituire le parole: «850 milioni»*, con le parole:* «848,5 milioni».

2.388

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

«36-*bis*. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Conseguentemente dopo il comma 75 aggiungere il seguente:

«75-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».

2.389

D'ALÌ

Sopprimere il comma 37.

2.390

COMAROLI, TOSATO

Al comma 37, dopo le parole: «lettera di invito» *aggiungere le seguenti:* «;il Governo presenta semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle attività intraprese in base della procedura ristretta di cui al precedente periodo,».

2.391

D'ALÌ

Al comma 37, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque ad un prezzo non inferiore a tre volte la rivalutazione della rendita catastale prevista per la congruità fiscale.»

2.392

D'ALÌ

Al comma 37 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I proventi derivanti dalla vendita degli immobili dello Stato sono per l'80 per cento versati a un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, destinato esclusivamente al riacquisto e all'estinzione di titoli del debito pubblico italiano e per il 20 per cento versati ai Comuni di sedime.».

2.393

MALAN

Al comma 37, aggiungere, al termine, il seguente periodo: «Tali decreti direttoriali sono inviati tempestivamente alle commissioni competenti di Senato e Camera.»

2.394

GUALDANI

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

«37-*bis*. In attuazione del principio della trasparenza della Pubblica amministrazionee al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle procedure di gara ad aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni d.lgs.163/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. La commissione, individuata tramite sorteggio effettuato dal Prefetto competente per territorio e nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuate l'aggiudicazione, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione non può in nessun caso essere composta o presieduta da un dipendente della stazione appaltante, da un suo consulente o da un professionista che intrattenga rapporti professionali con la medesima o li abbia intrattenuti nel biennio precedente.";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I commissari, compreso il presidente, sono sorteggiati a cura del Prefetto competente per territorio e successivamente nominati dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,

all'interno di una rosa, composta, da un numero almeno il triplo dei componenti da nominare, di funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 25, dotati delle adeguate professionalità, ovvero, ove tali professionalità non siano presenti o qualora il Prefetto ritenga possano insorgere conflitti d'interesse, tra gli appartenenti. alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza".

37-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 37-*bis* si applicano alle commissioni non ancora costituite alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.395

GUALDANI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. In attuazione del principio della trasparenza della Pubblica amministrazione e al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle procedure di gara ad aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni dlgs.163/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. La commissione, individuata tramite sorteggio effettuato Prefetto competente per territorio e nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare l'aggiudicazione, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione non può in nessun caso essere composta o presieduta da un dipendente della stazione appaltante, da un suo consulente o da un professionista che intrattenga rapporti professionali con la medesima o li abbia intrattenuti nel biennio precedente.";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I commissari, compreso il presidente, sono sorteggiati a cura del Prefetto competente per territorio e successivamente nominati dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, all'interno di una rosa, composta da un numero almeno il triplo dei componenti da nominare, di funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, dotati delle adeguate professionalità, ovvero, ove tali professionalità non siano presenti o qualora il Prefetto ritenga possano insorgere conflitti d'interesse, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

c) magistrati ordinari, amministrativi o contabili."».

2.396

GUALDANI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13/0512011, n. 70, convertito in Legge 12/07/2011, n.106, nell'art. 5, commi 9 e 14, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di P.R.G., anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi non ancora approvati, fermi i limiti di cui all'art. 5, comma 11, secondo periodo, D.L. n. 70/11, convertito in Legge n.106/11.»

2.397

GUALDANI

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

2.398

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità., che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.»

2.399

MARCUCCI, COLLINA

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 è cosi modificato: "Alla fine del primo periodo dopo le parole: 'di cui al comma 1' inserire le seguenti parole: 'calcolate fino alla scadenza originaria dei rapporti contrattuali in corso. Nel caso di assenza del titolo concessorio, le risorse a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali verranno ridotte per i sei anni successivi alla data di trasferimento in proprietà'"».

2.400

D'ALÌ

Al comma 38, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, le previste risorse sono destinate ad interventi di efficienza energetica del patrimonio pubblico dello Stato nella quota del 3 per cento annuo per come previsto dalla normativa comunitaria.

2.401

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n.164, inserire il seguente:

"1-*bis*. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (cosiddetto "SIIQ") e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli

indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis* a c-*quinquies* del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106"».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «il beneficio spetta nei seguenti casi» *sono sostituite dalle seguenti:* «I benefici di cui ai precedenti commi e 1-*bis spettano nei seguenti casi».*

b) alla lettera a) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ovvero ceduti da altri soggetti e già oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o destinati ad una completa ristrutturazione al sensi della medesima normativa».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «La deduzione è riconosciuta» *sono sostituite dalle seguenti:* «I benefici di cui al precedenti commi 1 e 1-*bis* sono riconosciuti»;

b) le parole: «a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, al sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal locatore, che attesti che:» *sono sostituite dalle seguenti:* «a partire dalla data di acquisto, previa allegazione all'atto di acquisto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del locatore, che attesti che:»;

c) la lettera e) *è abrogata.*

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la parola: «il beneficio» sono aggiunte le seguenti: «di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n.164, le parole: «ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore».

2.402

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (cosiddetto "SIIQ") e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis* a c-*quinquies* del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e all'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106";

b) al comma 2, le parole: "il beneficio spetta nei seguenti casi" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici di cui al precedenti commi 1 e 1-*bis* spettano nei seguenti casi" e alla lettera *a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero ceduti da altri soggetti e già oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d)*, del testo unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o destinati ad una completa ristrutturazione ai sensi della medesima normativa";

c) al comma 3, le parole: "La deduzione è riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "I benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis* sono riconosciuti" le parole: "a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 445 del 2000, resa dal locatore, che attesti che:" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data di acquisto, previa allegazione all'atto di acquisto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 445 del 2000, da parte del locatore, che attesti che:"; la lettera *e)* è soppressa;

d) al comma 4, dopo le parole: "Il beneficio" sono aggiunte le seguenti: "di cui al precedente comma 1".

e) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore"».

2.403

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 26, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-*bis.1*. Le proposte di cui al precedente comma 2-*bis* devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente dalla Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A."».

2.404

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-*ter*. Le proposte di cui al precedente comma 2-*bis* devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A."».

2.405

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, per quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più del seguenti partecipanti";

b) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: "Stato o ente pubblico" sono inserite le seguenti: "e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale o del patrimonio";

c) al comma 3 dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"b-*bis*. Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni";

d) al comma 3-*bis* le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3"».

2.406

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, ai fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalete utilizzo sociale, a quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti";

b) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: "Stato o ente pubblico" sono inserite le seguenti: "e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale o del patrimonio";

c) al comma 3 dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"b-*bis*. Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni";

d) al comma 3-*bis* le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente: "3-*ter*. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3"».

2.407

GUALDANI

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-*bis*. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore ed all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

38-*ter*. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-*bis*, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi ai procedimenti di rilascio nonché alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone demaniale marittimo».

2.408

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 22, comma 5-*septies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

"*c)* che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, la misura della provvigione di gestione sia ridotta in modo tale che le commissioni di gestione siano costituite da:

1) una commissione fissa, di importo pari alle commissioni definite dal regolamento di gestione alla data di costituzione del fondo ridotte di almeno il venti per cento (20 per cento), fermo restando che tale quota fissa non potrà essere comunque superiore allo zero settanta per cento (0,70 per cento);

2) una commissione variabile, pari alla restante porzione delle commissioni definite dal regolamento di gestione del fondo, collegata all'andamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti nel periodo di proroga straordinaria.

Le commissioni complessive non potranno, comunque, essere superiori alle commissioni che la società di gestione del risparmio avrebbe percepito dalla data di efficacia delle modifiche fino al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti, sulla base di quanto previsto dal regolamento di gestione del fondo prima delle modifiche di cui al presente comma;"».

2.409

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 22, comma 5-*septies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modfficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, la misura della provvigione di gestione sia ridotta in modo tale che le commissioni di gestione siano costituite da: (i) una commissione fissa, di importo pari alle commissioni definite dal regolamento di gestione alla data di costituzione del fondo ridotte di almeno il venti per cento (20 per cento), fermo restando che tale quota fissa non potrà essere comunque superiore allo zero settanta per cento (0,70 per cento); (ii) una commissione variabile, pari alla restante porzione delle commissioni definite dal regolamento di gestione del fondo, collegata all'andamento dell'attività di smobllizzo degli investimenti nel periodo di proroga straordinaria. Le commissioni complessive non potranno, comunque, essere superiori alle commissioni che la società di gestione del risparmio avrebbe percepito dalla data di efficacia delle modifiche fino al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti, sulla base di quanto previsto dal regolamento di gestione del fondo prima delle modifiche di cui al presente comma;"».

2.410

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle relative ad atti in cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. A tali ultimi atti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al quarto periodo dell'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2013"».

2.411

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle relative ad atti in cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. A tali ultimi atti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al quarto periodo dell'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2013"».

2.412

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. AI fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un Istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economica-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione. Le variazioni di cui al comma precedente non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale».

2.413

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. AI fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economicofinanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione. Le variazioni di cui al comma 1 non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale».

2.414

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 7, comma 2., ultimo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", dalle pubbliche amministrazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle imprese di assicurazione qualora relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vitali"».

2.415

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n 410, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", dalle pubbliche amministrazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle imprese di assicurazione qualora relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami

vita».

2.416

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee "F" ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

2.417

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee "F" al sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

2.418

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modlficazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capoverso "140-*bis*", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, ai concambi eseguiti mediante assegnazione di quote di fondi immobiliari e di azioni di Sicaf immobiliari costituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

b) al capoverso "140-*quater*", aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero a fondi e Sicaf immobiliari costituiti e disciplinati al sensi del predetto decreto"».

2.419

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 140-*bis*, è aggiunto il seguente: "140-*bis*1. Le disposizioni di cui al comma 140-*bis* si applicano, in quanto compatibili, ai concambi eseguiti mediante assegnazione di quote di fondi immobiliari e di azioni di Sicaf immobiliari costituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

b) dopo il comma 140-*ter*, aggiungere il seguente: "140-*quater*. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ovvero a fondi e Sicaf immobiliari costituiti e disciplinati ai sensi del predetto decreto"».

2.420

COMAROLI, BISINELLA, DIVINA, TOSATO

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,"; e alla fine del primo periodo, dopo le parole "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente";

b) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di. Stato.";

c) al comma 11 le parole da "è altresì" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente."».

2.421

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";

b) al comma 5-*ter*, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "cinque" e la parola "2017" è sostituita dalla seguente: "2020"».

2.422

SAGGESE

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-*bis*, la parola "due" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 5-*ter*, la parola "due" è sostituita dalla parola "cinque" e la parola "2017" è sostituita dalla parola "2020"».

2.423

LAI, BROGLIA, TOMASELLI

Al comma 39, sopprimere la lettera b).

2.424

MARCUCCI, COLLINA

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-*bis*. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 4, comma 4:

al primo periodo, dopo le parole "che la presiede", sono aggiunte le parole "dall'Agenzia del Demanio";

al terzo periodo, le parole "e del Ministro dell'ambiente" sono sostituite con le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente";

all'articolo 5, comma 1:

dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tal fine è predisposto, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

all'articolo 5, comma 2:

al primo periodo, le parole da "sentito il Ministero delle infrastrutture" fino a "indicata al comma 1, e" sono soppresse;

al terzo periodo, le parole "le stesse Amministrazioni" sono sostituite dalle parole "La cabina di regia" e la parola "assicurano" è sostituita dalla parola "assicura";

all'articolo 5, comma 3:

al primo periodo, le parole "al Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite da "alla Cabina di regia";

all'articolo 5, comma 5:

dopo le parole "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "anche al fine di favorirne l'integrazione e la gestione dello stesso, da parte dell'Agenzia del demanio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 12, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".

39-*ter*. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

"12-*bis*. 1. L'esecuzione degli interventi inseriti nei Piani degli investimenti elaborati dall'Agenzia del demanio, finanziati con fondi propri o con le risorse stanziate nei capitoli di spesa 7754 e 7755 iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è curata, previa sottoscrizione di apposite convenzioni quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri avvalendosi, ove possibile, degli operatori di cui all'articolo 12, comma 5. Resta ferma la possibilità per l'Agenzia del demanio di gestire con la propria organizzazione gli interventi ritenuti strategici per un più pronto perseguimento delle attività istituzionali.

2. Con le convenzioni quadro di cui al comma precedente sono disciplinati i rapporti tra l'Agenzia del demanio e i Provveditorati per le opere pubbliche nonché le relative modalità operative, ai fini di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi ed il completo e costante monitoraggio dei lavori affidati"».

2.425

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 39, inserire i seguenti:

«39-*bis*. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

39-*ter*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici anche partecipati devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione, nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 3000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

2.426

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 39, inserire i seguenti:

«39-*bis*. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

39-*ter*. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza. e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

39-*quater*. I comuni e le Regioni sulla base del censimento di cui ai commi 39-*bis* e 39-*ter*, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

2.427

BERTOROTTA, PUGLIA, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-*bis*. Le norme di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare eli tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.

39-*ter*. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 39-*bis* che esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

39-*quater*. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 39-*bis* per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni della legge 23 novembre 2001, n. 410.

39-*quinquies*. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 39-*bis*, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto».

2.428

GUALDANI

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-*bis.* A sostegno della più rapida e coordinata attuazione delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, e 10 del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, così come convertito, anche ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 40, si prevede che:

a) entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge la Consip provveda alla emanazione di apposito bando per l'adesione a una nuova Convenzione, predisposta ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 99 rivolta alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, per l'affidamento esternalizzato integrato e unitario del servizi operativi e di assistenza progettuale relativi alla gestione amministrativa, alla gestione del servizi manutentivi ed alla alienazione dei propri immobili da reddito e delle aree ad essi eventualmente correlate, ad operatori specializzati di comprovata esperienza nel settore della gestione integrata tecnica e amministrativa di patrimoni immobiliari pubblici;

b) gli enti locali che aderiranno alla Convenzione di cui alla precedente lettera *a)* del presente comma ove deliberino l'alienazione di almeno il trenta per cento, o nel limite massimo consentito dalla normativa regionale se Inferiore a detta soglia, delle abitazioni e dei locali non residenziali ERP di loro proprietà, – attraverso piani di dismissione redatti come previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 47 del 2014, così come convertito – possono destinare, in parziale deroga alle vigenti norme e per il solo primo quadriennio successivo a detta Convenzione fino al venti per cento dei proventi derivanti dalle suddette cessioni a spese inerenti la valorizzazione, la manutenzione e la gestione del beni, nonché al ripiano di eventuali squilibri finanziari dell'Ente proprietario».

2.429

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-*bis.* Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

39-*ter.* L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dal contratti di locazione di cui al comma precedente dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

39-*quater.* L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 39-*ter* dai contratti di locazione di cui al comma 39-*bis*, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

39-*quinquies.* I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 39-*ter* e 39-*quater*, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del Fuoco».

2.430

GUALDANI

Dopo il comma 39, è inserito il seguente:

«39-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 26, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n. 164, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis.* Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al comma successivo.

2-*ter.* Le proposte di cui al precedente comma 2-*bis* devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A"»

2.431

GUALDANI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis.* All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il prezzo degli alloggi rientranti nelle procedure di alienazione è determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore assumendo come base di computo il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto del valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del Territorio – Osservatorio del mercato immobiliare. Gli alloggi di proprietà ovvero gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sono previamente offerti in vendita ai soggetti assegnatari degli alloggi medesimi in possesso dei requisiti di permanenza del sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e delle spese, applicando uno sconto compreso tra il 15 e il 30 per cento. Le regioni determinano modalità e gradazione dello sconto. Decorso il termine di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, gli alloggi sono venduti con asta pubblica. I soggetti assegnatari che acquistano l'alloggio usufruendo dell'abbattimento del prezzo non possono alienare l'Immobile, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto"».

2.432

LIUZZI

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-*bis.* Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

39-*ter.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi eli mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

39-*quater.* Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56,

possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica».

2.433

VACCARI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis.* All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce allocatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionale, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato medio, che sarà determinato da una commissione composta da un rappresentante dell'agenzia del demanio, da un rappresentante del comune in cui è sito il bene, da un rappresentante dell'agenzia del territorio locale e da un rappresentante dell'ordine professionale degli ingegneri o degli architetti a cui fa riferimento il Comune. Detta commissione procederà anche a stabilire il valore delle locazioni degli immobili dello Stato, concessi ai privati per uso residenza o attività d'impresa. In entrambi i casi, vendita o locazione, la commissione dovrà tenere in considerazione se il bene è stato costruito a spese del promittente acquirente o del promittente conduttore, per un'equa riduzione dell'importo di acquisto o locazione».

2.434

GUALDANI

Dopo il comma 39, è inserito il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 5-*bis*, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";

b) al comma 5-*ter* la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque" e la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2020"».

2.435

SUSTA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono fame richiesta secondo le modalità previste al comma 2 nel periodo intercorrente tra il1 gennaio ed il 31 dicembre 2015"».

2.436

CERONI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la

proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2015"».

2.437

GUALDANI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis.* All'articolo 13, comma 4. del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: "con i Paesi dell'Unione Europea", sono inserite le seguenti: "nonché alla realizzazione del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80"».

2.438

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, MILO

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n.164, le parole: ", invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono soppresse.».

2.439

GASPARRI

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2080"».

2.440

GASPARRI

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2060"».

2.441

GASPARRI

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2050"».

2.442

GASPARRI

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2030"».

2.443

MILO

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni in essere al 31 dicembre 2012."».

2.444

ZANONI, BROGLIA, FAVERO, CALEO, VATTUONE, FISSORE, ELENA FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, D'ADDA, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, PEZZOPANE, VACCARI, SOLLO, PAGLIARI, LO GIUDICE, ALBANO, FORNARO, SCALIA, LAI, BORIOLI, MANASSERO, PADUA, SPILABOTTE, SAGGESE, BERTUZZI

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-*bis.* All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono presentare richiesta di attribuzione secondole modalità previste al comma 2 nel periodo intercorrente tra il 1 o gennaio ed il 31 dicembre 2015".».

2.445

GUALDANI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis.* Al fine di promuovere la digitalizzazione del turismo, degli istituti e dei luoghi di cultura, dei cinema, dei teatri e di tutti gli eventi, è consentito l'acquisto dei relativi biglietti con le modalità previste dall'art. 8 comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

2.446

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. In ogni caso, il contratto di programma di cui al comma 1, lettera *b)* relativo al periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014 deve assicurare la tutela, la protezione sociale e il mantenimento dei livelli occupazionali riferibili al contratto di programma per il triennio 2009-2011 che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019».

2.447

LAI, TOMASELLI, STEFANO ESPOSITO

Dopo il comma 42 inserire i seguenti:

«42-*bis*. Al fine di rendere immediatamente operativo il Piano Nazionale Amianto, è costituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri la commissione nazionale per il coordinamento e l'attuazione del piano. La composizione della commissione è definita entro 30 giorni dall'approvazione della seguente legge mediante DPCM, che individua quali soggetti attuatori del Piano Nazionale Amianto i ministeri della Salute, dell'Ambiente e del Lavoro, le Regioni e gli Enti Locali, i quali operano con un delegato istituzionale per le problematiche dell'amianto.

42-*ter*. Il PNA ha durata triennale e viene finanziato da fondi nazionali o europei. Per il triennio 2015-2017 sono confermate le spese annue sostenute per la parte sanitaria dal ministero della salute per 2,5 milioni per la ricerca delle terapie finalizzate alla cura delle malattie asbesto correlate e il sostegno ai centri specialistici integrati per la cura delle neoplasie asbesto correlate, per 10 milioni per le attività delle regioni collegate alla sorveglianza sanitaria attiva degli esposti ed ex-esposti all'amianto e per 15 milioni per la cura dei tumori rari, con una quota di almeno il 10 per cento per le neoplasie asbesto correlate.

42-*quater*. Presso il Ministero dell'Ambiente è istituito il Fondo Italia – Bonifica Amianto con la dotazione di 100 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 50 milioni per il 2017, derivanti daI Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, ai sensi del comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 24 giugno 2014 convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 116. Il 50 per cento delle risorse del Fondo Italia-Bonifica amianto è destinato ai Sin e alle regioni per le attività di monitoraggio, controlli e realizzazione di strutture idonee al conferimento e trattamento materiali contenente amianto in una logica di strutture di prossimità di territorio e associazioni di comuni. il restante 50 per cento delle risorse è destinato ai Comuni per la bonifica degli edifici pubblici presenti nel proprio territorio con priorità verso gli enti locali che hanno una mortalità da mesotelioma superiore alla media nazionale secondo i dati del Registro Nazionale dei Mesotelioma (ReNaM)».

2.448

SUSTA

Dopo il corruna 42 aggiungere il seguente:

«42-*bis*. A fini di valorizzazione del patrimonio mobiliare e di sostegno all'economia nazionale, Cassa depositi e prestiti SpA può, attraverso un apposito veicolo societario o fondo di investimento assumere e gestire partecipazioni in società di medie dimensioni operanti nei settori dell'industria, del commercio e dei servizi, la cui attività prevalente si svolga su territorio nazionale. La società e il fondo di cui al periodo precedente possono essere partecipati da investitori nazionali ed internazionali. La gestione delle partecipazioni è affidata a soggetti forniti di comprovata e adeguata esperienza di investimento a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da trasmettere al Parlamento, sono definite le caratteristiche delle società che possono essere oggetto di acquisizione ai sensi del primo periodo e dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione delle partecipazioni ai sensi del secondo periodo».

2.449

MARGIOTTA

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:

«42-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è cosi sostituito:

!1-*bis*. Il ministro dello Sviluppo Economico, con propri decreti, sentito il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, predispone anche per stralci un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma .1 Il piano, per le attività sulla terra ferma, è adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo"».

2.450

BULGARELLI, SCIBONA

Sopprimere il comma 43.

2.451

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 45, all'elenco 2, allegato, sopprimere la voce: «Ministero della giustizia».

Conseguentemente, al comma 124 dell'articolo 1, sostituire le parole: «850 milioni» *con le parole:* «747 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguente variazioni:*

2017: – 103.000.

2.452

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'Elenco n. 3, di cui al comma 45, relativo alle «Riduzioni delle dotazioni fmanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017»*, con riferimento al Ministero dei Beni e delle Attività culturali, e nello specifico alla Missione 1* «Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici»*, al Programma 1.2* «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» *nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno 2015 sostituire il numero:* «91» *con il seguente:* «169».

Conseguentemente nel medesimo Elenco, con riferimento alla Missione 3 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»*, al Programma 3.1* «Indirizzo politico»*, nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno 2015 sostituire il numero* «78» *con il seguente:* «169».

2.453

GUALDANI

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

«45-*bis*. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n.. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, primo periodo, le parole "con oneri a carico del proprio bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è determinato dal Consiglio nazionale del notariato ed è riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno";

2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascuna anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999";

b) all'articolo 22 come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3.-*bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'ente impositore ovvero il soggetto preposto alla riscossione può richiedeme direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:*

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia dei suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.

3.-*ter*. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-*bis*, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al Pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-*quater*. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo dell'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-*quinquies*. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate dal Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo";

2. Al comma 4, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma 3-*bis*, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto".

c) all'articolo 93-*bis*, inserito dall'art. 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale";

2. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*: l'agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

45-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 40-*bis* entrano in vigore ill 1º gennaio 2015».

2.454

GUALDANI

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

«45-*bis*. Per il triennio 2015/2018, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca (controllare il capitolo) è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute, aventi numero di iscritti non superiore a cinquemila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni obiettivo convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento, e alle università italiane non statali legalmente riconosciute limitatamente al numero di studenti che alla data del 31 dicembre 2014 risultino iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale di primo e di secondo livello che si svolgono stabilmente nelle medesime regioni obiettivo convergenza.

45-*ter*. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto a quanto rogato nei confronti delle Università beneficarie di cui al comma 1-*bis*, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'econofnia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2014: – 10.000 (milioni);

2015: – 10.000 (milioni);

2016: – 10.000 (milioni).

2.455

FEDELI, AMATI, CUCCA, FASIOLO, FAVERO, LAI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE

Sostituire i commi 47 e 48 con i seguenti:

«47. La legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) svolge, su richiesta del Governo, funzioni consultive nelle materie di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di Presidente o Consigliere del CNEL, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo, fermo restando il rimborso delle spese personali documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

48. Ai fini di cui al comma 47 del presente articolo, il Governo presenta al CNEL i

provvedimenti di cui alla legge 31 dicembre 2009, n 196, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i provvedimenti di riforma organica in materia di lavoro e politiche sociali, ed il CNEL, entro quindici giorni successivi al recepimento degli stessi provvedimenti, trasmette al Governo e al Parlamento un parere non vincolante.

48-*bis*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dai commi 47 e 48 del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le attribuzioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n 936, e successive modifiche e integrazioni, nonché da specifiche leggi e accordi con amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma 48, sono assegnate ad altre amministrazioni pubbliche.

48-*ter*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 47, 48 e 48-*bis* del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 47, 48 e 48-*bis* del presente articolo, definisce con regolamento la destinazione delle risorse umane, strumentali e fmanziarie, del CNEL».

2.456

FEDELI, TOCCI, BORIOLI, D'ADDA, LAI, MICHELONI, PAGLIARI, PARENTE, SOLLO

Al comma 47, dopo le parole: «ad alcun titolo» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando il rimborso delle spese documentate, sostenute solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000;

2016: – 100.000;

2017: – 100.000.

2.457

FEDELI, TOCCI

Al comma 47, dopo le parole: «ad alcun titolo» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando il rimborso delle spese documentate, sostenute solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000;

2016: – 100.000;

2017: – 100.000.

2.458

BONFRISCO

Sostituire il comma 48 con i seguenti:

«48. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge. su richiesta del Governo, le sole funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151. e 152 del Trattato sul fimzionamento dell'Unione europea In tal caso il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro quindici giorn i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, compresi quelli concernenti rifonne in materia di lavoro e politiche sociali. n parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.

48-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte dei conti, sono attribuite alla Corte dei conti medesima, nonché. qualora necessario in relazione a specifiche attività da trasferire, anche ad altre an'lministrazioni pubbliche, tutte lefunzioni non ricomprese nel precedente comma ed oggi attribuite al CNEL a norma degli articoli 10, 10-*bis*, 16 e 17 della

legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive integrazioni e modificazioni, nonché a norma di altre disposizioni legislative. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conseguentemente definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. AI personale così trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, periodi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma la citata legge n. 936 del 1986 è abrogata».

2.459

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sostituire il comma 48 con i seguenti:

«48. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, le sole funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tal caso il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro quindici giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.

48-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte dei conti, sono attribuite alla Corte dei conti medesima, nonché, qualora necessario in relazione a specifiche attività da trasferire, anche ad altre amministrazioni pubbliche, tutte le funzioni non ricomprese nel precedente comma ed oggi attribuite al CNEL a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive integrazioni e modificazloni, nonché a norma di altre disposizioni legislative. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conseguentemente definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. AI personale così trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma l, periodi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma la citata legge n. 936 del 1986 è abrogata».

2.460

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 49, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «Presidenza della Repubblica».

2.461

MALAN

Al comma 49, aggiungere, al termine, il seguente periodo: «A tal fine, all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le parole: "2.035.357 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.035.357 euro"».

Conseguentemente:

all'articolo 29, della legge 1º marzo 2002, n. 39, le parole: «2.035.357 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.035.357 euro».

2.462

STEFANO

Al comma 50, dopo le parole: «del 5 per cento» *aggiungere le seguenti parole:* «, nonché dell'8 per cento da destinare annualmente ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale».

2.463

MALAN

Al comma 50, aggiungere, al termine, il seguente periodo: «Conseguentemente, l'importo del canone di abbonamento è ridotto del 5 per cento.»

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «15 milioni».

2.464

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 50, dopo le parole: «del 5 per cento» *aggiungere le seguenti parole:* «, nonché dell'8 per cento da destinare annualmente ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale,».

2.465

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, AMORUSO

Al comma 50, dopo le parole: «del 5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «nonché dell'8 per cento da destinare annualmente ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale.»

2.466

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-*bis*. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il ministro dell'Interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro della salute, il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro della Giustizia con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

2.467

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 139 e

all'articolo 2, sopprimere il comma 207.

2.468

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

«50-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

50-*ter*. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della tariffa delle tasse sulle ,concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991».

Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 139 e all'articolo 2, sopprimere il comma 207.

2.469

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-*bis*. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto";

b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti";

d) all'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "apparecchi atti", sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti: "alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva"».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 139 e all'articolo 2, sopprimere il comma 207.

2.470

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-*bis*. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».

2.471

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-*bis*. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del Regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 139 e all'articolo 2, sopprimere il comma 207.

2.472

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-*bis*. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti"».

2.473

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-*bis*. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: "articolo 97, comma 1, dopo le parole: 'il Comune e la provincia hanno', sono inserite le seguenti: 'la facoltà di avvalersi di'"».

2.474

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 28.400.000;

2016: – 28.400.000;

2017: – 28400.000.

2.475

GUALDANI

Sostituire il comma 51 con i seguenti:

«51-*bis*. Al fine di incentivare il trasporto ferroviario merci e fermi restando i criteri e i principi in materia di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è erogato al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale un contributo, pari a 100 milioni di euro, a valere su un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

51-*ter*. A fronte della effettiva erogazione delle risorse di cui al comma 51-*bis*, il Gestore provvede a destinarle alla totale compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destino nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

51-*quater*. La parte di contributo non utilizzata per le finalità di cui al comma 51-*ter* è destinata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale alla totale o parziale compensazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per i trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, effettuati su relazioni diverse da quelle indicate al medesimo comma 51-*ter*. Detta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.

51-*quinquies*. In relazione alla proroga già prevista fino al 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 4 del vigente Contratto di Programma 2012-2014 – parte Servizi, il contributo di cui al comma 51-*bis* e le ulteriori risorse stanziate per l'anno 2015 da destinare alle attività regolate dal Contratto stesso, sono operative e sono erogate dallo Stato al Gestore secondo le previsioni del Contratto medesimo con automatico aggiornamento del relativo oggetto e delle tabelle ivi allegate.

51-*sexies*. La rendicontazione delle risorse di cui ai precedenti commi è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal Contratto di programma-Parte servizi».

2.476

MARGIOTTA

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

«51-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Fréjus è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2015, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: «di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.» *con le seguenti:* «di 183 milioni di euro per l'anno 2018, di 192,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 204,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 282,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 297,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 299,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 300,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 303,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 13.000.000;

2016: – 8.000.000;

2017: – 8.000.000.

2.477

GUALDANI

Al comma 52, il capoverso «3-*bis*» *è sostituito dal seguente:*

«3-*bis.* Per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere *a), b)* e *c),* è riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota pari al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizione di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dallo gennaio 2015».

2.478

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Al comma 52, capoverso 3-bis, *dopo le parole:* «Per le attività», *sono inserite le seguenti:* «di investimento;» *le parole:* «fino al 10 per cento», *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 15 per cento;» *dopo le parole:* «quadro economico di progetto», *sono inserite le seguenti:* «approvato a

decorrere dal 1º gennaio 2015».

2.479

MARGIOTTA

Al comma 52, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: «per le attività» *sono inserite le parole:* «di investimento»; *le parole:* «fino al 10%», *sono sostituite dalle parole:* «pari al 15%»;

dopo le parole: «quadro economico di progetto» *sono inserite le parole:* «approvato a decorrere dal 1º gennaio 2015».

2.480

URAS, CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 52, capoverso 3-bis, *dopo le parole:* «Per le attività,» *sono inserite le seguenti:* «di investimento;» *le parole:* «fino al 10 per cento,» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 15 per cento;» *dopo le parole:* «quadro economico di progetto,» *sono inserite le seguenti:* «approvato a decorrere dal 1º gennaio 2015».

2.481

SAGGESE

Al comma 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «per le attività» sono inserite le parole «di investimento»;

b) le parole «fino al 10%». sono sostituite dalle parole «pari al 15%»;

c) dopo le parole «quadro economico di progetto» sono inserite le parole «approvato a decorrere dal 1º gennaio 2015».

2.482

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, MILO

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

«52-*bis.* All'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis.* La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, costituendo un'irregolarità essenziale, obbliga il concorrente che intenda regolarizzarle al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, stabilita dal bando di gara in un'unica somma, di importo non superiore allo 0,1 per mille e comunque fino ad un massimo di diecimila euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese o integrate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ma afferenti ad elementi indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione entro il medesimo termine, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo e terzo periodo ovvero di mancato versamento nello stesso termine della sanzione, ove prevista, il concorrente è escluso dalla gara"».

2.483

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, MILO

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

«52-*bis.* All'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis.* In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appa1tante non ne richiede la regolarizzazione''».

2.484

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, MILO

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

«52-*bis.* All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

''30-*bis.* In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto''».

2.485

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, MILO

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

«52-*bis.* All'articolo 26-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'', sono soppresse».

2.486

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, MILO

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

«52-*bis.* All'articolo 26-*ter* del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: ''e fino al 31 dicembre 2014'', sono sostituite dalle parole: ''e fino al 31 dicembre 2016''».

2.487

DI GIORGI, FEDELI, MARCUCCI, SAGGESE, GRANAIOLA, MATTESINI, CANTINI, FILIPPI, CUOMO, GATTI

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

«53-*bis.* In coerenza con i Piani di Sviluppo singolarmente presentati dagli aeroporti di Firenze, Pisa e Salerno che richiedono investimenti infrastrutturali necessari a rispondere alle esigenze del traffico turistico ricettivo, unitamente alle esigenze di mobilità interregionale sui predetti scali, nonché al fine di assicurare specifici e particolari *standard* di sicurezza e qualitativi connessi all'incremento dei flussi di passeggeri, i Gestori aeroportuali possono provvedere ai predetti investimenti infrastrutturali avvalendosi dei finanziamenti erogati, per l'anno 2015, in base alla pianificazione approvata e monitorata nel rispetto delle procedure di rendicontazione e certificazione, così suddivisi:

a) aeroporto di Firenze euro 20 milioni;

b) aeroporto di Pisa 10 milioni;

c) aeroporto di Salerno 5 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 35.000.000;

2016: – ;

2017: – .

2.488

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

«53-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal gennaio 2015, alle ammnistrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette "autoblu".

53-*ter*. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 8-*bis* sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.

53-*quater.* Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo».

2.489

GUALDANI

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-*bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, apportare le seguenti modificazioni:

a) i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti privati urgenti per lo crescito e gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, di assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti e di garantire il completamento delle reti Europee entro il 31 agosto 2015, il rapporto concessorio può essere modificato su base consensuale anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria".

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "4-*bis.* ove non si tratti di modificazioni essenziali secondo lo giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione Europea sulla base dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"».

2.490

GUALDANI

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-*bis.* L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 144 del 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza in. 164 dell'11 aprile 2014».

2.491

BISINELLA, CROSIO, CONSIGLIO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 53 inserire il seguente:

«53-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 52, l'ANAS SpA assegna massima priorità al Progetto della sistemazione del Fondo stradale della SS 14 Triestina, per il tratto San Donà Portoguaro, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro».

2.492

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-*bis*. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 700,000;

2016: – 700.000;

2017: – 700.000.

2.493

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 54

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni»*, con le seguenti:* «89 milioni».

2.494

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2.495

ORELLANA

Sopprimere il comma 54.

2.496

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:

«54-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della presente legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS».

2.497

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente:

a) *al comma 59, sopprimere la parola:* «55»;

b) *al comma 62, sopprimere le parole:* «tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55»;

c) *all'articolo 3, comma 75 alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze,*

apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

2.498

CERONI

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente, al comma 59 sopprimere il riferimento al comma 55 e al comma 62 le seguenti parole: «tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55,».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, ridurre di 16 milioni di euro lo stanziamento dalla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.499

CARIDI, GUALDANI

Al comma 55 è soppresso;

al comma 59 sopprimere la parola: «55»;

al comma 62 sopprimere le parole: «tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, ridurre di 16 milioni di euro lo stanziamento dalla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.500

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, SPILABOTTE

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente:

al comma 59, sopprimere lo parola: «55»;

al comma 62, sopprimere le parole: «tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 16.000.000;

2016: – 16.000.000;

2017: – 16.000.000.

2.501

GUALDANI

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente, al comma 59 eliminare la parola «55» e al comma 62 le parole: «, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: –16.000.000;

2016: – 16.000.000;

2017: – 16.000.000.

2.502

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, SILVESTRO, VALDINOSI

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente:

a) al comma 59, sopprimere le parole: «, 55»;

b) al comma 62, sopprimere le parole: «, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 16.100.000;

2016: – 16.100.000;

2017: – 16.100.000.

2.503

MARGIOTTA

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente,

al comma 59, sopprimere la parola: «55»;

al comma 62 sopprimere le parole: «, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55,»

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 16.000.000;

2016: – 16.000.000;

2017: – 16.000.000.

2.504

LO MORO

Sopprimere il comma 55.

Conseguentemente, nello stesso articolo:

al comma 59, sopprimere le parole: «55,»

al comma 62 sopprimere le parole: «, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55, ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 16.000.000

2016: – 16.000.000

2017: – 16.000.000

2.505

LIUZZI

Al comma 55, sostituire le parole: «30 aprile», *con le seguenti:* «30 giugno».

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-*bis.* Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

55-*ter.* A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

2.506

LIUZZI

Al comma 55, sostituire le parole: «30 aprile», *con le seguenti:* «30 giugno».

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

«55-*bis.* Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

55-*ter.* A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

2.507

LIUZZI

Al comma 55, sostituire le parole: «30 aprile», *con le seguenti:* «30 giugno»

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

«55-*bis.* Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante», sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

55-*ter.* A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30

marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

2.508

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sopprimere il comma 56.

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 124 e 125

2.509

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 56.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:

85-*bis.* All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*bis*. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-*quater.* Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. TI presidente è nominato su due classi.

1-*quinquies.* È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.

l-*sexies.* I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27.7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni».

b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.

10-*ter*. Dall'attuazione del comma 10-*bis*, devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10-*quater.* È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge Il gennaio 2007. n 1

2.510

MALAN

Sopprimere il comma 56.

2.511

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 56, sostituire le parole: «il giorno 10» *con le seguenti:* «il primo giorno»;

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2, sostituire il comma 59, con il seguente: «59. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 56, 57 e 58.»

alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 92.000.000;

2016: – 92.000.000;

2017: – 92.000.000.

2.512

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 56, sostituire la parola: «10» *con la seguente:* «8».

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5» *con le seguenti:* «176».

2.513

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 56, sostituire la parola: «10» *con la seguente:* «5».

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5» *con le seguenti:* «176».

2.514

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Al comma 56, sostituire la parola: «successivo» *con la seguente:* «antecedente».

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5» *con le seguenti:* «176».

2.515

FUCKSIA

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-*bis.* Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della »Tabella danno biologico« di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

2.516

DI BIAGIO, MARINELLO

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-*bis*. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288 del 2002, è incrementato annualmente, a decorrere dallo gennaio 2015 di 1.200.000 euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 1.200.000;

2016: – 1.200.000;

2017: – 1.200.000.

2.517

TOMASELLI, LAI

Dopo il comma 56, inserire il seguente:

«56-*bis.* Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288 del 2002, è incrementato annualmente, a decorrere dallo gennaio 2015 di 1.200.000 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a decorrere dallo gennaio 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 1.200.000;

2016: – 1.200.000;

2017: – 1.200.000.

2.518

DI BIAGIO

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-*bis.* Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288 del 2002, è incrementato annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2015 di 1 milione di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 1.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

2.519

DI BIAGIO

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-*bis.* Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288 del 2002, è incrementato annualmente, a

decorrere dallo gennaio 2015 di 1.200.000 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «98.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.520

DI BIAGIO

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-*bis.* Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288 del 2002, è incrementato annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2015 di 1.200.000 euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «98.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.521

TOMASELLI, LAI

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-*bis.* Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288 del 2002, è incrementato annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2015 di 1.200.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «98.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.522

DI BIAGIO

Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

«56-*bis.* Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288 del 2002, è incrementato annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2015 di 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a decorrere dallo gennaio 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito deIl'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.523

DI BIAGIO

Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

«56-*bis*. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'art. 2 della legge 288/2002, è incrementato annualmente, a decorrere dallo gennaio 2015 di 1 milione di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.524

MILO

Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

«56-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2013 e 2014 mediante corresponsione nel 2013 e 2014 dell'assegno ivi previsto" con le seguenti: "per gli anni 2013, 2014 e 2015 mediante corresponsione nel 2013, 2014 e 2015 dell'assegno ivi previsto"».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 132, sostituire le parole: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «6 milioni di euro per l'anno 2015».

2.525

FUCKSIA

Dopo il comma 56, è aggiunto, il seguente comma:

«56-*bis*. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze in materia di promozione del reinserimento e della Integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativl di riqualificazlone professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».

2.526

GUALDANI

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:

«58-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'importo dei risparmi da conseguire ivi previsto, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti alla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsti alla Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle finanze *per l'anno 2015.*

2.527

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

I commi 59, 60 e 61 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5» *con le seguenti:* «85».

2.528

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sostituire i commi 59, 60 e 61 con il seguente:

«59. Tutte le maggiori entrate ed i risparmi dell'INPS derivanti da economie, interessi attivi, processi di razionalizzazione della spesa per i servizi e rinegoziazione di accordi o convenzioni, sono destinati al miglioramento delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall'Istituto medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5» *con le seguenti:* «85».

2.529

GRANAIOLA, GATTI

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«59-*bis*. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1º settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

2.530

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-*bis*. Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.

Tale incremento si aggiunge a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della "Tabella danno biologico" di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000».

2.531

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 59 inserire il seguente:

«59-*bis*. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sono attribuite le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, per la realizzazione di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».

2.532

GUALDANI

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-*bis*. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibiIi; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, cosi come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2015, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità».

2.533

GUALDANI

Dopo il comma 59, inserire il seguente:

«59-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati delle fatture emesse ai pazienti nei tempi utili affinché l'amministrazione finanziaria provveda a ricavare i dati per la precompilazione del modello 730, da stabilirsi secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».

2.534

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 60.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 132, aggiungere il seguente: «132-*bis*. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia direttamente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60 per cento delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche».

2.535

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN

Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:

«60-*bis*. Il territorio della regione siciliana è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante: i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia. La zona franca è disciplinata dalle leggi fiscali dello stato Italiano e dell'Unione Europea che si applicano ai territori extradoganali secondo le previsioni delle norme di attuazione dello Statuto in materia che vanno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2.536

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-*bis*. Il territorio della Regione siciliana è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante: i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia La zona franca è disciplinata dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dall'Unione europea che si applicano ai territori extradoganali secondo le previsioni delle norme di attuazione dello Statuto in materia che vanno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2.537

MILO

Sopprimere il comma 63

2.538

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 61 inserire i seguenti:

«61-*bis*. Onde procedere alla razionalizzazione e all'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge è affidata, in via esclusiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la titolarità degli accertamenti medico legali sui tutti i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

61-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 12-*bis*, l'Istituto medesimo continua ad avvalersi dei medici come individuati dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate al successivo comma 12-*quinquies*.

61-*quater*. Sono abrogati il comma 5-*bis* dell'articolo 17, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

61-*quinquies*. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta non inferiore a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della pubblica amministrazione viene trasferita forfettariamente all'INPS, che non potrà utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui alla presente disposizione.

61-*sexies*. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita, secondo criteri che garantiscano la stabilità, nei limiti del rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento del personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui al presente comma, e sono definite, altresì, le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

61-*septies*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12quinquies sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

2.539

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 61 inserire i seguenti:

«61-*bis*. Onde procedere alla razionalizzazione e all'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge è affidata, in via esclusiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la titolarità degli accertamenti medico legali sui tutti i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

61-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 12-*bis*, l'Istituto medesimo continua ad avvalersi dei medici come individuati dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate al successivo comma 12-*quinquies*.

61-*quater*. Sono abrogati il comma 5-*bis* dell'articolo 17, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

61-*quinquies*. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta non inferiore a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della pubblica amministrazione viene trasferita forfettariamente all'INPS, che non potrà utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui alla presente disposizione.

61-*sexies*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

2.540

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 61 inserire il seguente:

«61-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sostituire: "2013" con "2015";

b) le parole: "per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera *a)*" con: "per un importo complessivamente non superiore a 60 milioni di euro, ed effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale";

c) Al comma 5-*bis*, le parole: "dalle Aziende Sanitarie Locali" con: "dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".

I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, sono destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato».

2.541

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 61 inserire il seguente:

«61-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'importo dei risparmi da conseguire ivi previsto, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS».

2.542

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA

Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:

«61-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS».

2.543

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sostituire il comma 62 con il seguente:

«62. Tutte i risparmi dell'INAIL conseguenti ad interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto SODO destinati al miglioramento delle Prestazioni erogate».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 125, sostituire le parole: «187,5» *con le seguenti:* «137,5».

2.544

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, MATTESINI, SILVESTRO, VALDINOSI, FAVERO

Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:

«62-*bis*. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, richiedono gli accertamenti medico-legali per i dipendenti in malattia, in via esclusiva, alle sedi dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS), che è l'unico soggetto ad effettuarli.

62-*ter*. Sono abrogati il comma 5-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

62-*quater*. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della pubblica amministrazione viene trasferita, forfettariamente, all'INPS che non può utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui al comma 62-*bis*.

62-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 62-*bis* l'INPS medesimo si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici già inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

62-*sexies*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il ministro dell'economia e finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale da adottare entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle valutazioni dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, sono definite: la tipologia del rapporto contrattuale, l'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, i requisiti e i criteri per la definizione di graduatorie provinciali per reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo di quelli inseriti nelle liste speciali di cui al comma 62-*quinquies*. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.

62-*septies*. I risparmi di spesa derivante dall'attuazione del comma 62-*bis* e 62-*quater* sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

2.545

MARAN, SUSTA

Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:

«62-*bis*. Onde procedere alla razionalizzazione e all'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge è affidata, in via esclusiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la titolarità degli accertamenti medico legali sui tutti i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

62-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 12-*bis*, l'Istituto medesimo continua ad avvalersi dei medici come individuati dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate al successivo comma 12-*quinquies*.

62-*quater*. Sono abrogati il comma 5-*bis* dell'articolo 17, della legge 15 luglio 2011, n 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

62-*quinquies*. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta non inferiore a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della pubblica amministrazione viene trasferita forfettariamente all'INPS, che non potrà utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui alla presente disposizione.

62-*sexies*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

2.546

PICCINELLI

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

«62-*bis*. Sono attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.547

PICCINELLI

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

«62-*bis*. Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo de116,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della "Tabella danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.548

AZZOLLINI

Sopprimere i commi da 63 a 66.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 75.000.000;

2016: – 75.000.000;

2017: – 75.000.000.

2.549

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA

LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 154 milioni di euro per l'anno 2015».

2.550

PUPPATO, GIACOBBE, TURANO, CASSON, TOCCI, D'ADDA, LO GIUDICE, DALLA ZUANNA, RICCHIUTI, FAVERO, SCALIA, PEZZOPANE, IDEM, ALBANO

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 75.000.000;

2016: – 75.000.000;

2017: – 75.000.000.

2.551

GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI, PEGORER

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 75.000.000;

2016: – 75.000.000;

2017: – 75.000.000.

2.552

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 75.000.000;

2016: – 75.000.000;

2017: – 75.000.000.

2.553

ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, ROMANO, LANIECE, BATTISTA

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 75.000.000.

2.554

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: «è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «è

ridotta di 313 milioni di euro per l'anno 2015 e di 275 milioni a decorrere per l'anno 2016».

2.555

GUERRA, VACCARI

Il comma 63, è sostituito con il seguente:

«63. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 40 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001.

A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n 152 è rideterminata nella misura dello 0,205 per cento».

Il comma 64 è sostituito con il seguente:

«64. Alla legge 30 marzo 2001 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: "un terzo delle regioni e in un terzo delle province", sono sostituite con le seguenti: "due terzi delle regioni e in due terzi delle province e che abbiano sedi di istituto di patronato in almeno otto Paesi stranieri".

b) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11 – *(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)* - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, da emanar si entro il 30 giugno 2015, si stabiliscono le modalità di esercizio e di valorizzazione economica di detta attività".

c) L'articolo 12, è sostituito con il seguente:

"Art. 12. – *(Accesso alle banche dati)* - Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni e della Pubblica Amministrazione obbligatoriamente in cooperazione applicativa attraverso porta di dominio certificata. È fatto obbligo agli enti di patronato di rapportarsi per le proprie attività solamente per via telematica, ivi comprese tutte le informazioni necessarie al Ministero del Lavoro per l'attività ispettiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministero della Pubblica Amministrazione, Agenda Digitale Italiana (ADI) e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni, le linee-guida delle modalità di dialogo tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni e la Pubblica Amministrazione".

d) All'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 7, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Gli effetti dei predetti *standard* qualitativi operano su tutte le risorse così come formatesi secondo i criteri di cui al comma 4 del presente articolo".

– dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis.* Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza nell'esercizio delle attività degli istituti di patronato, anche in considerazione di una riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo i principi della completa dematerializzazione delle informazioni e della gestione dei rapporti attraverso l'esclusività del canale telematico, l'accesso al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato di cui al presente articolo è riservato agli istituti di patronato la cui attività svolta su tutte le prestazioni ammesse al finanziamento, sia in Italia che all'estero, accertate in via definitiva dal Ministero del lavoro risulti non inferiore al 2,5 per cento di tutta l'attività prodotta annualmente dall'insieme dei patronati".

Il comma 65 è sostituito con il seguente:

"65. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 228, sono apportate le seguenti modifiche:

i commi 9, 10 lettera *b)*, 11, 12 e 13 sono abrogati"».

2.556

GUALDANI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

sostituire il comma 63, con il seguente:

«63. Con riferimento all'esercizio finanziario2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 40 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 70 per cento"».

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

«63-*bis.* Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza nell'esercizio delle attività degli istituti di patronato, anche in considerazione di una riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo i principi della completa dematerializzazione delle informazioni e della gestione dei rapporti attraverso l'esclusività del canale telematica, l'accesso al Finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n 152 è riservato agli istituti accreditati che rispettano i seguenti criteri concomitanti:

a) regolare rendicontazione delle risorse finanziarie, attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal :Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero;

b) rapporto tra le istanze con esito positivo inoltrate dai patronati agli Istituti previdenziali e ai Ministeri e l'insieme delle domande amministrative dai medesimi inoltrate superiore al 70 per cento;

c) stabilità del personale e sua formazione, nonché regolarità e tempestività nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi;

d) certificazione sulla adeguatezza delle sedi di esercizio dell'attività di patronato;

e) certificazione della sicurezza degli archivi e della gestione dei dati sensibili dei cittadini utenti;

f) certificazione di qualità del processo produttivo, informato ai principi di Agenda Digitale Italiana, con estensione del sistema di cooperazione applicativa al rapporto tra patronati e pubblica amministrazione;

g) assolvimento del requisito di "forza lavoro" obbligatoria per il riconoscimento delle sedi di patronato con dipendenti del Patronato, assunti direttamente dall'Ente di Patronato Nazionale.

63-*ter.* Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero degli Interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dei commi 63 e 63-*bis* del presente articolo.

63-*quater.* A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2016, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,205 per cento, qualora non siano approvati i decreti ministeriali di razionalizzazione e riorganizzazione di cui al comma precedente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 110.000.000.

2.557

FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, CONTE, PAGLIARI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 63 con il seguente:

«63. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono

complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 75 per cento". A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, è rideterminata nella misura dello 0,208 per cento».

2) al comma 64, sopprimere la lettera *a)* e sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti:

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — (Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero). – 1 Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, si stabiliscono le modalità di esercizio e di valorizzazione economica di detta attività;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — (Accesso alle banche dati) – 1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni e della Pubblica Amministrazione obbligatoriamente in cooperazione applicati va attraverso porta di dominio certificata secondo i criteri della DigitPA e degli organismi da essa designati alla gestione del sistema di cooperazione. È fatto obbligo agli enti di patronato di rapportarsi per le proprie attività solamente per via telematica, ivi comprese tutte le informazioni necessarie al Ministero del Lavoro per l'attività ispettiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministero della Pubblica Amministrazione, Agenda Digitale Italiana (ADI) e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo 2015, le linee-guida delle modalità di dialogo tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni e la Pubblica Amministrazione»;

3) al comma 65, sopprimere la lettera *a)*.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 40.000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

2.558

LANGELLA

Sostituire il comma 63, con il seguente:

«63. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: "dell'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 75 per cento". A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, è rideterminata nella misura dello 0,210 per cento».

2.559

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 63, primo periodo, le parole: «75 milioni di euro»*, sono sostituite dalle seguenti:* «25

milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.560

FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, CONTE, PAGLIARI

Al comma 63, sostituire le parole: «75 milioni»*, con le seguenti:* «30 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 45.000.000;

2016: – 45.000.000;

2017: – 45.000.000.

2.561

GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI, PEGORER

Al comma 63, sostituire le parole: «75 milioni di euro»*, con le seguenti:* «37,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 37.500.000;

2016: – 37.500.000;

2017: – 37.500.000.

2.562

RUTA

Al comma 63, le parole: «75 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «37,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 37.500.000;

2016: – 37.500.000;

2017: – 37.500.000.

2.563

ALBANO, RUTA

Al comma 63, le parole: «75 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «37,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 37.500.000;

2016: – 37.500.000;

2017: – 37.500.000.

2.564

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 63, le parole: «75 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «40 milioni di euro»*; dopo le parole:* «I risparmi derivanti dal primo periodo,» *sono aggiunte, di seguito, le seguenti parole:* «nel limite di 40 milioni di euro,»; *le parole:* «del 62 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 70 per cento»*; le parole: «dello 0,186 per cento» sono sostituite dalle seguenti:* «dello 0,205 per cento»;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 35.000.000;

2016: – 35.000.000;

2017: – 35.000.000.

2.565

FEDELI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 63, sostituire le parole: «ridotti di 75 milioni di euro» *con le seguenti:* «ridotti di 40 milioni di euro» *e al periodo successivo sostituire le parole:* «del 62 per cento» *con le seguenti:* «del 71 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 35.000.000.

2.566

VERDUCCI, MATURANI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FISSORE, ELENA FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

Al comma 63, sostituire le parole: «75 milioni di euro» *con le seguenti:* «40 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 35.000.000;

2016: – 35.000.000;

2017: – 35.000.000.

2.567

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 63, sostituire le parole: «75 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

2.568

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 63 inserire il seguente:

«63-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

2.569

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 63, inserire il seguente:

«63-*bis*. La legge Il giugno 1974, n. 252 è abrogata».

2.570

MILO, CERONI, D'ALÌ

Sopprimere i commi 64, 65 e 66.

Conseguentemente, alla. Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 75.000.000;

2016: – 75.000.000;

2017: – 75.000.000.

2.571

BONFRISCO, D'ALÌ, CERONI, MANDELLI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, EVA LONGO, ARACRI, PAGNONCELLI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, IURLARO, MINZOLINI, ZIZZA, D'ANNA, SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE

Sopprimere il comma 64.

Conseguentemente al medesimo articolo 2 dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

«45-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

2.572

PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 64, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sostiuire le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "e che abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province, nonché abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri"».

2.573

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 64, lettera a), *le parole:* «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale».

Conseguentemente:

al comma 64, lettera b), *le parole:* «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale e in almeno otto Paesi stranieri, secondo criteri di adeguata distribuzione individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 64, lettera c), Art. 10. - *(Attività diverse). – comma 1, lettera* a), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «agricoltura, emigrazione ed immigrazione;»

Al comma 64, lettera c), Art.10. - *(Attività diverse). – comma 3, le parole* «in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma l, incluse nell'attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a

convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari» sono sostituite con le seguenti: « nelle materie previste dall'articolo 7, comma l, in favore dei soggetti di cui alla medesima norma, per le prestazioni per cui sia escluso il finanziamento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, con il pagamento di un contributo da parte dell'utente o dell'ente pubblico beneficiario. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, ancorché non più rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo».

Il comma 64, la lettera e) *è sostituito dal seguente:* e) *«All'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) "al comma 7, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli effetti dei predetti standard qualitativi rilevano sia in relazione all'organizzazione che all'attività svolta in Italia ed all'estero.";

2) dopo il comma 7 aggiungere:

«7-*bis.* Sono ammessi al finanziamento delle attività e dell'organizzazione gli Istituti di patronato che dimostrino di aver svolto, oltre che a livello nazionale, l'attività di cui al precedente comma in almeno otto Stati stranieri con una quota percentuale di incidenza complessiva, accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non inferiore al 3 per cento di quella annualmente prodotta dall'insieme degli istituti di patronato.»;

al comma 65, lettera *a),* le parole: «i commi 9, 10, lettere *a), b)* e *c),* 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9, 10, lettere *b)* e *c),* e 11»;

2.574

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 64, lettera a), *le parole:* «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale».

2.575

DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'articolo 2, comma 64, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento»;

2) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente, alla lettera e) sopprimere il capoverso «c-ter»,

2.576

DE POLI

Al comma 64, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri";

2) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 64 lettera e) *sopprimere il seguente capoverso: «c*-ter) *l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».*

2.577

CENTINAIO, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CROSIO

Al comma 64, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

2) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le seguenti:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 64, lettera e), sopprimere il seguente capoverso:

«c-*ter)* l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.578

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Alla lettera a) *del comma 64, apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere le seguenti parole: *«e che abbiano sedi di Istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».*

b) sostituire le parole: «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento».

Conseguentemente, alla lettera e) *del comma 64 sopprimere il seguente capoverso:*

«c-*ter)* l'Istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.579

GALIMBERTI

Al comma 64, lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di Istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

2) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 64, lettera e) *sopprimere il seguente capoverso:*

«c-*ter)* l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.580

GAMBARO

All'articolo 2, comma 64, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

2) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 64 lettera e) *sopprimere il seguente capoverso:*

«c-*ter)* l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.581

MANDELLI, PICCOLI, BRUNI

Al comma 64, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

2) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 64, lettera e) *sopprimere il seguente capoverso:*

«c-*ter)* l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.582

CARIDI

Al comma 64, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

2) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 64, lettera e) *sopprimere il seguente capoverso:* «c-*ter*) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.583

MANCUSO, GUALDANI, AIELLO

Al comma 64, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

2) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le parole:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 64 lettera e) *sopprimere il seguente capoverso:* «c-*ter*) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.584

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MAURO MARIA MARINO, VACCARI

Al comma 64, lettera a) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le seguenti:* «80 per cento» *e sopprimere le seguenti:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente, alla lettera e) *del medesimo comma, sopprimere il capoverso:* «c-*ter*».

2.585

GUALDANI

Al comma 64, alle lettere a) *e* b) *sostituire le parole:* «60 per cento» *con le seguenti:* «80 per cento».

2.586

SUSTA

Al comma 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sopprimere le parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

b) alla lettera c) *capoverso* «Art. 10» *sopprimere la lettera* e).

2.587

FUCKSIA

Al comma 64, lettera a), *sopprimere il seguente periodo:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente, al comma 64 lettera e), *sopprimere il seguente periodo:* «c-*ter*)

l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.588

CALEO

Al comma 64, lettera a) *sopprimere il seguente periodo:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera e), *sopprimere il capoverso:* «c-*ter*)»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.589

FILIPPI, FAVERO, PAGLIARI

Al comma 64, lettera a) *sopprimere il seguente periodo:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente, al comma 64, lettera e) *sopprimere il capoverso:* «c-*ter*)».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

2.590

PICCINELLI

Al comma 64, lettera a) *sopprimere il seguente periodo:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente, al comma 64 lettera e) *sopprimere il seguente periodo: «c-ter*) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.591

GUALDANI

Al comma 64, lettera a) *sopprimere il seguente periodo:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente, al comma 64 lettera e) *è eliminato il seguente periodo:* «c-*ter*) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

2.592

CENTINAIO, COMAROLI, BELLOT, TOSATO

Al comma 64, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri».

Conseguentemente, al comma 64, lettera e)*, capoverso* «c-*bis*)»*, sopprimere la lettera* c-*ter*).

2.593

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI, DALLA TOR, DI GIACOMO, CARIDI, CONTE, AIELLO

Al comma 64, lettera a)*, le parole:* «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri» *sono soppresse*.

2.594

VERDUCCI

Al comma 64 sopprimere la lettera b).

2.595

FEDELI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 64, sostituire il punto b) *con il seguente:*

«*b)* all'articolo 3, il comma 2 è sostituito con il seguente: "abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province, nonché abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri"».

2.596

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 64, lettera b)*, le parole:* «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *sono sostituite dalle seguenti:* «in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale e in almeno otto Paesi stranieri, secondo criteri di adeguata distribuzione individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

2.597

LANGELLA

Al comma 64) *lettera* c) *sostituire la lettera* a) *con la seguente formulazione:*

«*a)* in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, conseguimento di prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, risparmio previdenziale, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività verrà approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociale, sentiti gli enti di Patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanarsi entro il 2015;

alla lettera *b)* sopprimere la parola: "anche";

al punto 3, secondo capoverso sostituire le parole:

"non rientranti nell'articolo 13 della presente legge" con le parole: "che non rientrano tra quelle rilevanti ai fini della distribuzione del finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge";

sopprimere le seguenti parole: "o degli Enti pubblici beneficiari"».

Conseguentemente:

all'articolo 17 comma 21, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro», con le seguenti: «di 35 milioni per l'anno 2015 e 390 milioni di euro»;

alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico finanziaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 : Contributi ad enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6 – Cap. 1613) apportare le seguenti variazioni:

2015: – 95.000.000

2016: – 95.000.000

2017: – 95.000.000

2.598

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 64, lettera c)*, capoverso* «Art. 10»*, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, conseguimento di prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, risparmio Previdenziale, tutela e sicurezza sul lavoro».

Conseguentemente, al medesimo comma 64, lettera c)*, capoverso* «Art. 10»*, dopo comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *a)* è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministri competenti per materia, da emanarsi entro il 30 giugno 2015».

2.599

GUALDANI

Al comma 64, lettera c)*, capoverso* «Art. 10»*, comma 1, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoto, conseguimento di prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, risparmio previdenziale, tutela e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esercizio delle predette attività verranno definite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti gli enti di Patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanarsi entro il 30 giugno 2015».

2.600

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 64, lettera c)*,* »Art. 10» – *(Attività diverse)* – 1. *Comma lettera* a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «agricoltura, emigrazione ed immigrazione;».

2.601

FEDELI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 64, lettera c)*, capoverso* «Art. 10»*, comma* 1, *lettera* b)*, sopprimere la parola:* «anche».

2.602

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 64, lettera c), «Art. 10» – *(Attività diverse)* – 3. *Comma le parole:* « in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di Patronato, da parte dell'utenza o degli enti. pubblici beneficiari» *sono sostituite con le seguenti:* « nelle materie previste dall'articolo 7, comma 1, in favore dei soggetti di cui alla medesima norma, per le prestazioni per cui sia escluso il finanziamento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13,

con il pagamento di un contributo da parte dell'utente o dell'ente pubblico beneficiario. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, ancorché non più rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo».

2.603

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 64, lettera c)*, capoverso* «Art. 10»*, comma* 3*, al secondo capoverso sostituire le parole:* «non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13» *con le parole:* «non rientranti tra quelle rilevanti ai fini della distribuzione del finanziamento di cui all'articolo 13».

2.604

FEDELI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 64, lettera c)*, capoverso* «Art. 10»*, comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o degli enti pubblici beneficiari».

2.605

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 64, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«c-*bis)* l'articolo 11 è sostituito con il seguente: "Art. 11. – *(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)* – 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, si stabiliscono le modalità di esercizio e di valorizzazione economica di detta attività";

c-*bis)* l'articolo 12 è sostituito con il seguente: "Art. 12. – *(Accesso alle banche dati)* – 1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni e della Pubblica Amministrazione obbligatoriamente in cooperazione applicativa attraverso porta di dominio certificata, secondo i criteri della DigitPA e degli organismi da essa designati alla gestione del sistema di cooperazione. È fatto obbligo agli enti di patronato di rapportarsi per le proprie attività solamente per via telematica, ivi comprese tutte le informazioni necessarie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attività ispettiva. Il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentiti il Ministro della pubblica Amministrazione e semplificazione, Agenda Digitale Italiana (ADI) e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo 2015, le linee-guida delle modalità di dialogo tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni e la Pubblica Amministrazione";

c-*ter)* all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da emanarsi entro i128 febbraio 2015"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

«64-*bis.* All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. A decorrere dal 1º gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 febbraio 2013, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali ed assicurative"».

2.606

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO, PAGANO, DALLA TOR, SPILABOTTE, ARRIGONI

Al comma 64, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis)* all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001 n. 152 dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis.* Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, si stabiliscono le modalità di esercizio e di valorizzazione economica di detta attività il predetto decreto stabilisce che l'attività oggetto del presente articolo è finanziata con lo 0,73% del finanziamento di cui all'articolo 13 comma 4 della legge 152 del 2001, la previsione di un periodo sperimentale della durata di due anni da svolgersi nel Paese con più iscritti Aire di ciascuna ripartizione estera, l'accesso alla sperimentazione potrà essere concesso solo agli Enti di Patronati presenti in tutti i paesi individuati continuativamente da almeno 5 anni, le modalità di verifica e controllo e lo schema di redazione del *report* finale della sperimentazione"».

2.607

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 64, la lettera e)*, è sostituito dal seguente:*

«*e)* All'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli effetti dei predetti *standard* qualitativi rilevano sia in relazione all'organizzazione che all'attività svolta in Italia ed all'estero".

Dopo il comma 7, aggiungere:

"a-*bis*. Sono ammessi al finanziamento delle attività e dell'organizzazione gli Istituti di patronato che dimostrino di aver svolto, oltre che a livello nazionale, l'attività di cui al precedente comma in almeno otto Stati. stranieri con una quota percentuale di incidenza complessiva, accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non inferiore al 2,5 per cento di quella annualmente prodotta dall'insieme degli istituti di patronato"».

2.608

GALIMBERTI

Al comma 64, lettera e)*, sopprimere il capoverso:* «c-*bis)* l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

2.609

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Alla lettera e)*, del comma 64, eliminare il seguente capoverso:* «c-*bis)* l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli Istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

2.610

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

All'articolo 2, comma 64, lettera e)*, eliminare il seguente capoverso:* «c-*bis)* L'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via

definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente. lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

2.612

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 64, lettera e)*, sopprimere il capoverso* c-*bis).*

2.613

GALIMBERTI

Al comma 641 lettera e)*, sostituire il capoverso* c-*bis) con il seguente:*

«c-*bis)* l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*1 in una quota percentuale, comprensiva sia dell'attività in Italia che all'estero, accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione con effetto dall'attività dell'anno 2015, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro. Tale disposizione non opera qualora l'Istituto di patronato:

a) faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dall'Istituto non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 51 commi 1 e 3, della presente legge complessivamente impiegati nello stesso anno;

b) rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero se già riconosciuto alla data di entrata in vigore della legge 152 del 2011 si sia unito in forma consortile per un periodo massimo di tre anni, con uno o più patronati già operanti all'epoca, entro il 31 dicembre 2017».

2.614

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Alla lettera e) del comma 64, sostituire il capoverso *c-bis* con il seguente:

«*c-bis)* l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, in una quota percentuale, comprensiva sia dell'attività in Italia che all'estero, accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro, inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione con effetto dall'attività dell'anno 2015, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro. Tale disposizione non opera qualora l'Istituto di patronato:

a) faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dall'Istituto non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'art. 6, commi 1 e 3, della presente legge complessivamente impiegati nello stesso anno;

b) rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero se già riconosciuto alla data di entrata in vigore della L. 152/2001, si sia unito in forma consortile per un periodo massimo di tre anni, con uno o più patronati già operanti all'epoca, entro il 31 dicembre 2017».

2.615

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

All'articolo 2, comma 64, lettera e) sostituire il capoverso *c-bis)* con il seguente:

«*c-bis)* l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del

finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, in una quota percentuale, comprensiva sia dell'attività in Italia che all'estero, accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro, inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione con effetto dall'attività dell'anno 2015, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro. Tale disposizione non opera qualora l'Istituto di patronato:

a) faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dall'Istituto non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'art. 6, commi 1 e 3, della presente legge complessivamente impiegati nello stesso anno;

b) rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero se già riconosciuto alla data di entrata in vigore della L. 152/2001, si sia unito in forma consortile per un periodo massimo di tre anni, con uno o più patronati già operanti all'epoca, entro il 31 dicembre 2017».

2.617

MANCUSO, GUALDANI, AIELLO

Al comma 64, lettera e) sostituire il capoverso *c-bis)* con il seguente:

«*c-bis)* l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, con riferimento sia dell'attività in Italia che all'estero, conseguendo una quota percentuale tra il totale degli interventi annullati durante la fase di accertamento ispettivo ed il totale degli interventi statisticati con esito positivo superiore al 10 per cento. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione con effetto dall'attività dell'anno 2015, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro.».

2.618

CALEO

Al comma 64, lettera e)*, capoverso* c-bis)*, sostituire le parole:* «2,5 per cento del totale» *con le seguenti:* «1 per cento del totale»*, e le parole:* «da oltre cinque anni» *con le seguenti:* «da oltre dieci anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.619

FILIPPI, FAVERO, PAGLIARI

Al comma 64, lettera e)*, capoverso* c-bis)*, sostituire* «2,5 per cento del totale» *con* «1 per cento del totale».

Conseguentemente, sostituire le parole «da oltre cinque anni» *con le parole* «da oltre dieci anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

2.620

PICCINELLI

Al comma 64 lett. e) *sostituire* «2,5 per cento del totale» *con* «1 per cento del totale»*, e sostituire le parole* «da oltre cinque anni» *con le parole* «da oltre dieci anni».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.621

GUALDANI

Al comma 64 lettera e)*, capoverso* c-bis *sostituire* «2,5 per cento del totale» *con* «1 per cento del totale». *Alla stessa lettera sostituire le parole* «da oltre cinque anni» *con le parole* «da oltre dieci anni».

2.622

CENTINAIO, COMAROLI, BELLOT, TOSATO

Al comma 64, lettera e) *sostituire le parole* «2,5 per cento del totale» *con le seguenti:* «1 per cento del totale» *e alla stessa lettera sostituire le parole* «da oltre cinque anni» *con le seguenti:* «da oltre dieci anni».

2.623

GUALDANI

Al comma 64 alla lettera c-bis) *sostituire:* «2,5 per cento» *con* «1 per cento»*, e le parole:* «attività dell'anno 2014» *con le seguenti:* «attività dell'anno 2015». *Alla lettera* c-ter)*sopprimere le parole:* «almeno otto Stati stranieri». *in fine al comma 65 sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.624

PAGLINI

Al comma 64, lettera e)*, capoverso* «c-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «2,5 per cento», *con le seguenti:* «1 per cento»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «dell'anno 2014», *con le seguenti:* «dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 75.000.000;

2016: – 75.000.000;

2017: – 75.000.000.

2.625

GUALDANI, PAGANO, TORRISI

Al comma 64, lettera e), *capoverso* «c-bis» *sostituire le parole:* «2,5 per cento» *con le parole:* «1 per cento» *e le parole:* «attività dell'anno 2014» *con le parole:* «attività dell'anno 2015». *Alla stessa lettera dello stesso comma, capoverso* «c-ter» *eliminare le parole:* «almeno otto Stati stranieri».

2.626

VERDUCCI

Al comma 64, lettera «c-bis)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «2,5 per cento» *con le seguenti:* «1,5 per cento»;

b) sostituire le parole: «2014» *con le seguenti:* «2015».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 21, lettera g) *sostituire la parola:* «triplo» *con la seguente:* «quadruplo».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

2.627

GUALDANI

Al comma 64, punto e) *relativo alle modificazioni da apportare all'articolo 16, comma 2 della legge n.152/2001:* sostituire le parole: «2,5 per cento» *con le parole:* «1,5 per cento» *sostituire le parole:* «2014» *con le parole:* «2015».

2.628

MARIO MAURO

Al comma 64, lettera e) sostituire le parole: «2,5» *con le seguenti:* «1,5» *e le parole:* «2014» *con le seguenti:* «2015».

2.629

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI

Al comma 64, lettera e), *capoverso* «c-bis)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sostituire le parole: «per due anni consecutivi», *con le seguenti:* «per tre anni consecutivi»;

b) al primo periodo sostituire le parole: «2.5 per cento», *con le seguenti:* «2 per cento»;

c) al secondo periodo sostituire le parole: «dall'anno 2015».

2.630

DI MAGGIO

Al comma 64, lettera e), *capoverso* «c-bis)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sostituire le parole: «per due anni consecutivi», *con le seguenti:* «per tre anni consecutivi»;

b) al primo periodo sostituire le parole: «2.5 per cento», *con le seguenti:* «2 per cento»;

c) al secondo periodo sostituire le parole: «dall'anno 2014», *con le seguenti:* «dall'anno 2015».

2.631

PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, VALENTINI

Al comma 64, lettera e), *capoverso* «c-bis)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sostituire le parole: «per due anni consecutivi», *con le seguenti:* «per tre anni consecutivi» *e le parole:* «2.5 per cento» *con le seguenti:* «2 per cento »;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «dall'anno 2014», *con le seguenti:* «dall'anno 2015».

Alla Tabella 4 voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.632

GASPARRI

Al commi 64, lettera e), *capoverso* «*c*-bis)», *sostituire le parole:* «2,5 per cento» *con le seguenti:* «2 per cento».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella c).

2.633

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 64, lettera e), *al capoverso* «*c*-bis)», *sostituire le parole:* «2,5 per cento» *con le seguenti:* «2 per cento».

2.634

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, AMIDEI

Al comma 64, lettera e)*, capoverso c*-bis*), dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole:* «; tale disposizione non opera qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dall'istituto, non inferiore all'80 per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, complessivamente impiegati nello stesso anno e rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del Lavoro e politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero si sia unito in forma consortile con uno o più patronati già operanti, entro il 31 dicembre 2017».

2.635

DI MAGGIO

Al comma 64, lettera e), capoverso c-bis*), dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole:* «; tale disposizione non opera qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dall'istituto, non inferiore all'80 per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, complessivamente impiegati nello stesso anno e rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del Lavoro e politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero si sia unito in forma consortile con uno o più patronati già operanti, entro il 31 dicembre 2017».

2.636

STEFANI, DE PETRIS, URAS

Al comma 64, lettera e)*, capoverso c*-bis*), dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole:* «; tale disposizione non opera qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dall'istituto, non inferiore all'80 per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, complessivamente impiegati nello stesso anno e rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015, ovvero si sia unito in forma consortile con uno o più patronati già operanti entro il 31 dicembre 2016».

2.637

GASPARRI

Al comma 64, lettera e)*, capoverso* «c-*bis*)*», sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.638

LANGELLA

Al comma 64, inserire, in fine, la seguente:

«e-*bis*. L'articolo 11 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è sostituito con il seguente: "Art. 11. - *(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero). – 1.* Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, si stabiliscono le modalità di esercizio e di valorizzazione economica di detta attività"».

2.639

LANGELLA

Al comma 64, inserire, in fine, la seguente:

«e-*bis*) l'articolo 12 della legge 30 marzo n. 152 è sostituito con il seguente: "Art. 12. - *(Accesso alle banche dati). – 1.* Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni e della Pubblica Amministrazione obbligatoriamente in cooperazione applicativa attraverso porta di dominio certificata secondo i criteri della DigitPA e degli organismi da essa designati alla gestione del sistema di cooperazione. È fatto obbligo agli enti di patronato di rapportarsi per le proprie attività solamente per via telematica, ivi comprese tutte le informazioni necessarie al Ministero del Lavoro per l'attività ispettiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministero della Pubblica Amministrazione, Agenda Digitale Italiana (ADI) e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo 2015, le linee-guida delle modalità di dialogo tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni e la Pubblica Amministrazione"».

2.640

LANGELLA

Al comma 64, inserire la seguente:

«e-*bis*. All'articolo 13 comma 7 della legge 30 marzo 2001 n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale semplifica le modalità e le procedure di accertamento delle attività degli istituti di patronato soggetta al finanziamento di cui al precedente comma 2 e conclude le medesime entro l'anno successivo a quello di presentazione del registri di chiusura da parte degli Istituti di Patronato"».

2.641

LANGELLA

Al comma 64, inserire il seguente:

«e-*bis*. All'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 lettera *b)* della legge n. 228, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da emanarsi entro il 28 febbraio 2015"».

2.642

LANGELLA

Al comma 64, inserire il seguente:

«e-*bis*. All'articolo 13, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Contestualmente ai suddetti versamenti i predetti istituti danno comunicazione agli Enti di Patronato degli importi versati"».

2.642a

FEDELI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE,

SPILABOTTE

Sostituire il comma 65, con il seguente:

«65. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, le parole: "entro un anno dalla medesima data" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2015";

b) i commi 9, 10, lettera *a)* e 12 sono soppressi».

2.643

LAI, BROGLIA, PEGORER, FORNARO, CUCCA

Al comma 65, lettera a)*, le parole:* «i commi 9, 10, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 11 e 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 9, 10, lettere *b)* e *c)*, e 11».

2.644

GUALDANI

Al comma 65, eliminare la lettera b).

2.645

CALEO

Al comma 65, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

2.646

PICCINELLI

Al comma 65, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le parole:* «entro il 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziarnenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.647

FILIPPI, FAVERO, PAGLIARI

Al comma 65, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le parole:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.648

GALIMBERTI

Al comma 65, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.649

GUALDANI

Al comma 65, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le parole:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.650

GUALDANI, PAGANO, TORRISI

Al comma 65, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2015» *con le parole:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.651

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 65, lettera b)*, sostituire le parale:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.652

LUIGI MARINO

AI comma 65, lettera b)*, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.653

CENTINAIO, COMAROLI, BELLOT, TOSATO

Al comma 65, lettera b) *sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.654

MANCUSO, GUALDANI

Al comma 65 lettera b) *sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.655

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Al comma 65 lettera b) *sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015».

2.657

CALEO

Dopo il comma 65 inserire il seguente:

«65-*bis*. Gli istituti di patronato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000

2.658

PICCINELLI

Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

«65-*bis*. Gli istituti di patronato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.659

CENTINAIO, COMAROLI, BELLOT, TOSATO

Dopo il comma 65 inserire il seguente:

«65-*bis*. Gli istituti di patronato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 152 del 2001 qualora entro il Periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

2.660

MANCUSO, GUALDANI, AIELLO

Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

«65-*bis*. Gli istituti di patronato già operanti alla data di entrata in vigore della legge 152/2001 e che hanno ottenuto la convalida di riconoscimento ai sensi della stessa legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

2.661

GUALDANI

Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

«65-*bis*. Gli istituti di patronato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

2.662

LUIGI MARINO

Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

«65-*bis*. "Gli istituti di patronato già operanti alla data di entrata in vigore della legge 152/2001 e che hanno ottenuto la convalida di riconoscimento ai sensi della stessa legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato"».

2.663

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-*bis.* Gli istituti di patronato già operanti alla data di entrata in vigore della Legge 152 del 2001 e che hanno ottenuto la convalida di riconoscimento ai sensi della stessa legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento

dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

2.664

GALIMBERTI

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-*bis*. Gli istituti di patronato già operanti alla data di entrata in vigore della legge 152 del 2001 e che hanno ottenuto la convalida di riconoscimento ai sensi della stessa legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

2.665

BONFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-*bis*. Gli istituti di patronato già operanti alla data di entrata in vigore della legge 152 del 2001 e che hanno ottenuto la convalida di riconoscimento ai sensi della stessa legge possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge 152 del 2001 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato».

2.666

D'ALÌ

Dopo il comma 65, inserire il seguente:

«65-*bis*. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno relativamente agli anni 2015 – 2016 – 2017. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:*

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

2.667

D'ALÌ

Dopo il comma 65, inserire il seguente:

«65-*bis*. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:*

2015: – 30.000.000.

2.668

FEDELI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire il comma 66, con il seguente:

«66. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale che alla data del 30 settembre 2015 hanno adeguato la loro struttura operativa ai contenuti della presente riforma, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti. a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto».

Conseguentemente,

a) all'articolo 3, comma 21, lettera *g)* sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 105.000.000;

2016: – 105.000.000;

2017: – 105.000.000.

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

2.669

SUSTA, MARAN

Sopprimere il comma 67.

Conseguentemente, al comma 45, aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2.670

MUNERATO, COMAROLI, TOSATO

Sopprimere il comma 67.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 117, le parole: «250 milioni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni».

2.671

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

«67-*bis.* Al fine di assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, di competenza degli anni 2013 e 2014, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché al fine di evitare la restituzione di agevolazioni già beneficiate dalle imprese, è stanziata la somma di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni».

2.672

COMAROLI, TOSATO

Sopprimere il comma 68.

2.673

FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

«68-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In mancanza delle informazioni sul reddito prodotto nello stesso anno, l'INPS corrisponde la somma aggiuntiva di cui al comma 1 a conguaglio nell'annualità successiva"».

*Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2015-2017, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

2.674

LAI

Dopo il comma 68 è aggiunto il seguente:

«68-*bis*. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 5 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

2.675

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

«68-*bis*. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "anche se esenti da imposizione fiscale" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura"».

2.676

PEZZOPANE, VERDUCCI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, D'ADDA, SPILABOTTE

Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

«69-*bis*. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigre della presente legge, le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono effettuate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale cui è affidata la titolarità degli accertamenti medico legali su tutti i lavoratori in malattia.

«69-*ter*. Sono abrogati:

a) il comma 5-*bis*, dell'articolo 17, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

69-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui comma 69-*bis*, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale continua ad avvalersi dei propri medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, come individuati dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri ivi previsti, nonché delle risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 69-*quinquies*.

69-*quinquies*. La dotazione degli stanziamenti, con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia di cui ai precedenti commi 69-*quater*, 69-*ter*, 69-*bis*, viene trasferita forfettariamente all'INPS nella misura ridotta non inferiore a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

69-*sexies*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 69-*bis* a 69-*quinquies* sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

2.677

GUALDANI

Dopo il comma 69 aggiungere i seguenti:

«69-*bis* Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni dell'accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, vengono espletate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale cui è affidata, in via esclusiva, la titolarità degli accertamenti medico legali su tutti i lavoratori in malattia.

69-*ter*. Sono abrogati il comma 5-*bis* dell'articolo 17, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

69-*quater*. Ai fini dell'attuazione del comma 69-*bis*, l'Istituto medesimo continua ad avvalersi dei medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, come individuati dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i criteri ivi previsti, e delle risorse strumentali e finanziarie come integrate al successivo comma 69-*quinquies*.

69-*quinquies*. La dotazione degli stanziamenti, con destinazione vincolata agli accertamenti medico legali per le assenze per malattia di cui al comma 69-*bis*, viene trasferita forfettariamente all'INPS nella misura ridotta non inferiore a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

69-*sexies*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 69-*bis* a 69-*quinquies* sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

2.678

LAI, TOMASELLI

Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

«69-*bis*. La disciplina applicabile, ai fini della individuazione del contenuto del beneficio previdenziale, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 riconosciuto dall'art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, è quella recata dalle disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003, pertanto il periodo di esposizione a cloro, nitro e ammine è moltiplicato per il coefficiente del 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.

69-*ter*. All'onere di cui al comma 69-*bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.679

CERONI

Dopo il comma 69 è aggiunto il seguente:

«69-*bis*. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera *a)*, punto 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193 non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio».

2.680

PEZZOPANE, VERDUCCI, TOMASELLI, ALBANO, MANASSERO, FASIOLO, STEFANO ESPOSITO, D'ADDA, SPILABOTTE

Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

«69-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, la parola: "2013" è sostituita dalla seguente: "2015";

b) le parole "per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo complessivamente non superiore a 60 milioni di euro, ed effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale";

c) al comma 5-*bis*, le parole "dalle Aziende Sanitarie Locali" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Istituto nazionale della previdenza sociale"».

I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, sono destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

2.681

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

«69-*bis*. Sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le competenze, da esercitare in raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione, in materia di promozione del reinserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare anche mediante il finanziamento con oneri a carico dell'INAIL, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di interventi

formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».

2.682

ZIN, ROMANO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Sopprimere il comma 70.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 25.000.300;

2016: – 8.488.300;

2017: – 8.488.300.

2.683

RUSSO, FASIOLO, MARAN, PEGORER, SONEGO, VACCARI

Al comma 70, allegato n. 8, la voce: «centro internazionale ingegneria genetica» *è soppressa.*

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2015».

2.684

DI BIAGIO

Al comma 70 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015, il Ministero dei beni culturali e del turismo e la Presidenza del consiglio del Ministri – Dipartimento antidroga provvedono, con le risorse assegnate a legislazione vigente, rispettivamente al contributo previsto per l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo pari ad euro 264.603 e a quello per il Gruppo Pompidou pari ad euro 219.669,15».

Conseguentemente, all'allegato 8, di cui all'articolo 2, comma 70, alla seconda colonna in corrispondenza del secondo e terzo rigo, dopo la parola: «Recesso» *sono aggiunte le seguenti:* «Soppressione per Gruppo Pompidou e Osservatorio Audiovisivo dell'autorizzazione di spesa e attribuzione dell'onere al Ministero dei Beni culturali e del turismo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.685

TONINI

Al comma 71 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché»*, al comma 4, secondo periodo, le parole:* «15 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 per cento»;

b) dopo la lettera *n)* aggiungere la seguente: «*n-bis)*» alla Tabella 1, relativamente al grado «consigliere di legazione» è aggiunta la seguente funzione «capo di consolato generale».

2.686

BERTOROTTA, LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 71, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«f-*bis)* all'articolo 175, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »L'indennità di sistemazione del personale in godimento dovrà essere debitamente rendicontata e resa pubblica nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*».

2.687

BERTOROTTA, LUCIDI, BULGARELLI, AIROLA

Al comma 71, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«f-*bis)* all'articolo 175, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di sistemazione del personale in godimento dovrà essere debitamente rendicontata e resa pubblica nelle forme e nei modi formalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*».

2.688

BERTOROTTA, LUCIDI, BULGARELLI, AIROLA

Al comma 71, lettera l)*, capoverso articolo 178, comma 3, lettera* n)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale in godimento dovranno essere debitamente rendicontate e rese pubbliche nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*. Al personale in godimento è riconosciuto il viaggio aereo nella classe più economica possibile».

2.689

BERTOROTTA, LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 71; lettera l)*, capoverso articolo 178, comma 3, lettera* n)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale in godimento dovranno essere debitamente rendicontate e rese pubbliche nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*. Al personale in godimento è riconosciuto il viaggio aereo nella classe più economica possibile».

2.690

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, BENCINI, PEPE

Sopprimere il comma 72.

Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole: «250 milioni di euro a decorrere dal 2015» *con le seguenti:* «196,3 milioni di euro per il 2015 e di 194,9 milioni di euro a decorrere dal 2016».

2.691

LIUZZI

Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:

«72-*bis*. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidate ad insegnanti a contratto locale;

b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" sono inserite le seguenti: "o italiano" a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*". Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale;

d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis.";

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.692

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 72, inserire il seguente:

«72-*bis*. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, cosi come convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125».

2.693

LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:

«72-*bis.* Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2.694

LIUZZI

Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:

«72-*bis.* Allo scopo di razionalizzare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e promuovere le iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministero per gli affari esteri di concerto con Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un Protocollo d'intesa allo scopo di riformare la legge n. 153 del 3 marzo 1973».

2.695

PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 72, inserire il seguente:

«72-*bis.* Al comma 4-*novies,* dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 6 milioni di euro annui, si provvede, per il triennio 2015-2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.696

MALAN

Sopprimere il comma 73.

2.697

AIROLA, LUCIDI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 73, con il seguente:

«73. I contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono soppressi».

2.698

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

«73-*bis.* Si destina la somma di 800 mila euro per l'istituzione della ''Consulta Generale delle eccellenze italiane all'estero''».

Conseguentemente nella Tabella C, voce Italia e Europa nel mondo, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 800 mila.

2.699

TONINI, BERTUZZI, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, PEGORER, TRONTI, DALLA ZUANNA

Al comma 74, sostituire le parole: «65 milioni» *con le seguenti:* «70 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

2.670/bis

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO, RUSSO, PAGANO, DALLA TOR, SPILABOTTE

All'articolo 2, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«75-*bis.* A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2015, per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero;

b) per un ammontare pari a 3.555.000 euro per l'anno 2015 e a 555.000 euro a decorrere dall'anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, di cui 3.000.000 di euro per l'anno 2015 per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero e 555.000 euro a decorrere dall'anno 2015 per le attività della Società Dante Alighieri di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 411, nel cui articolo 1, comma 1, le parole: ''anno 1985'' e ''lire 600 milioni'' sono conseguentemente sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''anno 2015'' ed ''euro 555.000'', e il cui articolo 4 è abrogato;

c) per un ammontare pari a 1.000.000 euro per il 2015, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2015, per il Museo nazionale dell'emigrazione italiana con sede a Roma;

e) per un ammontare pari a 50.000 euro per l'anno 2015 per gli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, cui sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1 , comma 2 dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «d-*bis)* erogazione di borse di studio»;

2) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''«attività culturali'' sono inserite le seguenti: '', l'Università popolare di Trieste'' e, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: ''l'Università popolare di Trieste svolge attività di supporto amministrativo e gestionale. La convenzione vigente al 1º gennaio 2015 è modificata conformemente alle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2015»;

a) per un ammontare di 50.000 euro per l'anno 2015 per gli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, nel cui articolo 1, comma 2, al primo periodo dopo la parola: "Slovenia" sono conseguentemente aggiunte le seguenti: ", in Montenegro" e, al secondo periodo, dopo la parola: "indicati" è aggiunta la seguente: "anche" e le parole: ", fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto" sono soppresse;

b) per un ammontare di 500.000 euro per l'anno 2015, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 5.000.000;

2016: – 0;

2017: – 0.

Conseguentemente: alla Tabella C, missione l'Italia in Europa e nel mondo, programma Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge 549 del 1995, articolo 1, comma 43, Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1163), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP:

2015:

– CP: – 555.000;

CS: – 555.000.

2016:

– CP: – 555.000;

CS: – 555.000.

2017:

– CP: – 555.000;

CS: – 555.000.

2.671/bis

CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:

«74-*bis.* Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:

"5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

74-*ter.* Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 51, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-*bis*, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti, variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

2.672/bis

MUSSINI, DE CRISTOFARO, TONINI, BENCINI, BIGNAMI

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-*bis.* È autorizzata, a decorrere dal 2015, la spesa di euro 2,5 milioni annui per il rifinanziamento su base pluriennale del Centro Globale per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei Parlamenti, al fine di garantirgli le risorse sufficienti ad un'azione efficace e continua nel tempo».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 71, aggiungere il seguente:

«71-*bis.* Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

2.673/bis

ZIN, ROMANO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Al comma 75, dopo le parole: «è prorogato al 18 marzo 2015.»*, inserire il seguente periodo:* «Si ritengono valide solo le liste dei candidati presentate agli uffici elettorali dal 9 al 19 ottobre 2014. Tale termine è tassativo».

2.674/bis

MICHELONI, TURANO, PEGORER, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO, PAGANO, DALLA TOR, SPILABOTTE, ARRIGONI, MUSSINI, GIACOBBE

Al comma 75, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:

«Il termine per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003 n. 286, è prorogato al 18 febbraio 2015.

Vengono fatte salve le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della legge 23 ottobre 2003 n. 286 dai Comitati elettorali circoscrizionali sulla validità delle firme e delle liste già presentate alla data del 19 ottobre 2014.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 5, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono nulle, esclusivamente con riferimento alle liste presentate successivamente al 19 ottobre 2014, le firme che compaiono anche in una lista presentata precedentemente a tale data».

2.675/bis

MICHELONI, TURANO, TONINI, PEGORER, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO, PAGANO, DALLA TOR, SPILABOTTE, GIACOBBE, MUSSINI

Al comma 75, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Per informare gli aventi diritto al voto delle nuove modalità di iscrizione nell'elenco elettorale stabilite all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118 nonché per l'organizzazione delle elezioni del CGIE è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 4.000.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 4.000.000;

2016: – 0;

2017: – 0.

2.676/bis

FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ZIN, ROMANO

Dopo il comma 75, inserire i seguenti:

«75-*bis.* Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

75-*ter.* Al personale di cui al comma 75-*bis* è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità:

a) autista, centralinista e commesso a contratto: area II, fascia retributiva F1;

b) assistente amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F2;

c) collaboratore amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F3.

75-*quater.* Le progressioni di carriera successive a quelle previste dal comma 75-*ter* sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

75-*quinquies.* Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera è valutato per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui al comma 75-*bis*, anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

75-*sexies*. Il personale di cui al comma 75-*bis*, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, anche in soprannumero.

75-*septies*. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale a contratto regolato dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

75-*octies.* Al personale di cui al comma 75-*bis* è corrisposta una retribuzione mensile netta non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di prima assunzione. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i periodi di maternità previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

75-*nonies.* Per i periodi di malattia, al personale di cui al comma 75-*bis* si applicano le seguenti disposizioni:

a) il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. In caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o di altre terapie ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'ufficio medico-legale della competente azienda sanitaria locale, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura sanitaria convenzionata La presente lettera si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione è ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, è debitamente certificata ai sensi della presente lettera. Il trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo di assenza di cui alla presente lettera è il seguente:

1) 100 per cento della retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza;

2) 90 per cento della retribuzione fissa mensile per i successivi tre mesi di assenza;

3) 50 per cento della retribuzione fissa mensile per gli ulteriori sei mesi;

b) superato il periodo di diciotto mesi di cui alla lettera *a)*, al lavoratore che ne fa richiesta e in caso di malattie di particolare gravità, può essere concesso di assentarsi per un

ulteriore periodo di diciotto mesi, non retribuito, ad esclusione dei casi di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie ad esse assimilabili, di cui alla citata lettera *a)* che danno diritto all'intera retribuzione. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione competente procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore tramite la competente azienda sanitaria locale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità. a svolgere l'attività lavorati va;

c) decorsi i periodi di assenza per malattia concessi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* nonché qualora, a seguito dell'accertamento sanitario di cui alla lettera *b)*, il lavoratore sia dichiarato in stato di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa, l'amministrazione competente può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostituti va del preavviso;

d) il periodo di assenza per malattia di diciotto mesi previsto dalla lettera *a)* è computato per intero ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

75-*decies.* Il personale di cui al comma 75-*bis* è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali sono commisurati alla retribuzione imponibile.

75-*undecies.* Ai fini previdenziali, al personale di cui al comma 75-*bis* che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori al 2003, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2003.

75-*duodecies.* Il personale di cui al comma 75-*bis* che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità di servizio di almeno diciotto anni, senza demerito o può beneficiare, previa domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello ricoperto alla data di entrata in vigore della legge medesima.

75-*terdecies.* Al personale di cui al comma 75-*decies* si applica il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri per il quadriennio 2006-2009.

75-*quaterdecies.* Per quanto non espressamente previsto dai commi da 75-*bis* a 75-*terdecies*, si applicano le disposizioni vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

75-*quindecies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 75-*bis* a 75-*terdecies*, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.677/bis

FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 75, inserire i seguenti:

«75-*bis.* Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione 1, l'articolo 7-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 7-*bis.* – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00".

75-*ter.* I proventi derivanti dalla riscossione dei versamenti, effettuati da soggetti maggiorenni, di cui all'articolo 7-*bis* della sezione I del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal comma 75-*bis* della presente legge, sono riassegnati a decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e nella misura fissati dal medesimo decreto, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

75-*quater.* il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce ai consolati le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 75-*ter*, in proporzione ai proventi di cui al medesimo comma, riscossi dagli uffici

operanti in ciascuna circoscrizione consolare.

75-*quinquies.* Le somme trasferite ai consolati ai sensi del comma 75-*quater* sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il contro 110 dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari.

75-*sexies.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 75-*bis* a 75-*quinquies*, valutato in 1 milione di euro, per il triennio 2015-2017, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.678/bis

FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ZIN, ROMANO

Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

«75-*bis.* Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali" sono inserite le seguenti: "comprese le comunità italiane all'estero,";

b) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni, aventi sede in Italia, che svolgono attività con proprie articolazioni in almeno cinque Paesi europei e tre Paesi extraeuropei da non meno di tre anni";

c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da realizzare sia sul territorio italiano sia tra le comunità italiane all'estero"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1. 000. 000.

1.4000

Il Governo

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente:

"7-*quinquies*. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-*bis* del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario."».

1.5000

Il Governo

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-*bis*. All'art. 26-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole: "e fino al 31 dicembre 2016."».

1.6000

Il Governo

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-*bis*. In relazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto».

1.7000

Il Governo

Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:

«131-*bis*. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1 e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'articolo 1, comma 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2016: 2.000.000;

2017: – 4.000.000.

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 15.000.000.

1.8000

Il Governo

Al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «8 milioni di euro».

1.9000

Il Governo

Al comma 115, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, e di recupero delle stesse per violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione sullo stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

1.9100

Il Governo

Dopo il comma 133, inserire il seguente:

«133-*bis.* Al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale di energia

elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della loro funzionalità alla medesima rete di trasmissione nazionale:

a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito. Entro i successivi 60 giorni dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti;

b) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fornisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessarie alle determinazioni della medesima Autorità. Nei successivi 30 giorni la medesima Autorità definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera *a)*. Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce il ''capitale investito netto riconosciuto'' senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera *a)*. Il valore del ''capitale investito netto riconosciuto''» così determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione;

c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla lettera *a)*, limitatamente al valore dei contributi pubblici di cui alla lettera *b)*, sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Il regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione di cui alla lettera *a)*».

2.3000

Il Governo

Dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-*bis*. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di programma di cui al comma 40 lettera *b)*, in attuazione della normativa comunitaria, ferme restando le competenze dell'Autorità di Regolamentazione, potrà prevedere l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.

42-*ter*. All'articolo 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

''f-*bis*. invii di posta prioritaria: servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;

f-*ter*. invii di corrispondenza ordinaria: servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuarsi entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;''.

42-*quater*. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad adottare modalità operative di esecuzione del servizio universale tali da garantire l'ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualità propri di ciascuno dei servizi.

42-*quinquies*. Tenuto conto della necessità ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali e di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze legate all'offerta e qualità del servizio stesso in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili come definite alla lettera *b)* del comma 40 del presente articolo, provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del servizio universale, entro 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico».

2.4000

Il Governo

Dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-*bis*. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A.

42-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 42-*bis*, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

42-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 42-*ter*, lettera *a)*, pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

42-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 42-*bis a 42-quater* entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.5000

Il Governo

Dopo il comma 75, inserire il seguente:

«75-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2015"».

2.6000

Il Governo

Dopo il comma 103, inserire il seguente:

«103-*bis*. All'articolo 33, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, le parole da: "ai sensi" fino a: "ottobre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.195 del 23 agosto 2014"».

2.7000

Il Governo

Dopo il comma 140 inserire i seguenti:

«140-*bis*. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale".

140-*ter*. La disposizione di cui al comma 140-*bis* entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.».

2.8000

Il Governo

Il comma 161 è sostituito dal seguente:

«161. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017, il 50 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'80 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento per l'anno 2021".».

2.9000

Il Governo

Al comma 167, dopo le parole: «del fondo di cassa al 1º gennaio 2015» sono inserite le seguenti: «tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,».

2.9100

Il Governo

All''articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 180, le parole: «alle regioni a statuto ordinario» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle regioni, escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) al comma 181, le parole: «a statuto ordinario» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 180»;

c) al comma 181, le parole: «della regione stessa.» *sono sostituite dalle seguenti:* «della regione stessa e, per la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»;

d) al comma 183, le parole: «fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale.» *sono sostituite dalle seguenti:* «fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. La Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.».

2.9200

Il Governo

Alla lettera e) *del comma 185 dell'articolo 2, prima delle parole:* «entro il 31 gennaio 2015» *sono inserite le seguenti:* «, suproposta dell'ANCI e dell'UPI,».

2.9300

Il Governo

Dopo il comma 201, inserire i seguenti:

«1. Le disposizioni recate dal presente articolo, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge.

2. il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'attuazione del federalismo fiscale previsto all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di euro annui dal 2011 al 2017 è sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 260 milioni di euro per l'anno 2015 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

3. Il pagamento di cui alla lettera *a)* del comma 152 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al netto del credito vantato dalla regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al precedente comma 151, lettera *a)*, è rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016 e 350 milioni di euro nel 2017. I predetti pagamenti sono effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro la data prevista nell'accordo di cui al comma 1.

4. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni di euro nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio 2016 e 270 milioni di euro nell'esercizio 2017. Il predetto contributo è finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico.

5. In caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini indicati al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia. delle entrate per le somme introitate dalla regione per il tramite della Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate.

6. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Friuli Venezia Giulia di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017. Gli obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto della salute. Dagli stessi sono escluse le spese previste dall'accordo di cui al comma 1. I predetti obiettivi per gli anni dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.

7. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale secondo le modalità stabilite nell'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in data 23 ottobre 2014. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni anno l'importo dell'obiettivo determinato.

Tale importo può essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro trenta giorni dall'approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul patto di stabilità interno, l'obiettivo rideterminato.

9, Gli obiettivi di cui al comma 6 sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 143 e 144 della presente legge.

10. Agli enti locali della regione si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno previste dalle disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresì, escluse dal patto di stabilità interno le somme restituite dagli enti locali alla regione.

11. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di finanza pubblica.

12. Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.9400

Il Governo

Dopo il comma 201, inserire il seguente

«1. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. Le risorse di cui al presente comma sono determinate annualmente dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 196 del 2009».

3.2000

Il Governo

Dopo il comma 46, inserire il seguente:

«46-*bis*. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle forze di polizia e agli altri organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione o alla lubrificazione, sottoposti a sequestro per violazione degli articoli 40 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.».

3.3000

Il Governo

Alla tabella E, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale *voce:* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni, Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2018 e anni successivi (anno terminale 2030)

CP: 113.100.000;

CS: 113.100.000.

1.28 (testo 2)

DI BIAGIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, in via straordinaria, ad adottare, con proprio decreto, l'aggiornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti per consentire l'inserimento nella prima fascia di tali graduatorie per le seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto del ministero 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze delta Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM249/2010 al DDG. n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013. La misura non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

1.246 (testo 2)

MUCCHETTI, BONFRISCO

Al comma 30, le parole: «alla media dei medesimi investimenti realizzati» *sono sostituite dalle seguenti:* «al minor valore dei medesimi investimenti realizzati».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, si fa fronte riducendo proporzionalmente le voci in Tabella C.

1.342 (testo 2)

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 42 aggiungere i seguenti:

«42-*bis*. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce "legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento".

42-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-*bis*».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000.000;

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000.

2.740-bis (testo 2)

MUCCHETTI

Dopo il comma 90 aggiungere il seguente: «90-*bis.* Ai fini dell'attività di indirizzo e

coordinamento in materia di revisione dei programmi di spesa, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e altre materie con riferimento all'ENEA il comma 5 dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente: «5. E' stanziata la somma di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Sono organi dell'ENEA:

Il Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile. Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del ministro dello Sviluppo Economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica e gestionale nei settori di competenza dell'ENEA. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Mnistero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 1000.000

2016: - 1.000.000

2017: - 1.000.000

2.838 (testo 2)

GUALDANI, CHIAVAROLI, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, DI BIAGIO

Il comma 104 è sostituito dal seguente:

«104. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo navale, avviati o in fase di avvio, è autorizzato un impegno di spesa di 10 milioni di euro per venti anni a decorrere dall'esercizio 2015".».

2.877 (testo 2)

GUALDANI

Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:

«119-bis. Al fine di incrementare l'azione di contrasto alla criminalità, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'Economia, il Ministrero della Difesa sono autorizzati per l'anno 2015, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, all'assunzione di personale a tempo indeterminato per la Polizia di Stato, Guardia di Finanze e Carabinieri, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro ciascuno, facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi già indetti".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

3.455 (testo 2)

SCHIFANI, MARINELLO, AZZOLLINI, GUALDANI, CHIAVAROLI

Aggiungere il seguente comma:

«68-*bis*. Una quota del 20% delle entrate derivanti dai versamenti dei soggetti destinatari di nuove concessioni di coltivazione od estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi, localizzate fuori delle acque territoriali, sono destinate, mediante accordo tra lo Stato e la regione interessata, al finanziamento di nuovi investimenti per il dissesto idrogeologico, la salute dei cittadini e la tutela della qualità ambientale e paesistica".».